

COMMISSIONI RIUNITE
INTERNI (II) — GIUSTIZIA (IV)

6.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE OSCAR MAMMÌ

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	52	
Disegni e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2982);		
Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1975, n. 375, recante disposizioni contro la mafia (<i>Approvato dalle Commissioni riunite I e II del Senato</i>) (3358);		
LA TORRE ed altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo (1581)	52	
PRESIDENTE	52, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 130	
ANDÒ SALVATORE	125	
BACCHI DOMENICO	122	
BALESTRACCI NELLO	124	
BATTAGLIA ADOLFO	89, 90, 91, 100, 113, 114, 115, 116, 119	
BIONDI ALFREDO	60, 63, 69, 101, 108, 114, 116, 128, 130	
BOATO MARCO	59, 65, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 92, 94, 95, 96, 98, 101, 103, 107, 108, 118, 119, 120	
BOTTARI ANGELA MARIA	98	
CARPINO ANTONIO	59	
CASINI CARLO	75	
DARIDA CLELIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	59	
DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO	79, 127	
DE CINQUE GERMANO	55, 57	
FELISETTI LUIGI DINO, <i>Presidente della IV Commissione</i>	67, 69, 86	
FERRARI MARTE	101	
FIORI GIOVANNINO, <i>Relatore per la II Commissione</i>	53, 55, 58, 59, 65, 69, 73, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 103, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 130	
FORTUNA LORIS	55, 62, 70, 72, 74, 79, 102, 105	
FRACCHIA BRUNO	54, 81	
FRANCHI FRANCO	54, 79, 94, 96, 104, 110, 119	
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	64, 73	
GIANNI ALFONSO	79, 99, 118, 121	
GITTI TARCISIO	64, 68, 79, 82, 84, 87, 92, 99, 105	
LABRIOLA SILVANO	63	
MAMMÌ OSCAR, <i>Presidente della II Commissione</i>	106, 118, 119	
MARTORELLI FRANCESCO, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	53, 56, 58, 65, 69, 72, 76, 79, 81, 82, 83, 86, 89, 94, 95, 103, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116	
ONORATO PIERLUIGI	101	
RAFFAELLI EDMONDO	59, 70, 91	
REGGIANI ALESSANDRO	79, 127	
REVELLI EMIDIO	54	
RICCI RAIMONDO	53, 61, 62, 64, 67, 95	

	PAG.
RIZZO ALDO	54, 56, 57, 63, 67, 69 72, 74, 77, 81, 84, 85, 94, 115, 119, 129
ROGNONI VIRGINIO, <i>Ministro dell'interno</i>	59
SALVATORE ELVIO ALFONSO	70
SANTAGATI ORAZIO	81, 87, 88, 89, 90, 92 95, 100, 101, 108, 112, 113, 115, 116, 119
SANZA ANGELO MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	53, 56, 65, 69, 73, 76 79, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 95, 104 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119
SERVELLO FRANCESCO	53, 89, 91, 102 107, 109, 111, 119
TRANTINO VINCENZO	58, 74, 75, 95
VALENSISE RAFFAELE	82, 83, 85, 112, 114, 117
VERNOLA NICOLA	54, 62, 64, 85, 90, 106
VIOLANTE LUCIANO	57, 60, 63, 68 70, 72, 74, 79, 84, 87, 88 89, 90, 91, 92, 113, 114, 118
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	130

La seduta comincia alle 9,10.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, per la seduta odierna i deputati Fortuna e Labriola sostituiscono i deputati La Ganga e Mancini Giacomo.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1976, n. 1423 (2982); Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (Approvato dalle Commissioni riunite I e II del Senato) (3358) e della proposta di legge: La Torre ed altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo (1581).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Disposizioni in materia

di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » e « Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia », già approvato dalle Commissioni riunite I e II del Senato nella seduta del 15 aprile 1982; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati La Torre ed altri: « Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo ».

Prima di riprendere l'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto propongo alle Commissioni di consentire la pubblicità della seduta a termini dell'articolo 65, secondo comma, del regolamento, mediante l'apposito impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Pongo in votazione questa proposta.
(È approvata).

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 5 agosto avevamo approvato l'articolo 8 del testo unificato nonché un articolo 8-bis presentato dal Governo. Ricordo altresì che avevamo cominciato ad esaminare l'articolo 9 di cui il Comitato ristretto aveva elaborato due ipotesi alternative. Riprendiamo, pertanto, l'esame di tale articolo del quale darò, per chiarezza, nuovamente lettura, avvertendo che le votazioni sugli emendamenti e sugli articoli emendati si svolgeranno in linea di principio, perché essi devono poi essere trasmessi alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

La prima formulazione proposta dal Comitato ristretto è del seguente tenore:

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

ART. 9.

Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — Il questore può in ogni momento procedere alla revisione del provvedimento di diffida.

La diffida perde comunque efficacia, se non sia intervenuta conferma, allo scadere dei tre anni dalla data in cui il relativo provvedimento è stato comunicato all'interessato ».

La seconda alternativa proposta dal Comitato ristretto è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — Alle persone pericolose a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere applicate le sole misure del foglio di via e della sorveglianza speciale nei modi e nelle forme previste dagli articoli 2 e seguenti della stessa legge.

Sono abrogate le disposizioni relative alla diffida del questore ».

Gli onorevoli Ricci, Fracchia e Violante hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

RAIMONDO RICCI. Come i colleghi ricorderanno l'articolo 9 si occupa della durata e della efficacia della diffida, in base a quanto stabilito dalla legge n. 1423 del 1956. Tale legge non rappresenta specificamente l'argomento di cui ci stiamo occupando oggi per cui, senza voler sminuire la questione, trattandosi di materia estranea, abbiamo ritenuto opportuno non dover intervenire su di essa. Per questa ragione chiediamo la soppressione dell'articolo 9, ma non degli altri riguardanti analoga materia perché questi ultimi si collocano all'interno del provvedimento antimafia che stiamo esaminando. La legge n. 1423 del 1956, infatti, è richiamata dalla legge n. 575 del 1965: mentre in materia di mafia i provvedimenti di prevenzione possono essere emessi senza diffida, questa è necessaria per gli oziosi, i vagabondi, eccetera.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Desidero ricordare ai colleghi le intese raggiunte a conclusione dei lavori del Comitato ristretto. Uno dei punti più controversi era proprio quello di

cui ci stiamo occupando ora, tanto che il Comitato aveva deciso di sottoporre alle Commissioni riunite due testi alternativi.

RAIMONDO RICCI. Se sopprimiamo l'articolo 9 del testo unificato, l'istituto della diffida è mantenuto. Non è questa, infatti, la sede per procedere ad una sua modifica.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Se l'istituto della diffida non viene modificato, sono favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 9.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo preferiva la prima delle alternative proposte per l'articolo 9 dal Comitato ristretto. Comunque, per quel che riguarda la richiesta di soppressione dello stesso, si rimette alle Commissioni riunite.

FRANCESCO SERVELLO. Francamente, non mi rendo ben conto della *ratio* della richiesta avanzata dal collega Ricci. In particolare non so quale compatibilità vi sia tra una presa di posizione di questa natura ed il rigore che si vuole imprimere a questa legge. È vero che quest'ultima non ha effetti penetranti, tuttavia rappresenta sempre una forma di intervento se non di sorveglianza verso alcuni soggetti, per cui non vedo perché si debba innovare, peggiorandola, questa norma che dà all'autorità di pubblica sicurezza la possibilità di intervenire a fini di prevenzione, sulla base di elementi di carattere indiziario.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole allo emendamento Ricci ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 9 di cui i deputati Ricci ed altri hanno chiesto la soppressione cui i relatori ed il Governo si sono dichiarati favorevoli.

(È respinto).

L'articolo 9 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune che abbia popolazione non superiore ai 10 mila abitanti o in una frazione, comunque lontani dalle grandi aree metropolitane e tali da assicurare un efficace controllo degli organi di polizia ».

Gli onorevoli Fracchia, Ricci e Violante hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso avente popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, non adiacente a grandi aree metropolitane, che sia sede di un ufficio di polizia.

BRUNO FRACCHIA. L'emendamento si illustra da sé.

NICOLA VERNOLA. Rilevo come rispetto al testo originario l'espressione « lontano » sia sostituita con l'espressione « non adiacente ». Preferisco l'espressione « lontano », in quanto non adiacente vuol dire non confinante e ciò non mette al sicuro dal rischio che il comune prescelto per il soggiorno obbligato si trovi non lontano da grandi aree metropolitane.

ALDO RIZZO. Condivido l'opinione dell'onorevole Vernola e ritengo opportuno non modificare l'espressione « lontano » ed anche l'ultima parte dell'articolo, dove recita « tale da assicurare un efficace controllo da parte degli organi di polizia ».

FRANCO FRANCHI. Esprimiamo notevoli perplessità in ordine all'articolo in esame, non tanto perché riteniamo inefficace lo istituto del soggiorno obbligato, ma in rapporto al modo in cui ad esso si vuole dare attuazione.

Il soggiorno obbligato è stato fino ad oggi uno strumento di esportazione di mafia. Cito per tutti l'esempio del comune di Cavagna, che è diventato, a causa dei soggiorni obbligati, centro di vita mafiosa insieme al vicino comune di Daffi sul Garda, dove si trova un insediamento della NATO. Ebbene, chi ha seguito la vicenda Dozier sa che essa ha preso le mosse da Cavagna. Per funzionare il soggiorno obbligato dovrebbe essere applicato in una isola controllatissima.

Non so cosa voglia dire parlare di massima distanza da grandi aree metropolitane, quando in un'ora di auto si fa moltissima strada. Nell'arcipelago toscano ci sono due o tre grandi isole che potrebbero servire allo scopo ed una sola di esse sarebbe sufficiente. O si rende il provvedimento efficace o si finisce per essere strumento di istituzione di centri mafiosi ed allora è meglio abolire l'istituto del soggiorno obbligato.

EMIDIO REVELLI. Mi associo almeno in parte a quanto ha detto su questo articolo l'onorevole Franchi.

Ho vissuto e vivo da amministratore comunale questa esperienza. Mi trovo ad operare in un comune di 15 mila abitanti, che è stazione di soggiorno ed in cui sono state mandate alcune persone in soggiorno obbligato, le quali stanno dando luogo ad una situazione insopportabile.

Non so cosa altro significhi mandare questa gente in comuni in piena espansione di attività se non estendere ad altre zone il fenomeno della mafia. Sarebbe ancora comprensibile il soggiorno obbligato in comuni isolati e privi di una vita economica di rilievo.

Pertanto la mia proposta — che tradurrò in un emendamento formale — è che la misura in discussione si applichi nei comuni con un numero di abitanti inferiore a 5 mila, nei quali vi siano stazioni

dei carabinieri o di polizia, poiché in essi più facile sarebbe la sorveglianza. Credo che questo sia un modo per evitare di creare nell'Italia settentrionale focolai di delinquenza ispirata da elementi in soggiorno obbligato.

PRESIDENTE. L'onorevole Emidio Revelli propone il seguente emendamento:

Sostituire alle parole: 10 mila le parole: 5 mila.

LORIS FORTUNA. In effetti questa norma rischia di essere solo consolatoria per chi la fa, ma in effetti inefficace e dubbia.

Molti pericoli nell'Italia del nord — che questi pericoli non aveva — sono derivati proprio da questo tipo di situazioni.

Abbiamo creato dei veri e propri nuclei di « basisti »: questa è la verità!

Il problema, allora, è di riuscire — quando non siano ritenute idonee altre misure di prevenzione, come recita il primo comma dell'articolo 10 — a stabilire una finalizzazione dell'obbligo di soggiorno assicurando un continuo ed efficace controllo da parte degli organi di polizia. In altre parole, il problema è di spostare un individuo dal soggiorno nel suo comune — dove è conosciuto e può essere seguito — solo quando si garantisca la continuazione di un efficace controllo da parte della polizia anche nel luogo di soggiorno obbligato.

Pertanto, suggerirei di aggiungere, al primo comma, le parole: « al solo fine di assicurare un continuo ed efficace controllo degli organi di polizia ». Altrimenti, è inutile risolvere il problema con un provvedimento che crei più problemi di quanti già ve ne siano.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Fortuna, di formalizzare il suo emendamento.

GERMANO DE CINQUE. Potrebbe non essere necessario un emendamento bensì soltanto una precisazione a verbale per chiarire che i compiti di sorveglianza non spettano soltanto alla polizia ma anche ai carabinieri.

Inoltre, sarebbe opportuno che il computo degli abitanti del comune fosse fatto con l'esclusione delle frazioni.

PRESIDENTE. È bene, a questo punto, ricapitolare gli emendamenti presentati all'articolo 10.

Gli onorevoli Fortuna, Marte Ferrari e Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere le parole: al solo fine di assicurare un continuo ed efficace controllo degli organi di polizia.

L'onorevole Revelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: 10 mila con le parole: 5 mila.

Gli onorevoli Fracchia, Ricci e Violante hanno presentato un emendamento al terzo comma, di cui ho già dato lettura.

Gli onorevoli Vernola e Rizzo hanno presentato un subemendamento all'emendamento Fracchia, Ricci e Violante, tendente a sostituire alle parole « non adiacente » le parole « lontano da » e ad aggiungere tra le parole « che sia di un ufficio di polizia » e le parole « grandi aree metropolitane » le parole: « non lontano da grandi aree metropolitane tale da assicurare un efficace controllo della persona sottoposta a misure di prevenzione ».

GIOVANNINO FIORI, Relatore per la II Commissione. Riterrei più opportuna la soppressione di questo istituto, ma mi rendo conto che si tratta di offrire, in una situazione particolare come quella che stiamo vivendo, degli strumenti e dei mezzi già esistenti nel nostro sistema. Semmai, si può pensare a modificarli e a migliorarli, tenendo conto di certi gravi inconvenienti che sono stati denunciati già, anche in questa sede.

Se dovessimo sopprimere l'articolo, così come è stato formulato dal Comitato ristretto, rimarrebbe in vigore l'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, che creerebbe una condizione peggiorativa rispetto a quella che, con questo articolo, stiamo cercando di realizzare.

Perciò, dal momento che in qualche modo dobbiamo pure integrare l'articolo 3 della citata legge, sarei favorevole alla proposta di emendamento formulata dal gruppo comunista, con i subemendamenti suggeriti dal gruppo democristiano: in pratica, si tratterebbe della riduzione dell'entità della popolazione, di cui al terzo comma dell'articolo, da 10 mila a 5 mila persone, specificando altresì che deve trattarsi di comuni che siano lontani dalle grandi aree metropolitane. In conclusione, esprimo parere contrario sull'emendamento Fortuna, e contrario sugli altri emendamenti presentati all'articolo 10, che risultano in contrasto con quelli di cui ho detto.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento Fortuna al secondo comma: infatti, il soggiorno obbligato risponde non alla sola finalità del continuo ed efficace controllo, ma anche ad altre esigenze. Non vogliamo rivoluzionare l'istituto, ma solo disciplinarlo. Sono invece favorevole sia al subemendamento Vernola e Rizzo, sia all'emendamento Fracchia ed altri.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ritiene opportuno il mantenimento del secondo comma dell'articolo, ed è pertanto contrario al corrispondente emendamento Fortuna. È invece favorevole all'emendamento ed al subemendamento al terzo comma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 10.

ALDO RIZZO. Il soggiorno obbligato viene stabilito quando si ritiene opportuno non mantenere il soggetto *in loco*: esso perciò risponde non solamente all'esigenza di un miglior controllo nella località in cui il soggetto viene inviato. La limitazione contenuta nell'emendamento Fortuna non può quindi, a mio avviso, essere accolta. Ritengo invece che la Commissione possa prendere in considerazione il subemendamento di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Fortuna al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Revelli al secondo comma.

(È respinto).

Passiamo alla votazione del subemendamento Vernola e Rizzo, presentato allo emendamento al terzo comma dagli onorevoli Fracchia ed altri, e che — lo ricordo per chiarezza — è del seguente tenore:

All'emendamento al terzo comma, sostituire le parole: non adiacente con la parola: lontano, e dopo la parola: metropolitane sostituire le rimanenti con la frase: tale da assicurare un efficace controllo della persona sottoposta a misure di prevenzione, che sia sede di un ufficio di polizia.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fracchia, Ricci e Violante al terzo comma, quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 10-bis:

ART. 10-bis.

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — Quando ricorrano gravi motivi di famiglia o di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono chiedere di essere autorizzate ad allontanarsi per periodi non superiori a 15 giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo ove devono recarsi.

La domanda deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il tribunale, dopo aver assunto informazioni sulla veridicità delle circostanze allegare dall'interessato, a mezzo degli organi di pubblica sicurezza, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al pretore del mandamento nel quale si trova il comune di soggiorno obbligato, il quale assunte le informazioni di cui al comma precedente, può autorizzare con decreto motivato il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo ove deve recarsi.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo ove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio ».

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo al Governo di valutare l'opportunità di ritirare questo articolo aggiuntivo che non ci sembra in linea con la logica del provvedimento.

In effetti, i « gravi motivi di famiglia » sarebbero altrettante valvole di sfogo per il soggiorno obbligato, meccanismo che già oggi è difficile controllare. Da parte nostra chiediamo che si continui a procedere come per il passato, cioè se il mafioso non può essere curato sarà trasportato con i mezzi adeguati nel posto più opportuno. Inserire tale norma, così come è formulata, all'interno del provvedimento ci sembra controproducente.

ALDO RIZZO. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Violante. Ritengo che il

testo del Governo meriti una attenta riflessione. Vorrei far presente, in particolare, che non mi sembra produttivo quanto previsto nel quarto comma; poiché la competenza a decidere sul permesso viene affidata al pretore del mandamento nel quale si trova il comune del soggiorno obbligato, se manteniamo l'obbligo per il quale chi va al soggiorno obbligato deve raggiungere un centro con 5 mila abitanti, affidiamo una competenza ad un giudice che non si interessa di procedimenti di prevenzione e non riusciamo a trovare luoghi dove inviare le persone che scontano la sorveglianza speciale.

Sarebbe opportuno che il Governo presentasse successivamente tutte le disposizioni relative a tale disciplina e che non formano oggetto del testo del Comitato ristretto.

GERMANO DE CINQUE. Voglio spendere una parola a favore dell'emendamento presentato dal Governo che si inserisce in una logica che non è di lassismo né di allentamento rispetto alle giuste disposizioni che dobbiamo varare.

Credo che la previsione della possibilità del permesso per gravi e comprovati motivi di salute e di famiglia sia contenuta nella riforma penitenziaria; è un diritto che hanno i detenuti, anche se in passato — per la verità — se ne era fatto un certo abuso. Ma credo che oggi sussista per il detenuto la possibilità di avere un permesso per ragioni di salute o quando ricorrano gravi motivi di famiglia: ad esempio, per malattie dei parenti; non conosco in maniera precisa tutta la casistica. È vero che vogliamo intervenire pesantemente, ma addirittura rendere la posizione del soggiornante obbligato deteriore rispetto a quella del detenuto, mi sembra effettivamente un voler andare *ultra petita*. Pertanto, credo che l'articolo aggiuntivo 10-bis del Governo, per questa parte, possa essere mantenuto e sia giusto che il magistrato venga investito del potere di concedere questi permessi sia nel caso del tribunale, ove non ricorrano motivi di assoluta urgenza, sia nel caso del pretore. A parte il fatto che mi risulta

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

che molte preture sussistono anche in comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, credo che possa darsi il caso che proprio il pretore sia titolare del mandamento che ha sede nel comune dove si trova il soggiornante. Comunque, la dimensione del mandamento è così piccola e ristretta che il pretore, attraverso informazioni telefoniche, tramite i carabinieri e la pubblica sicurezza, potrà avere la conferma delle ragioni per le quali il soggiornante obbligato chiede il permesso. Pertanto, credo, anche a nome del mio gruppo, che si possa dare parere favorevole all'articolo aggiuntivo. Voglio soltanto osservare che, in base al quinto comma, il ricorso non ha effetto sospensivo, di modo che, nel caso del permesso accordato dal pretore, che non può essere superiore a tre giorni, il ricorso, non avendo effetto sospensivo, alla fine risulterà pleonastico, perché il soggetto nel frattempo sarà tornato nel comune di soggiorno obbligato dopo aver fruito del permesso. Non so se sia il caso di prevedere, se vogliamo lasciare questa possibilità di ricorso, gli effetti sospensivi almeno per il permesso dato dal pretore, altrimenti perché il ricorso rischia di essere inutile e completamente un fuor d'opera.

VINCENZO TRANTINO. Poiché sosteneremo fra non molto la necessità dell'applicazione delle leggi di guerra, certamente siamo al di fuori di ogni sospetto se ci permettiamo di definire garantistico l'articolo 10-bis presentato dal Governo, cui daremo il nostro voto favorevole, perché, da un lato, demonizziamo il fenomeno, poi, nel momento in cui gli eventi incalzano, ci stracciamo le vesti. Come si può impedire a chi versa in gravi condizioni di salute o quando ricorrano gravi motivi di famiglia di allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato dopo che il tribunale ha compiuto un esame approfondito delle circostanze che portano l'interessato ad avanzare una richiesta in tal senso? La norma viene diversificata in due tronconi: da un lato c'è il tribunale e, dall'altro, nei casi di urgenza, il pretore. Come si può impedire che il soggetto, che in quel pre-

ciso momento non è imputato o condannato, possa usufruire dello stesso garantismo che diamo all'imputato condannato, anche all'ergastolano? Ci troveremo in una condizione di violazione palese della norma costituzionale nel caso in cui si volesse restringere l'ambito di applicazione della legge. È un sospetto ma, cercando di fare in fretta e di essere in questa vicenda al massimo demonizzatori, facciamo il gioco di chi vuole trovare nella legge appigli per la sua vanificazione.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Non è che sia contrario ad una disciplina dei permessi interna al soggiorno obbligato, ma stabilirla in questo tipo di procedimento significa introdurre un elemento parzialmente estraneo, in quanto il contenuto patrimoniale delle misure di prevenzione, e quindi la misura patrimoniale va introdotta nel giudizio di prevenzione. Norme di questo tipo che riguardano il soggiorno obbligato, che è una misura di prevenzione, possono trovare una collocazione in un altro tipo di provvedimento. Fra l'altro, vi è il problema di una sistemazione attenta dello strumento di impugnazione dei decreti del tribunale e del pretore. Questa è una materia che non può essere affrontata e risolta in maniera affrettata, per cui anch'io prego il Governo di ritirare questo articolo aggiuntivo riproponendo semmai una disciplina di questo tipo con un provvedimento separato.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono del parere che questa materia debba essere regolamentata e non possa essere rinviata, perché con l'articolo 10 mi pare che abbiamo reso estremamente severe le norme sul soggiorno obbligato e, dal momento che tali norme dovranno essere rese operative con urgenza data la situazione a cui intendono porre rimedio, è anche necessario disciplinare la materia dei permessi. Ora, non escludo che possa essere rivisto qualche punto dell'articolo aggiuntivo 10-bis del Governo, però sostanzialmente mi pare che tale articolo corrisponda allo scopo che intendiamo raggiungere.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto inerente non soltanto all'articolo 10-bis, ma anche ad altri emendamenti presentati dal Governo, e cioè che nell'articolo 10-ter sono state previste sanzioni estremamente severe per chi dovesse eventualmente abusare delle facoltà concesse attraverso i permessi. Ora, la considerazione di fondo che mi sembra di dover fare è quella che è stata espressa da altri colleghi, e cioè che non possiamo riconoscere determinati diritti all'ergastolano, a chi è in carcere, e non riconoscerli a chi è destinato al soggiorno obbligato. Sono valutazioni che dobbiamo fare, perché ritengo che a questo triste fenomeno della camorra si debba far fronte senza uscire dai limiti della Costituzione.

EDMONDO RAFFAELLI. Si continui come si è fatto finora. Stabiliamo una norma a favore dei mafiosi!

CLELIO DARIDA, *Ministro di grazia e giustizia*. È più restrittiva.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Non ho alcuna simpatia per i mafiosi e non penso di essere sospettato di connivenza anche per le mie origini, però devo dire con molta franchezza che per favorire i mafiosi è sicuramente più vantaggiosa la non disciplina in senso assoluto, come accaduto fino ad oggi, perché, nel momento in cui si stabiliscono norme e soprattutto si fissano sanzioni estremamente severe per punire gli abusi, mi sembra che si compia un'opera che va indubbiamente contro ogni forma di favoritismo. D'altra parte, stiamo discutendo una materia estremamente delicata ed è giusto che approfondiamo l'esame di questi articoli, anche perché rilevo che gli emendamenti ci sono piovuti addosso dopo che il Comitato ristretto aveva formulato il suo testo e non è indubbiamente agevole esaminare una serie di modifiche che mi pare continuino a piovere sulle presidenza anche a dibattito iniziato. Pertanto, mi pare che si possa esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro dell'interno*. Se ho ben capito, è diffuso il convincimento che questo emendamento del Governo possa giocare un ruolo di messaggio permissivo nel contesto di una legge che permissiva non è. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto: se non si vuole che vengano introdotte novità, evidentemente dobbiamo concludere che la gestione dei cosiddetti permessi continuerà come si è svolta fino ad oggi. Oggi cosa si verifica? Il giudice che ha preso la misura del soggiorno obbligatorio, caso per caso, deve decidere in merito alla richiesta del soggiornato di spostarsi perché ammalato o per ragioni di famiglia quali gravi lutti. La giurisprudenza, sulla base di questo dato di liceità, ha dato vita ad una pratica lassista. Lo spirito, la filosofia, le ragioni di questo emendamento sono contrarie alla permissività qui lamentata. Potrei, a questo punto, anticipare i tempi della discussione e proporre di eliminare il riferimento ai motivi di famiglia per lasciare solo quello alla salute, ma mi corre comunque l'obbligo di dire qual è la situazione oggi senza questa norma disciplinare.

ANTONIO CARPINO. Il gruppo socialista è favorevole all'articolo aggiuntivo del Governo rafforzato nelle proprie convinzioni sia dalle argomentazioni testé svolte dal ministro, sia da quelle addotte da coloro i quali hanno chiesto il ritiro dell'articolo aggiuntivo medesimo. Infatti, ciascuno degli intervenuti ha ravvisato la necessità di una regolamentazione del permesso di soggiorno. Preciso, inoltre, che siamo favorevoli all'articolo così com'è, per cui saremmo contrari alla cancellazione del riferimento ai motivi di famiglia anticipata dal ministro, visto che ne esistono di veramente gravi e meritevoli di considerazione.

MARCO BOATO. Preannuncio che il gruppo radicale intende astenersi dalla votazione di questo articolo aggiuntivo anche per bilanciare le preoccupazioni reali

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

che possono sorgere rispetto all'uso distorto che può farsene con l'esigenza — sottolineata dal ministro — di prevedere una regolamentazione in assenza della quale le decisioni sono lasciate all'arbitrio di chi ha il potere di decidere.

Ritengo, inoltre, che andrebbe accolto un subemendamento, che mi riservo di proporre, per ridurre da 15 a 5 i giorni di permesso. Esso, infatti, mi sembra più congruo rispetto alle esigenze prospettate visto che 15 giorni di movimento per una persona riconosciuta come pericolosa sono troppi.

LUCIANO VIOLANTE. Propongo di accantonare momentaneamente l'articolo aggiuntivo 10-bis per avere il tempo di valutare la proposta del ministro di cancellare la disposizione relativa ai motivi di famiglia e il subemendamento preannunciato dal collega Boato mirante a ridurre i giorni di permesso da 15 a 5. La mia proposta nasce dalla necessità — da tutti riconosciuta — di evitare in questo campo un intervento lassista; il ministro ha riferito sull'opportunità di regolamentare sin d'ora queste situazioni: risulta, quindi, utile accantonare l'articolo per correggerne il testo nel senso di definire i presupposti sulla base dei quali può essere concesso il permesso. Deve risultare chiaro, infatti, che per godere di questo beneficio, la persona non può essere curata nel luogo del soggiorno obbligato così come devono essere definite le caratteristiche del luogo in cui essa è trasferita. Oltre a questi elementi altri se ne possono precisare: se il Governo accetta di rivedere la questione da questo punto di vista, potremo prendere in considerazione la possibilità di approvare l'articolo aggiuntivo di cui si discute.

Concludendo, propongo di accantonare anche l'articolo aggiuntivo 10-ter in quanto tratta di materia collegata e di continuare l'esame del provvedimento discutendo del 10-quater.

ALFREDO BIONDI. Concordo con quanto detto e proposto dal collega Violante

perché è assolutamente necessario porre in essere una normativa che non si trasformi in una « maglia larga » attraverso la quale il mafioso può passare. Chiedo, quindi, che il testo dell'articolo aggiuntivo sia rielaborato al fine di conferire un maggiore garantismo funzionale alla norma.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di accantonare gli articoli aggiuntivi 10-bis e 10-ter del Governo.

(Così rimane stabilito).

Desidero ricordare ai colleghi che le Commissioni riunite si sono impegnate con la I Commissione affari costituzionali a sottoporle in mattinata gli emendamenti approvati in via di massima affinché esprima il suo vincolante parere. Se si continua a lavorare con questi ritmi, temo che non potremo onorare questo impegno, mentre sarebbe opportuno che concludessimo l'esame degli emendamenti nella mattinata in modo da procedere nel pomeriggio alla loro approvazione definitiva assieme agli articoli di riferimento. Raccomando, quindi, ai colleghi di fare in modo di rispettare questo programma di lavoro.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-quater.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

Gli onorevoli Ricci, Fracchia e Violante hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche agli indiziati di appartenere alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

RAIMONDO RICCI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis — Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza lecita, delle persone nei cui con-

fronti possa essere proposta una misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1.

Le indagini sono effettuate anche sul coniuge, sui figli e su coloro che nell'ultimo quinquennio hanno con loro convivuto; nonché sulle persone fisiche o giuridiche, società, associazioni ed enti del cui patrimonio, risultino poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Per le finalità di cui ai precedenti commi, e con riferimento ai soggetti in esso indicati, il procuratore della Repubblica, il questore o gli ufficiali della polizia tributaria possono richiedere a banche o altri istituti pubblici o privati o all'amministrazione postale, ogni informazione e copia di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini; nonché richiedere le dichiarazioni dei redditi presentate negli uffici finanziari nell'ultimo quinquennio.

Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere, ai fini delle indagini di cui ai commi precedenti, al sequestro a norma degli articoli 338 e 340 del codice di procedura penale ».

Gli onorevoli Ricci, Fracchia e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo comma dell'articolo 12 è aggiunta la seguente frase: « Accertano fra l'altro se le suddette persone siano titolari di licenza di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonché se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori ».

Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro

che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ».

Il terzo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Il procuratore della Repubblica, il questore o gli ufficiali di polizia tributaria possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato, le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale ».

RAIMONDO RICCI. Com'è evidente si tratta di emendamenti in successione riguardanti diversi commi dell'articolo 12. Mi soffermerò, in particolare, su quello al primo comma perché è il più importante. Innanzi tutto devo dire che questi emendamenti vanno letti in relazione all'articolo 13 il cui primo comma riproduce la elencazione di cui al nostro emendamento. Abbiamo ritenuto opportuno, con questo, conferire i poteri di accertamento non soltanto al tribunale nel corso del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ma anche alle autorità richiamate, per l'appunto, nel primo comma dell'articolo 12.

Se così fosse, infatti, se il testo rimanesse invariato, si potrebbe pensare che questo tipo di accertamenti sono effettuati soltanto dal tribunale in sede di integrazione di indagine, non potendoli condurre il procuratore della Repubblica e il questore. È, invece, giusto citare queste indagini come proprie del questore e del procuratore della Repubblica, prevedendo

che, successivamente, il tribunale, ove lo ritenga, possa integrare le indagini svolte dalle altre autorità.

PRESIDENTE. L'onorevole Vernola ha presentato i seguenti subemendamenti agli emendamenti Ricci ed altri al primo e al terzo comma:

Al primo comma, sostituire la parola « lecita » con la parola « illecita ».

Al terzo comma, sopprimere le parole: « o gli ufficiali della polizia tributaria ».

NICOLA VERNOLA. Ho presentato il primo emendamento perché sono del parere che ogni accertamento della polizia o dell'autorità giudiziaria non possa che essere finalizzato all'acclaramento di illeciti. Per ragioni di stile e per evitare distorte interpretazioni è, quindi, più opportuno usare la parola « illecita ».

Per quanto riguarda il secondo emendamento, devo dire che ritengo che l'estensione del potere di indagine in questione al questore è già un passo notevole, perché le indagini potrebbero sempre essere disposte dal magistrato. Estendere, pertanto, questo potere autonomo di indagine all'ufficiale di polizia tributaria mi sembra eccessivo ed in contrasto con quanto previsto dal primo comma che dice: « il procuratore della Repubblica ed il questore competenti procedono anche a mezzo della polizia tributaria a indagini... ». È chiaro che gli ufficiali della polizia tributaria sono soltanto un braccio operativo rispetto alle altre autorità.

LORIS FORTUNA. Sono d'accordo su entrambi gli emendamenti dell'onorevole Vernola.

Per quanto attiene all'autorizzazione ad effettuare sequestri da parte del procuratore della Repubblica agli ufficiali di polizia tributaria, desidero chiedere un chiarimento al Governo, in quanto il potere di conferire tale autorizzazione ai sensi degli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale spetta al giudice ed, a mio parere, non vi è ragione di mutare il titolare di tale potere.

ALFREDO BIONDI. Sono favorevole agli emendamenti presentati dall'onorevole Vernola. Il mantenimento della parola « lecita » al primo comma, tra l'altro, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali, secondo i quali si può procedere ad accertamenti solo in base ad una presunzione di illiceità.

Circa il problema sollevato testé dall'onorevole Fortuna, ritengo che sarebbe forse più opportuno far riferimento alla magistratura e non alla procura della Repubblica in particolare.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo all'onorevole Vernola di considerare l'opportunità di escludere sia l'aggettivazione « lecita » sia l'aggettivazione « illecita », trattandosi di indagini di prevenzione nei confronti di persone sospette, rispetto alle quali la funzione della guardia di finanza è quella di stabilire quale sia la provenienza della fortuna patrimoniale. Ciò potrebbe risolvere il problema senza costringere la guardia di finanza a fare accertamenti cespiti per cespiti.

ALDO RIZZO. Manifesto le mie perplessità sul secondo emendamento, presentato dall'onorevole Vernola.

Mi pare che vi sia grande contraddizione tra quanto è stato detto ieri in quest'aula e quanto oggi viene proposto.

Il significato del quarto comma dell'articolo 12 è quello di dare alla polizia tributaria la possibilità di operare autonomamente accertamenti anche presso banche ed istituti di credito.

Sappiamo che, in questi ultimi tempi, la polizia tributaria ha svolto a Palermo un lavoro rilevante ed estremamente interessante per mettere a fuoco la « mappa » delle attività mafiose, ma ha trovato un ostacolo nell'impossibilità di procedere ad accertamenti presso le banche.

Se stabiliamo che la polizia tributaria intanto può svolgere indagini in quanto vi sia l'autorizzazione della magistratura o del questore, in concreto noi delimitiamo i poteri di accertamento della polizia tributaria.

Il quarto comma ha di mira il lavoro preparatorio già effettuato dalla polizia tributaria in funzione dell'applicazione di una misura di prevenzione. Se stabiliamo che nel corso degli accertamenti la polizia non deve richiedere al procuratore della Repubblica od al questore l'autorizzazione per procedere ad accertamenti presso banche facciamo sì che venga fortemente menomato il lavoro investigativo della polizia tributaria.

Sarebbe opportuno, se si vuole condurre un'azione valida contro la mafia, lasciare il testo del Comitato ristretto.

ALFREDO BIONDI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Violante di eliminare i termini « lecito » ed « illecito » perché lo accertamento della provenienza effettiva obbedisce ad un criterio di carattere preventivo.

Per quanto riguarda la seconda parte ritengo che essa non sia in contraddizione con la prima parte dell'articolo 12, laddove si indicano come titolari dell'iniziativa il procuratore della Repubblica ed il questore. Creare un *tertium genus* significherebbe cadere in un errore e dare luogo ad una discriminazione per le altre forze di polizia. In questo senso mi pare che basti che la guardia di finanza si raccordi con il questore per avere quel titolo di accesso dal quale nasce poi l'ampiezza di tutte le possibilità di verifica.

SILVANO LABRIOLA. Nel dichiararmi d'accordo con l'onorevole Rizzo sull'inutilità di un'autorizzazione preventiva del magistrato, desidero far osservare che si può essere egualmente rispettosi delle prerogative dei giudici nel momento in cui si disegnano meglio le prerogative dell'amministrazione (in questo caso, dell'amministrazione finanziaria), il che non conduce minimamente a consentire espressioni come quelle incautamente usate (stando almeno al *Resoconto sommario*) dall'onorevole Rizzo quando ha ritenuto — senza fondamento, senza ragione e senza che vi fosse un consenso a tali affermazioni nella dichiarazione che abbiamo fatto — di

parlare, stoltamente, di « linciaggio della magistratura » che noi avremmo compiuto ieri sera.

TARCISIO GITTI. Concordo sull'eliminazione, dopo la parola « provenienza », delle parole « lecita o illecita », precisando che, essendo questi accertamenti finalizzati ad una iniziativa giudiziaria da parte del procuratore della Repubblica, o ad un'iniziativa paragiudiziaria ed amministrativa come la proposta di applicazione di misure di prevenzione, è chiaro che il punto di riferimento e l'ancoraggio costituzionale restano garantiti.

Per lo stesso motivo devo dire al collega Rizzo che quanto egli ha detto non ha nulla a che vedere con la problematica vera perché questo articolo nasce dalla necessità di dotare il giudice ed il questore di tutti gli strumenti consentiti dalla legge. Pertanto, prevedere al quarto comma un potere autonomo della polizia tributaria significherebbe rompere il raccordo che è stato costruito con questo articolo.

La polizia tributaria non può disporre l'applicazione di misure di prevenzione, né può proporre al titolare della proposta, che è il questore, di indirizzarla al tribunale.

Non si tratta di ridurre i poteri della polizia tributaria, bensì di coordinare e di raccordare queste iniziative.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Vernola se accetta la proposta di trasformare il suo subemendamento sostitutivo al primo comma in subemendamento espressivo della parola « lecita ».

NICOLA VERNOLA. La accetto.

RAIMONDO RICCI. Per quanto concerne il secondo emendamento dell'onorevole Vernola (quello relativo ai compiti della polizia tributaria) devo dichiararmi d'accordo con l'onorevole Rizzo e con l'onorevole Labriola.

Credo che non esista una contraddizione all'interno di questo articolo 12 perché

al primo comma esso stabilisce molto chiaramente che l'iniziativa delle indagini relative al provvedimento di prevenzione, anche e particolarmente per quanto attiene alle indagini di carattere patrimoniale, finanziario, economico, valutario e fiscale in senso lato, appartiene al procuratore della Repubblica ed al questore. Questo è scritto a tutte lettere. E si aggiunge che in relazione a queste indagini — come è naturale e come speriamo che finalmente avvenga — dovrà essere data una delega alla polizia tributaria: tanto è vero che si specifica che queste indagini verranno svolte a mezzo della polizia tributaria.

Però è chiaro che indagini di questo tipo saranno fatalmente, molto spesso, di carattere generale, quasi delle direttive di indagine: indagare sul patrimonio o su parte del patrimonio di questa o quell'altra persona, sulla situazione di una certa società, sui flussi finanziari che quella tal persona avrà avuto presso quel certo istituto di credito, e così via.

Quindi non esiste una contraddizione tra questa iniziativa di indagine, spettante ai soggetti legittimati alla prevenzione, e le specifiche indagini che possono essere svolte dalla polizia tributaria, cui spettano i poteri previsti al terzo comma dell'articolo 12, in particolare quelli di richiedere documentazione ad altri istituti, di estrarne copia e di procedere al sequestro, sempre nell'ambito delle indagini disposte dai titolari delle stesse.

Mi pare che la richiesta di soppressione che è stata formulata non tenga conto del collegamento tra il primo e il terzo comma dell'articolo 12 che, nel suo complesso, lascia alla polizia tributaria quei poteri che è giusto che essa abbia.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Rispondo alla precisazione richiesta dall'onorevole Fortuna; mi pare che vi sia una sorta di armonia tra il primo ed il quarto comma, laddove si individua il procuratore della Repubblica come il soggetto abilitato a poter fare il sequestro. Si tratta di una fase di indagine. Per altro, i poteri

del giudice sono quelli stabiliti dalla legge, che restano intatti, quando è incardinato un determinato processo. Perciò mi sembra giusto lasciare, al quarto comma, i poteri previsti per il procuratore della Repubblica.

PRESIDENTE. Prego i relatori di esprimere il loro parere sugli emendamenti presentati all'articolo 12.

FRANCESCO MARTORELLI, Relatore per la IV Commissione. Sono favorevole al subemendamento soppressivo della parola « lecita », al primo comma, come pure ai tre emendamenti degli onorevoli Ricci, Fracchia e Violante.

Non sono invece d'accordo sulla sottrazione, agli ufficiali della polizia giudiziaria, di un'autonomia nelle iniziative presso le banche ed altri istituti di credito, di cui al secondo subemendamento Vernola.

GIOVANNINO FIORI, Relatore per la II Commissione. Sono anch'io favorevole alla soppressione del termine « lecita », e così pure agli emendamenti presentati dal gruppo comunista, compreso l'ultimo, ma salvo il subemendamento Vernola.

Sono infatti favorevole a quell'emendamento Vernola che modifica la parte relativa ai poteri degli ufficiali della polizia tributaria. A questo riguardo, vorrei far presente che, nell'ultima parte dell'articolo, si fa riferimento all'articolo 338 del codice di procedura penale, che concerne il rispetto del segreto epistolare e telegrafico. Evidentemente i poteri riconosciuti all'autorità giudiziaria ed ai questori in questo caso investono la violazione di tale segreto, ma rispettano la norma costituzionale che consente tale violazione solo ai fini del perseguimento della giustizia penale. Se non erro, inoltre, l'articolo 338 precisa che, quando al sequestro procede un ufficiale della polizia giudiziaria, si deve rimettere al giudice, ad esempio, l'oggetto della corrispondenza, senza aprirla e prendere visione, proprio come garanzia del rispetto di quel principio costituzionale. Perciò proprio qui vedo una ragione in più per accogliere l'emendamento pre-

sentato, sull'argomento, dal collega Vernola: anzi, potremmo anche non fare differenze, e parlare solo degli ufficiali della polizia giudiziaria.

ANGELO MARIA SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi associo alle opinioni testé espresse dal relatore Fiori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Vernola all'emendamento al primo comma a firma Ricci ed altri. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Ricci, Fracchia e Violante al primo comma. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Ricci ed altri al secondo comma, favorevoli i relatori ed il Governo. *(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Vernola all'emendamento al terzo comma, aggiuntivo delle parole « anche a mezzo polizia tributaria ». *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma a firma Ricci, Fracchia e Violante, parere favorevole dei relatori e del Governo. *(È approvato).*

MARCO BOATO. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 12 con le modifiche testé apportate. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Dopo l'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-ter. — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle mi-

sure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente. Accerta altresì se la persona denunciata è titolare di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, di concessioni di acque pubbliche e di diritti ad esse inerenti, nonché se risulta iscritta ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato, il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione, risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che si presume siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro.

Il sequestro è revocato dal tribunale con il decreto che respinge la proposta di applicazione della misura di prevenzione o nel caso in cui è dimostrata la legittima provenienza dei beni.

Se risulta che la titolarità dei beni sequestrati appartiene a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica

o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma ».

Gli onorevoli Violante, Fracchia e Ricci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo comma dell'articolo 13 sopprimere le parole da « accerta altresì » a « costruttori ».

Il secondo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Il tribunale anche d'ufficio, in qualunque stato o grado del procedimento, ordina il sequestro dei beni di cui la persona inquisita può disporre sia direttamente che indirettamente, quando sussistono fondati indizi che essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ».

Nel quarto comma dell'articolo 13 le parole: « con il decreto che respinge » sono sostituite con le parole: « quando è respinta » e le parole: « nel caso in cui » sono sostituite con la parola: « quando ».

Nel quinto comma dell'articolo 13 le parole: « la titolarità dei beni sequestrati appartiene » sono sostituite con le parole: « i beni sequestrati appartengono ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina

con decreto motivato, il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che, sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego ».

RAIMONDO RICCI. La modifica che proponiamo al secondo comma dell'articolo 13 ci sembra piuttosto importante. Fermo restando il concetto espresso in questo emendamento — con una sistemazione dal punto di vista formale che potranno valutare i colleghi — si ritiene da parte nostra opportuno escludere il riferimento ai casi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 marzo 1975, n. 152 (cioè la legge « Reale »), che riguardano la sospensione dell'amministrazione dei beni nei confronti delle persone sottoposte a procedimenti di prevenzione.

Se abbiamo un obbligo di sequestro ed una conseguente confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione e contemporaneamente lasciamo in vita l'istituto della sospensione dell'amministrazione dei beni, previsto dalla legge Reale, il quale sostanzialmente si basa sugli stessi presupposti che danno luogo al sequestro e alla confisca, non facciamo altro che creare confusione di carattere normativo. Con un emendamento successivo proporremo la soppressione degli articoli 22, 23 e 24 della legge Reale, sul presupposto che questo istituto in pratica non è stato mai attuato, non ha mai funzionato; si tratta quindi di un istituto che in relazione alla normativa da approvare non solo crea confusione, ma è addirittura inutile dal punto di vista della pratica attuazione della stessa.

LUIGI DINO FELISETTI, *Presidente della IV Commissione*. Su queste ultime osservazioni non sono d'accordo. Il fatto di non aver mai dato applicazione dal 1975

ad oggi al complesso dell'istituto della sospensione cautelare dell'amministrazione dei beni, non è un motivo valido per dire che l'istituto non trova applicazione pratica.

Probabilmente il discorso dovrebbe andare oltre nel senso di chiederci il perché di questa situazione. Sul piano logico — volendo rafforzare un poco il concetto — dovremmo supporre che il sequestro dei beni potrebbe avere la stessa sorte.

A parte questo, i due istituti sono distinti; l'una, la sospensione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge Reale presumendo una sorta di amministrazione controllata a durata quinquennale, con ampia possibilità di continuare la gestione dell'amministrazione patrimoniale, ma sostituendosi al suo titolare il commissario nominato *ad hoc*: è quindi un'amministrazione controllata, un istituto ben diverso da quello del sequestro che ha natura completamente differente ed è un elemento probabilmente molto più stringente e cogente di quanto non sia l'amministrazione controllata. Quindi, ciò risponde a due finalità diverse. Sotto questo profilo mi sembra corretto l'emendamento del Governo in cui all'inizio si dice: « Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 », e cioè la legge Reale, piuttosto che introdurre solo il sequestro, eliminando l'applicazione delle norme dell'amministrazione controllata di cui agli articoli della legge Reale.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo sugli emendamenti Violante ed altri, anche se mi pare che all'emendamento Violante ed altri sostitutivo del secondo comma sia opportuno sopprimere l'inciso: « in qualunque stato o grado del procedimento », perché si fa riferimento ad una specifica autorità giudiziaria.

RAIMONDO RICCI. Siamo d'accordo su questa modifica.

ALDO RIZZO. Per quanto concerne lo emendamento del Governo, nella motiva-

zione che l'accompagna viene precisato che si ritiene opportuna una diversa formulazione del secondo comma, perché manca ogni indicazione degli elementi di valutazione e di giudizio in base ai quali il tribunale dovrebbe desumere che i beni siano di provenienza illecita. Nel testo del Comitato ristretto si precisa che il tribunale dovrebbe operare sulla base della presunzione, mentre in quello del Governo si fa riferimento alla sussistenza di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati.

Ora, se questo specifico riferimento dovesse essere l'unico indizio, allora potrebbe trovare una sua giustificazione, ma poiché si dice: « come la notevole sperequazione... », è chiaro che la specificazione fatta dal Governo è puramente indicativa, si fa cioè un esempio, un'ipotesi, quella in cui ci sia una notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati dei mafiosi. Quindi, si lascia spazio all'esistenza di altri possibili indizi che portino alla stessa conclusione. Allora mi chiedo se non sia il caso di lasciare invariato il testo del Comitato ristretto, poiché nell'emendamento del Governo, malgrado quanto viene precisato nella motivazione, non sono chiariti quali potranno essere gli indizi che effettivamente possono portare all'adozione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria: si fa soltanto una esemplificazione, una indicazione lasciando spazio ad altre ipotesi e situazioni che possono concretizzare gli indizi che giustificano l'adozione del provvedimento. Quindi, ritengo che sarebbe il caso di lasciare il testo così come è stato elaborato dal Comitato ristretto e, per quanto riguarda l'emendamento del Governo, fare riferimento soltanto a sufficienti indizi sopprimendo l'inciso: « come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati », perché è evidente che il primo rilevante indizio che sarà preso in considerazione dall'autorità giudiziaria sarà la notevole sperequazione fra redditi e tenore di vita.

Vorrei approfittare di questa occasione per esprimere la mia meraviglia per le affermazioni fatte prima dall'onorevole Labriola, perché non ho parlato di linciaggio della magistratura, ma ho detto che anch'io riconoscevo che vi sono stati magistrati che hanno colluso con la mafia e mi sono riferito ad un provvedimento recentemente adottato dal Consiglio superiore della magistratura. Mi dispiace che nel resoconto sommario si faccia riferimento ad una frase che non è stata pronunciata.

TARCISIO GITTI. Sono d'accordo con il collega Rizzo sulla soppressione delle parole: « in qualunque stato o grado del procedimento » e con il presidente Felisetti sul mantenimento degli altri istituti: il fatto che non siano stati applicati non dovrebbe indurci ad abolirli, anzi dobbiamo avere il coraggio di usare gli strumenti che esistono. Voterò a favore dell'emendamento del Governo per quanto attiene all'indicazione di un criterio in base al quale avviene l'applicazione di queste misure. Vi è una sostanziale coincidenza fra il testo dell'emendamento di cui è firmatario l'onorevole Ricci, dove si parla di fondati indizi, e quello del Governo che fa riferimento a sufficienti indizi. Aggiungo che ritengo opportuna anche la esemplificazione fatta nel testo del Governo perché, in sostanza, si stabilisce un criterio verificatosi il quale il tribunale automaticamente dovrà ricorrere all'applicazione di queste misure, e mi sembra significativo che l'esemplificazione riguardi anche i redditi dichiarati o apparenti. Ritengo che questo esempio sia opportuno e precostituisca una base legittima in sede di controllo del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

LUCIANO VIOLANTE. In ordine alla questione relativa agli articoli 22, 23 e 24 della legge Reale, cui si è riferito il collega Felisetti nel suo intervento, voglio dire che il fatto che per sette anni questa misura sia stata applicata una sola volta e poi revocata, come sa il sottosegretario Sanza, essendosi dimostrata asso-

lutamente impraticabile, è il segno che la direttiva in cui si muovevano tali articoli era giusta, ma in realtà l'applicazione, per come era strutturata, era tale da non consentire una efficacia reale. Ora, a questo punto, se non vogliamo intervenire complessivamente sugli articoli 22, 23 e 24 abrogandoli, come proponiamo con un nostro emendamento, mi sentirei di proporre ai colleghi di accantonare l'operatività di tali articoli in questa materia, nel senso che non stabiliamo un concorso di misure fra amministrazione controllata, da un lato, e questo tipo di provvedimento, dall'altro, dal momento che è indubbio che in questa situazione ci saranno spinte molto forti perché assuma priorità la questione dell'amministrazione controllata piuttosto che quella del sequestro. Però la prima, per come è strutturata negli articoli 22, 23 e 24, si presta ad essere non utilizzata o male utilizzata, per cui vorrei proporre ai colleghi di lasciare tali articoli per i casi e la prevenzione normali, stabilendo invece un intervento ristretto alla categoria dei mafiosi e, per quanto riguarda questa categoria, fissare la esclusività dell'intervento patrimoniale a quanto viene previsto in questa legge. Se i colleghi fossero d'accordo, credo che si potrebbe facilmente arrivare a questo tipo di provvedimento.

LUIGI DINO FELISETTI, *Presidente della IV Commissione*. Se non ho compreso male, lei propone la soppressione delle parole: « Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ».

LUCIANO VIOLANTE. Esatto.

ALDO RIZZO. Quell'inciso non è necessario se si fa salva la disciplina della legge del 1956.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento del Governo al secondo comma dell'articolo 13, in quanto ritengo che l'indicazione, come indizio, del-

la notevole sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati possa risultare un elemento fuorviante in indagini di questo genere.

Esprimo, invece, parere favorevole agli emendamenti presentati dagli onorevoli Violante, Fracchia e Ricci che propongono una dizione migliore rispetto a quella del testo del Comitato ristretto.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo e parere contrario agli altri emendamenti presentati dagli onorevoli Violante, Fracchia e Ricci. Vorrei ricordare che, in sede di Comitato ristretto, avevamo deciso di mantenere l'istituto della sospensione dell'amministrazione dei beni personali riconoscendo che i campi applicativi delle due norme sono sostanzialmente diversi. Il sequestro e la confisca conseguente, infatti, attengono ai beni di provenienza illecita, mentre la sospensione dall'amministrazione personale dei beni attiene ai beni lecitamente posseduti, ma che si suppone possano essere utilizzati per fini illeciti. Sono, infine, favorevole all'ultimo emendamento Violante ed altri che è di carattere puramente formale.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento al primo comma a firma Violante ed altri; contrario all'emendamento al secondo comma degli stessi firmatari, rispetto al quale mantiene il suo testo; è, infine, favorevole agli altri emendamenti.

ALFREDO BIONDI. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal gruppo comunista, anche a quelli che non hanno trovato l'adesione dei relatori e del rappresentante del Governo, perché mi paiono più aderenti alla struttura dell'articolo.

Vorrei, però, riflettere con il collega Violante sulla proposta relativa agli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, per considerare se, in relazione alla diversità ed alla natura di si-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

tuazioni economiche ed occupazionali, in relazione a problemi che ineriscono ad attività che non sarebbero di per sé illecite, ma che lo diventano a cagione del loro titolare, non costituisca una visione riduttiva del problema; infatti, in questo quadro, la differenza tra sequestro ed amministrazione controllata tolta al titolare, con dei rapporti che la società può continuare ad esplicare, mi sembrerebbe un errore, per cui non vi sarebbe una coesistenza competitiva, ma una coesistenza che avrebbe una sua realtà: in un caso si amministrerebbe ciò che già esiste, nell'altro si procederebbe al sequestro.

LUCIANO VIOLANTE. Condividendo la osservazione del collega Biondi bisognerebbe rovesciare l'impostazione attuale privilegiando il provvedimento di sequestro e, laddove non esistono i presupposti per questo, procedere all'amministrazione controllata. In realtà, invece, nel testo che stiamo esaminando si privilegia quest'ultima al punto che, ove esista questa, non si può procedere al sequestro. Sarei, però, senz'altro d'accordo nel rovesciare l'impostazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che non si tratta di due misure la cui alternativa d'uso sia rapportata ad un apprezzamento discrezionale del magistrato, ma di due mezzi che si attagliano a due situazioni diverse ricorrendo l'amministrazione controllata ove ci sia il sospetto sulla persona, ma non sui beni, ricorrendo il sequestro quando sia il bene quello di cui si dubita essere di provenienza delittuosa. In sostanza, l'uno colpisce la persona, l'altro il bene come tale, per cui non c'è discrezionalità d'uso, ma identificazione di due situazioni diverse.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Violante, Fracchia e Ricci al primo comma, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Violante, Fracchia e Ricci al secondo comma, favorevole il relatore Martorelli, contrari il relatore Fiori ed il Governo.

(È respinto).

Per quel che riguarda la eventuale sostituzione dell'onorevole Mario Raffaelli, devo far notare ai colleghi del gruppo socialista che, se fosse presente, voterebbe logicamente una volta sola per cui, se lo si volesse sostituire, potrebbe essere sostituito con un solo deputato.

ELVIO ALFONSO SALVATORE. In questo modo, però, verrebbe alterato il peso del gruppo socialista nell'ambito delle Commissioni riunite.

LORIS FORTUNA. Se le due Commissioni fossero riunite separatamente, la volontà del gruppo socialista si esprimerebbe con due voti. Ora non bisogna dimenticare che le Commissioni riunite non formano un corpo nuovo ed a sé stante, bensì sono soltanto la somma dei rispettivi componenti. Se si vietasse la eventuale doppia sostituzione dell'onorevole Mario Raffaelli, verrebbe a mancare un voto del gruppo socialista, che questa volta, contrariamente al solito, viene accusato di essere eccessivamente rappresentato.

PRESIDENTE. Se il gruppo socialista deciderà di operare effettivamente questa sostituzione e ci si trovasse in presenza di votazioni in cui la differenza di un voto risultasse determinante potremmo interpellare la Presidenza della Camera.

Per il momento, proseguiamo nei nostri lavori.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del secondo comma, favorevole il relatore per la II Commissione, contrario il relatore per la IV Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri al quarto comma, favorevoli relatori e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri al quinto comma, favorevoli i relatori ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

Dopo l'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-quater. — Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è inserito il seguente articolo:

« ART. 3-bis. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, di-

spone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma a titolo di cauzione, di tale entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla prestazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto, con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale, sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Il tribunale ordina la restituzione del deposito o la liberazione delle garanzie con il decreto che respinge la proposta di applicazione della misura di prevenzione o alla cessazione di questa, quando applicata.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione su beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di proce-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

dura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari ».

Gli onorevoli Fracchia, Ricci e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Chiunque avendo fatto istanza ai sensi del comma precedente non ottempera nel termine fissato dal tribunale all'ordine di deposito o non offre le garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni ».

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia ».

ALDO RIZZO. Capisco i motivi che sono alla base della presentazione dell'emendamento sostitutivo del quarto comma, cioè l'intento di rendere meglio comprensibile il significato delle disposizioni in esso contenute, ritengo, però, che il testo proposto dal Comitato ristretto sia preferibile, in quanto contiene un riferimento al provvedimento assunto dal tribunale e non sol-

tanto un riferimento al presentatore della istanza.

LORIS FORTUNA. Mi sembra abbastanza complicato inserire nel nostro sistema una misura di prevenzione a cui si accompagna la contemporanea richiesta di un deposito in danaro. Sono del parere che non possano essere applicate contemporaneamente due sanzioni. Se così deve essere, almeno si dica con chiarezza che chi è indiziato di svolgere attività mafiose viene fatto oggetto di un provvedimento preventivo e in più deve dare del denaro allo Stato.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Il deposito adempie in questo caso alla finalità di restituire una garanzia rispetto agli obblighi degli interessati.

Per quanto riguarda l'emendamento al quinto comma, ritengo fondate le considerazioni dell'onorevole Rizzo e che si debba più opportunamente fare riferimento « all'interessato » che presenta l'istanza.

LUCIANO VIOLANTE. Accolgo la proposta dell'onorevole Martorelli di sostituire nell'emendamento al quarto comma la parola « chiunque » con le parole « l'interessato che ». Si tratta di una modifica formale.

In ordine al problema della cauzione, ritengo di poter rispondere all'onorevole Fortuna citando l'articolo 282 del codice di procedura penale, che stabilisce la cauzione per garanzia rispetto a certi obblighi.

ALDO RIZZO. No; è a garanzia dell'ottemperanza degli obblighi.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole al mantenimento del testo del Comitato ristretto.

Mi pare che le argomentazioni espresse da altri colleghi per sostenere l'opportunità di questa formulazione siano pienamente valide.

Indubbiamente la cauzione, in questo caso, è cauzione di buona condotta. È

un istituto nuovo che viene introdotto per garantire il rispetto degli obblighi da parte di coloro i quali sono destinati al soggiorno obbligato.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole al mantenimento del testo del Comitato ristretto. Pertanto, esso è contrario al primo emendamento e favorevole al secondo emendamento.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo aggiungere che se dovesse essere approvato il primo emendamento vi sarebbe bisogno di un ulteriore emendamento di raccordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al quarto comma, al quale si è dichiarato favorevole il relatore Martorelli e si sono dichiarati contrari il relatore Giovannino Fiori ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento al quinto comma, al quale si è dichiarato contrario il relatore Giovannino Fiori e cui si sono dichiarati favorevoli il relatore Martorelli ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, in linea di principio.

ART. 16.

Dopo l'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è inserito il seguente articolo:

« ART. 3-ter. — I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli

2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-bis del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-ter e 226-quater, primo, secondo, ter-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

zo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Gli onorevoli Ricci, Violante e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: « comportamenti », con le parole: « attività o comportamenti ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il penultimo comma.

Gli onorevoli Violante, Fracchia e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole da « il quale » alla fine.

MARCO BOATO. Personalmente sono assolutamente contrario alla soppressione dell'ultima parte dell'articolo perché ritengo che nel momento in cui si incentiva la pratica delle intercettazioni telefoniche l'ultimo comma di questo articolo sia il minimo di norma garantistica rispetto, appunto, a tale pratica. Sopprimere anche tale parte mi pare, pertanto, molto grave perché può dare luogo ad un'utilizzazione distorta degli strumenti a disposizione.

VINCENZO TRANTINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale è assolutamente contrario alla soppressione dell'ultima parte dell'articolo 17. Quel che ne conseguirebbe, infatti, sarebbe il pericolo di un uso

perverso delle registrazioni che rappresenterebbe una vera e propria mina vagante contro ogni sistema garantistico.

LORIS FORTUNA. Sono d'accordo con l'onorevole Boato. Non si capisce la ragione per cui si chiede la soppressione della parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 17.

Se non fosse disposta la distruzione delle registrazioni, si rischierebbe di avere un nuovo SIFAR, con le cartelle personali in giro e tutti i ricatti possibili ed immaginabili. Dobbiamo, invece, mantenere una struttura di garanzia una volta che si siano ottenuti elementi utili per la prosecuzione delle indagini.

LUCIANO VIOLANTE. Abbiamo proposto la soppressione della parte finale dell'ultimo comma soltanto perché esiste nel nostro ordinamento una previsione di questo genere: quella di cui all'articolo 226-sexies del codice di procedura penale.

Perché, dunque, si dovrebbe garantire più il mafioso che il cittadino comune? Perché si dovrebbero distruggere le intercettazioni telefoniche riguardanti i mafiosi, quando quelle riguardanti i comuni cittadini non sono distrutte?

ALDO RIZZO. Il penultimo comma dell'articolo 17 recepisce, in buona sostanza, il contenuto del penultimo comma dell'articolo 226-sexies del codice di procedura penale.

A prescindere da qualunque valutazione circa l'opportunità di mantenere delle misure di prevenzione, non troverebbe giustificazione il divieto contenuto nel codice di procedura penale. Si tratta di accertamenti i quali vengono fatti non in sede di processo penale bensì al fine di una misura di prevenzione.

Non vedo per quale motivo eventuali accertamenti, operati in sede di intercettazioni telefoniche, e che mettano in evidenza l'esistenza di reati, non debbano essere utilizzati dal procuratore della Repubblica per promuovere un'azione pena-

le. Né vedo l'opportunità di un accostamento con il procedimento giudiziario, e perché la norma, già contenuta nell'articolo 226-sexies del codice di procedura penale debba essere recepita anche in sede di procedimento per misure di prevenzione. Ecco perché chiedo la soppressione del penultimo comma dell'articolo 17.

MARCO BOATO. Credo che l'emendamento soppressivo del penultimo comma dell'articolo costituisca un fatto molto grave. Mi sembra sbagliato, in una materia del genere, usare la terminologia del collega Violante, che afferma, in presenza di disposizioni di carattere garantistico, che così si vogliono agevolare i mafiosi; infatti, in tal modo, si dà già per accertato quello che accertato ancora non è.

Del resto, anche il Comitato ristretto — cui pure il collega Rizzo ha partecipato — ha recepito la disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 226-sexies del codice di procedura penale, riprodotta nel penultimo comma dell'articolo in esame. Ciò detto, insisto nell'affermare che il non distruggere le intercettazioni telefoniche — eseguite puramente al fine di poter proseguire le indagini — significa dar luogo a possibili usi distorti delle intercettazioni medesime, devianti, direi mafiosi, pericolosi. Se si deciderà il contrario, vuol dire che la finalità da raggiungere è un'altra, poiché ritengo che non vi può essere alcuna violazione di garanzie elementari. In questa Repubblica, la lotta politica è stata basata sulle intercettazioni telefoniche, e ricordiamo tutti che nel 1973 su tale argomento si è condotta una battaglia, ma poi si è fatto marcia indietro. Capisco che si possa introdurre questa norma per indagini di polizia giudiziaria, ma ci deve essere quel minimo di garanzia costituito dal divieto di utilizzo all'esterno a fini processuali, già previsto dal citato articolo 226-sexies, il che significa implicitamente la distruzione delle intercettazioni. Ciò al fine di utilizzarle per gli scopi per cui sono state ufficialmente disposte.

Sono quindi contrario all'abrogazione sia dell'ultimo comma sia del penultimo comma, come proposto — e me ne meraviglio — dal collega Rizzo.

VINCENZO TRANTINO. Di solito — e lo si verifica nella prassi quotidiana — gli avvocati sono più garantisti dei magistrati. Ad esempio, la lettera dell'articolo 225 del codice di procedura penale non prescrive tassativamente che l'interrogatorio dell'indiziato di reato (ed è qualcosa di più importante delle intercettazioni) non possa essere utilizzato in alcun modo, qualora sia sprovvisto delle garanzie previste per l'interrogatorio stesso.

Non si capisce, quindi, perché introdurre queste misure surrettizie, quando neppure l'interrogatorio può essere usato. L'emendamento Rizzo è contro la logica del sistema processuale vigente, e consente una manovra arbitraria in più, che certamente non può essere accolta.

CARLO CASINI. Sono favorevole agli emendamenti soppressivi del penultimo e ultimo comma proprio perché anch'io sono un magistrato. La legge del 1974 sulle intercettazioni telefoniche nacque all'insegna del concetto che non si può tener conto delle intercettazioni stesse se non con il riferimento al reato per cui si procede. Ora, è assurdo che non si possa tenerne conto se da esse risulta qualche altra cosa, sulla materia di cui ci stiamo occupando: noi stiamo parlando di mafia, e stiamo cercando degli strumenti di natura sostanzialmente eccezionale per colpire tale fenomeno.

Il mio convincimento è che un fenomeno criminoso come la mafia non lo si colpisce con i poliziotti e le macchine blindate, ma affrontando il problema delle infiltrazioni mafiose. Occorre dunque avere strumenti di carattere alternativo, che siano sufficientemente penetranti. Rinunciare, nell'ambito di una lotta che ha bisogno di verità, ad una qualsiasi verità che possa emergere nel corso delle intercettazioni, significa privarsi di uno strumento di lavoro importante.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole al mantenimento del testo dell'articolo, per una semplice considerazione. Credo che le intercettazioni telefoniche che possono essere disposte dal magistrato nei confronti di chi è obbligato al soggiorno non impediscano al magistrato stesso — qualora attraverso le intercettazioni egli raccolga elementi, che possano far constatare il compimento di un reato, o l'intento criminoso — di svolgere indagini, sulla base delle notizie così ottenute, consentendo la salvaguardia di un principio che mi pare debba essere difeso, anche in questo caso. Infatti, bisogna sempre partire dal presupposto che, se non c'è un procedimento penale in atto, le intercettazioni non sono legittime.

Anche l'articolo 226-sexies del codice di procedura penale dice in modo esplicito — se non erro — che gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini, e sono privi di valore processuale. Ritengo quindi che questo principio debba essere mantenuto.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contrario alla soppressione del penultimo comma poiché sono convinto che sia importante specificare che gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini professionali. Si tratta cioè di una garanzia; non possono essere questi elementi utilizzati per altre finalità che non siano quelle della prosecuzione delle indagini.

Mi rendo conto delle preoccupazioni che alcuni colleghi hanno manifestato circa queste intercettazioni che sconfinano nella vita privata, tuttavia voglio ricordare la realtà del mondo della mafia, gli interessi mafiosi, l'oscurità nella quale si muovono gli intriganti, in questo senso anche un indizio telefonico può essere importante. Le situazioni di fatto possono consigliare, e consigliano secondo me, di non distruggere le registrazioni che non devono però

essere utilizzate per fini diversi e soprattutto per fini processuali. Entro questo ambito, che è di opportunità, sono favorevole agli emendamenti proposti dai colleghi Violante, Fracchia e Ricci, mentre sono contrario alla soppressione del penultimo comma proposta dall'onorevole Rizzo.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole al primo emendamento Violante ed altri e contrario al secondo emendamento e all'emendamento soppressivo del collega Rizzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri al primo comma sul quale ha espresso parere negativo il relatore per la II Commissione, e parere positivo il relatore per la IV Commissione ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo soppressivo del penultimo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri all'ultimo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

L'onorevole Boato ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17-bis.

Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse ed ogni loro trascrizione sia pure parziale.

MARCO BOATO. Confermo la mia posizione. Ritengo molto pericoloso affermare

che norme di carattere garantista siano a favore di qualcuno dei mafiosi o presunti tali poiché si tratta di norme a tutela degli elementi base dello stato di diritto, norme applicabili nei confronti di chiunque.

Sono d'accordo con l'onorevole Violante nel senso che ci possono essere preoccupazioni rispetto all'articolo 226-sexies del codice di procedura penale, ricordo però — senza polemizzare con nessuno — che questa norma è stata introdotta dopo il sequestro dell'onorevole Moro. Si trattava di una norma che aveva finalità di emergenza eccezionale, tanto che da molti giuristi è stata ritenuta al limite della Costituzione (io penso che l'abbia superato).

Da questo punto di vista non ritengo di fare un piacere ai mafiosi, bensì di stabilire una elementare norma di sbarramento. Ritengo, però, che, passata quella emergenza del 1978 che giustificò la norma contemplata nell'articolo 226-sexies del codice di procedura penale, sia necessario non sopprimere tale norma, ma renderla omogenea con quella prevista nell'articolo 17 che riguarda la prevenzione dell'attività mafiosa. In sostanza, accogliendo in positivo e non in negativo l'osservazione del collega Violante, propongo di omologare la norma testé approvata con quella contenuta nell'articolo 226-sexies del codice di procedura penale attualmente in vigore. La lotta contro il terrorismo e la criminalità mafiosa va fatta con durezza, coerenza e penetrazione, ma stabilendo quelle elementari garanzie non solo a tutela del singolo cittadino inquisito, ma anche delle basi elementari dello Stato di diritto.

Per questo motivo propongo di approvare l'articolo aggiuntivo all'opposizione e alla maggioranza: non ci dovrebbero essere differenze perché, visto che l'articolo 17 è stato approvato in quel testo, è esigenza elementare della maggioranza che l'ha mantenuto, e ha fatto bene, e dell'opposizione, che ha sollevato con l'intervento dell'onorevole Violante questa eventuale disponibilità di trattamento, rendere assolutamente omogeneo il trattamento di qualunque forma di criminalità organizzata.

ALDO RIZZO. Comprendo bene le ragioni per cui l'onorevole Boato, dopo l'approvazione del penultimo comma dell'articolo 17, ritiene coerente che si modifichi anche l'ultimo comma dell'articolo 226-sexies del codice di procedura penale, ma, se si approvasse la norma proposta dall'onorevole Boato, arriveremmo ad un assurdo in concreto, perché nell'articolo 17 intanto si può parlare di distruzione del materiale in conseguenza delle intercettazioni telefoniche in quanto ci troviamo in sede di misure di prevenzione.

MARCO BOATO. Allora non era una norma a favore dei mafiosi. Bisognava dirlo prima.

ALDO RIZZO. Un grosso processo di mafia contro 114 mafiosi, cominciato dopo l'assassinio di Scaglione, è caduto al dibattimento proprio per l'articolo 226-sexies, perché tutto il materiale che era stato raccolto a carico dei mafiosi derivava da intercettazioni telefoniche disposte dalla questura di Milano in un altro processo, per cui i mafiosi sono stati mandati tutti quanti a casa. Questo è il reale garantismo dell'articolo 226-sexies. Non voglio entrare nel merito, ma nel penultimo comma dell'articolo 226-sexies non potremmo mai dire che viene ordinata la distruzione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, perché il procuratore della Repubblica non potrebbe fare altro. Quindi, quello che si chiede dall'onorevole Boato è un assurdo. In sede di misure di prevenzione si chiede la distruzione nel caso in cui non sia materiale utile per le indagini, mentre nell'articolo 226-sexies si dice che il materiale raccolto deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, ed è evidente che il materiale non può essere distrutto, perché il procuratore della Repubblica, sulla base di quel materiale, probabilmente inizierà l'azione penale. Se si disponesse che anche in quel caso si deve avere la distruzione, significherebbe che le intercettazioni telefoniche sono state disposte inutilmente.

MARCO BOATO. Mi ritengo completamente soddisfatto, ma avrei preferito che il collega Rizzo avesse fatto queste dichiarazioni prima di votare il precedente articolo. Gli onorevoli Rizzo e Violante hanno spiegato che in realtà non vi era un trattamento di favore per i mafiosi (mi sentirei ribollire nel mio intimo se pensassi di votare una norma a favore dei mafiosi), ma una natura giuridica differente dell'articolo 226-sexies rispetto all'articolo 17. Avrei preferito che i colleghi Rizzo e Violante avessero detto tutto questo prima della votazione dell'articolo precedente. Ad ogni modo, chiarito questo punto e visto che la mia volontà di lottare contro la mafia non è inferiore di un centimetro rispetto a quella dei colleghi Rizzo e Violante e la mia preoccupazione garantista forse è maggiore di quella che hanno gli stessi colleghi (non la sento come un'offesa a me stesso, ma come un merito), ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

(È approvato).

ART. 19.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — Le pene stabilite per i delitti previsti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634,

635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ».

(È approvato).

Gli onorevoli Reggiani e Belluscio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo 19-bis:

ART. 19-bis.

Quando nel corso di operazioni di pubblica sicurezza volte alla prevenzione ed alla repressione del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, in relazione ai precedenti penali e giudiziari e in genere alla loro condotta e tenore di vita, si imponga la verifica della esistenza di fondati indizi idonei a provarne la appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le 48 ore. Ove gli indirizzi risultino infondati il fermato è immediatamente liberato.

MARCO BOATO. Faccio una dichiarazione di voto contraria dicendo che mi dispiace che il collega Reggiani abbia posto la sua firma sotto questo emendamento indecente e scandaloso.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

LORIS FORTUNA. Sono nettamente contrario a questo articolo aggiuntivo.

ALESSANDRO REGGIANI. Non vi è alcun motivo di scandalo, per cui confermo la mia opinione che il fermo di pubblica sicurezza, se debitamente usato, sia uno strumento fondamentale per garantire l'ordine pubblico e, nel caso specifico, per combattere la mafia.

LUCIANO VIOLANTE. Sono contrario.

TARCISIO GITTI. Anch'io sono contrario.

FRANCO FRANCHI. Siamo contrari, perché riteniamo che il fermo di pubblica sicurezza sia una misura inutile e pericolosa.

ALFONSO GIANNI. Sono contrario.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non ho preso la parola, né la prenderò nel prosieguo, su questa legge salvo probabilmente ad esprimere una dichiarazione di voto complessiva alla fine dell'esame della stessa. Avevo, invece, chiesto la parola allorché il presidente ha posto in votazione l'articolo 19, ma egli non mi ha visto.

L'articolo 19 è di una gravità eccezionale, ma anch'esso ha una sua logica nel complesso della legge. Vorrei, però, domandare al presidente ed ai colleghi componenti le Commissioni interni e giustizia se questa norma si applica — stavo per dire perfino — anche a coloro i quali siano colpiti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, cioè dalla diffida, ma è chiaro che questa mia domanda a questo punto resterà senza risposta.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Mi dichiaro contrario all'articolo 19-bis proposto dall'onorevole Reggiani.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Esprimo anch'io avviso contrario in merito a tale articolo aggiuntivo.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19-bis presentato dall'onorevole Reggiani, contrari i relatori ed il Governo.

(E respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.

Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali è intervenuta la decadenza non possono essere in ogni caso disposte — e, se disposte, sono revocate di diritto — a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle persone con lui conviventi ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole:
« e a favore del coniuge, dei figli e delle

persone con lui conviventi » con le altre: « e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con lui conviventi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è inserito il seguente articolo:

« ART 10-bis. — Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Copia del provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a cura della cancelleria del tribunale, è inviata al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazione agli organi ed enti legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni, per i provvedimenti conseguenti.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'in-

tervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro 30 giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Dopo l'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 10-ter. — Quando risulta, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro, il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore, e se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determi-

ni abitualmente — in qualità di socio, di dipendente o in altro modo — scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter ».

Gli onorevoli Violante e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « presunzioni gravi, precise e concordanti » *con le seguenti:* « gravi indizi ».

Gli onorevoli Trantino, Franchi e Serello hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « presunzioni gravi, precise e concordanti » *con le seguenti:* « indizi gravi, precisi e concordanti ».

ORAZIO SANTAGATI. Malgrado l'emendamento presentato dal mio gruppo sia molto simile, dal punto di vista concettuale, a quello comunista, ritengo che sia rispetto ad esso preferibile, in quanto spiega l'opportunità di sostituire la parola « presunzioni », che giuridicamente ha un significato che mal si attaglia alla situazione della quale ci stiamo occupando, con un termine giuridicamente più corretto, cioè « indizi ». Infatti, mentre la parola « presunzione » dà luogo ad una serie di implicazioni di natura prevalentemente civilistica, il termine « indizio » si adatta meglio all'esperienza processuale penale.

ALDO RIZZO. Sono anch'io d'accordo sulla necessità di sostituire la parola « presunzioni » con l'altra « indizi », in quanto, pur non essendo la prima giuridicamente scorretta, nella situazione della quale ci occupiamo è senz'altro da preferirsi la seconda.

BRUNO FRACCHIA. Il gruppo comunista ritira il proprio emendamento aderendo alla formulazione proposta dagli onorevoli Trantino ed altri.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Trantino ed altri.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Anche il mio parere è favorevole.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Trantino ed altri, favorevoli i relatori ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

Dopo l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 10-quater. — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-ter, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

Dopo l'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 10-*quinquies*. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perché è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

Gli onorevoli Violante, Ricci e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento, in quanto il comportamento del pubblico amministratore, che qui si vuole punire, è certamente tra i più gravi e merita, quindi, anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

RAFFAELE VALENSISE. Anche se ci rendiamo conto della severità di questo emendamento, essa va sottoscritta per la particolare qualificazione dei destinatari dello stesso: non v'è dubbio, infatti, che il fenomeno mafioso trae nutrimento dalla connivenza di pubblici amministratori.

Pertanto, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore di questo emendamento annettendo ad esso una forza intimidatrice quanto mai utile nei confronti di fenomeni di connivenza e di complicità.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Mi rimetto alle Commissioni perché esprimano il proprio avviso in merito all'emendamento presentato. Desidero, però, rilevare come, in luogo dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, potrebbe essere applicato un criterio di interdizione graduale in ragione della gravità del reato commesso e ciò anche in relazione alla sperequazione che risulterebbe tra la pena accessoria proposta e la pena detentiva che è attualmente comminata al pubblico amministratore che ricada sotto la fattispecie dell'articolo in esame.

TARCISIO GITTI. Vorrei sapere se l'interdizione perpetua dai pubblici uffici verrebbe applicata anche nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. No, essa riguarda soltanto la fattispecie contenuta nel primo comma di esso.

MARCO BOATO. Una volta chiarito che l'emendamento riguarda soltanto il primo comma dell'articolo 24, pur ritenendo quella in essa contenuta una misura molto grave, ma a carattere principalmente deterrente, mi dichiaro favorevole all'emendamento stesso.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A seguito dei chiarimenti dati dai colleghi Gitti e Boato ed in nome del rigore che la norma in-

troduce, il Governo si dichiara favorevole all'emendamento Violante ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri sul quale si sono dichiarati favorevoli il Governo ed il relatore per la IV Commissione, onorevole Martorelli, mentre il relatore per la II Commissione, onorevole Giovannino Fiori, si è rimesso alle Commissioni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione concede anche di fatto, in subappalto, in tutto o in parte, le opere stesse, senza la autorizzazione dell'autorità competente, è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore è responsabile in via solidale del pagamento della sanzione pecuniaria. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-*quinqüies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, è competente il prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite. Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 25 aggiungere i seguenti:

« Sono permessi soltanto i cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra, sempre però sotto la responsabilità dell'appaltatore.

La relativa concessione è subordinata alla condizione che l'affidatario del cottimo stesso sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 ».

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io.

RAFFAELE VALENSISE. Sono contrario all'emendamento e prego il Governo ed i relatori di riflettere su di esso dato che questi cottimi relativi ai movimenti di terra sono terreno di coltura della mafia. Inoltre, gli stessi lavori con le stesse caratteristiche possono essere espletati attraverso altri mezzi.

La proposta avanzata dal Governo mi pare apra una smagliatura all'interno del provvedimento ed è contraria all'edificazione di un sistema che non può essere vulnerato dal tracciato di questo « viotto-*lo* », che poi tale non è perché si trasforma in una « strada maestra » sulla quale possono realizzarsi un'infinità di comportamenti mafiosi. E non aggiungo altro perché tutti conosciamo le situazioni di fatto cui possono essere riferite queste mie parole. Il Governo ed i relatori, ad esempio, ricorderanno la situazione della piana di Gioia Tauro e capiranno bene le ragioni per le quali questo emendamento non può essere accolto.

LUCIANO VIOLANTE. Se l'articolo in esame dovesse conservare la sua attuale formulazione, tutti i cottimi sarebbero consentiti; l'emendamento del Governo, in-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

vece, manterrebbe in vita solo quelli per l'esecuzione dei movimenti di terra che sono proprio quelli che consentono certi comportamenti mafiosi.

Poiché la *ratio* seguita dal Governo sembra essere quella di vietare i cottimi in generale, se davvero vogliamo raggiungere questo obiettivo non dobbiamo tanto discutere del ritiro da parte del Governo del suo emendamento, quanto della necessità di modificare l'articolo nel senso di dire con chiarezza che è vietata ogni forma di cottimo.

ALDO RIZZO. Concordo con quanto detto dal collega Violante. In sede di Comitato ristretto si era fatto notare che proprio dietro i cottimi si sviluppano le possibilità dell'inquinamento mafioso; pertanto, è opportuno esplicitare nella norma che è vietato qualsiasi tipo di cottimo perché apre spazi al ricatto ed all'intimidazione.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La politica dei cottimi rischia di nuocere all'attività economica.

LUCIANO VIOLANTE. È il Governo che propone di vietare tutti i cottimi tranne quelli per l'esecuzione dei movimenti di terra.

MARCO BOATO. Il Governo, nel motivare il suo emendamento, così argomenta: « Si ritiene estremamente opportuno incidere sull'attuale regolamentazione dei cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra — irrigidendo i requisiti soggettivi — in quanto in tale delicato settore si manifesta in maniera particolare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose (soprattutto in Calabria) ».

Tutti gli intervenuti ed il Governo stesso sono concordi nel ritenere che questo è un settore molto delicato; è pertanto necessario individuare una disposizione che renda esplicito tale convincimento in modo più chiaro di quanto non faccia l'articolo 25 che, nella sua attuale dizione, consente qualsiasi tipo di utilizzazione della norma.

Potrebbe essere opportuno anche accantonare l'articolo in modo da avere il tempo — il Governo o altri — di elaborare un nuovo emendamento. In ogni caso, non penso si possa soprassedere sulla questione.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Penso anch'io che sia opportuno riflettere un attimo sull'argomento.

PRESIDENTE. Si potrebbe votare subito l'articolo 25, salvo inserire poi un articolo 25-bis sui cottimi.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. È stato detto che lasciando i cottimi così come sono, li lasciamo senza una concreta disciplina. Se, invece, accogliamo l'emendamento del Governo, li sottoponiamo ad una disciplina che trova riscontro nell'articolo 13 della legge n. 57 del 1962 che stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso coloro che richiedono l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. Siccome l'emendamento del Governo fa riferimento in generale alla citata legge del 1962, è da intendersi che i richiedenti devono anche avere i requisiti di cui all'articolo 27 della stessa.

A queste condizioni mi pare che esistano garanzie sufficienti a che i cottimi non diano luogo a fenomeni mafiosi. Sono, quindi, favorevole all'emendamento del Governo così com'è formulato.

TARCISIO GITTI. L'emendamento del Governo mira ad eliminare tutti i cottimi tranne quelli relativi all'esecuzione di movimenti di terra. Nell'articolo 27, tuttavia, sono previste determinate cautele per la acquisizione di questi cottimi e la proposta del Governo introduce ulteriori requisiti sia oggettivi che soggettivi.

RAFFAELE VALENSISE. Sono del parere che la soluzione di aggiungere le parole « e cottimi » dopo la parola « subappalto » sia quella migliore. È vero, infatti, che l'articolo 27 individua le qualità soggettive

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

del titolare del subappalto o del cottimo, ma è altrettanto vero che in presenza di attività economiche nelle quali i comportamenti mafiosi si sono maggiormente dilatati è necessario prevedere doppie cautele, con riferimento a coloro che diventano titolari delle attività di subappalto o di cottimo e con riferimento ai concedenti di tali attività. Ritengo, quindi, che si debba prevedere l'autorizzazione da parte dell'autorità competente; soluzione questa che è stata caldeggiata anche dal comandante della Guardia di finanza.

ALDO RIZZO. L'emendamento proposto dal Governo mi pare contenga una norma imperfetta, non essendo prevista alcuna sanzione.

Sono d'accordo sull'opportunità di prevedere che l'esecuzione di movimenti di terra possa essere affidata dalla ditta appaltatrice ad altre ditte, perché essa richiede il possesso di macchinari adatti, ma è opportuno cautelarsi disponendo che vi sia un'autorizzazione da parte dell'autorità competente non solo nel caso del subappalto, ma anche in quello del cottimo.

PRESIDENTE. Informo che l'onorevole Martorelli, relatore per la IV Commissione, ha proposto la seguente diversa formulazione sostituendo al primo comma le parole « in subappalto in tutto o in parte » con le altre:

« ... in subappalto in tutto o in parte le opere stesse o ne stipuli la retribuzione a cottimo ... ».

NICOLA VERNOLA. Pur essendo il nostro intento quello di combattere la mafia, non dobbiamo dimenticare che le disposizioni in esame agiranno su tutto il territorio nazionale ed in considerazione di ciò la norma in questione mi sembra troppo pesante.

MARCO BOATO. Ritengo che sia meglio usare l'espressione « in subappalto o a cottimo ».

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono d'accordo.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritiro l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Martorelli-Boato secondo la formulazione contenente le parole « in subappalto o a cottimo », testé esposta dal proponente.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 26.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-bis) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole:

« o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; ».

Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-bis) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Le autorizzazioni di cui all'articolo 25 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo stesso sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 ».

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, cui si sono dichiarati favorevoli entrambi i relatori.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(*E approvato*).

Do lettura del successivo articolo 28, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché all'articolo 21 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per la applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3-ter e dall'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda.

(*E approvato*).

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Come è noto, sia nella fase iniziale della discussione in sede referente, sia nella fase iniziale della discussione in sede legislativa, avevamo concordato di accantonare gli articoli facenti parte del Capo III perché relativi ad una materia già disciplinata dai recenti decreti fiscali e principalmente da quello cosiddetto delle « manette agli evasori ».

Ritengo pertanto che, a questo punto, si debbano accantonare gli articoli del Capo III e che si debba passare all'esame degli articoli relativi all'istituzione di una Commissione di vigilanza.

LUIGI DINO FELISETTI. Ritengo di dover confortare la posizione espressa testè dal relatore Fiori dicendo che il ministro ha fatto pervenire informalmente una missiva nella quale annuncia l'intenzione del Governo di portare all'esame del Se-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

nato, in occasione della presentazione del disegno di legge n. 2000, il complesso degli articoli che dovremmo esaminare in questo momento.

LUCIANO VIOLANTE. Mi pare che si tratti di due questioni diverse. Il relatore Fiori propone di accantonare questa parte in quanto relativa ad una materia già disciplinata dal decreto per le « manette agli evasori ». Il presidente Felisetti, dal canto suo, tocca un'altra questione.

Per quanto riguarda la coincidenza tra il provvedimento per le « manette agli evasori » e questa parte del provvedimento oggi in discussione vorrei esprimere qualche riserva. Infatti, il primo entrerà in vigore nel gennaio 1983. Inoltre, le norme che abbiamo proposto prevedono una serie di misure di carattere processuale le quali non sono previste nel provvedimento per le « manette agli evasori ». Pertanto, non vi è coincidenza perfetta tra le due questioni.

Il gruppo comunista ha già presentato degli emendamenti che tendono da un lato a superare questioni già risolte e, dall'altro, a mantenere in piedi quanto è già stato stabilito con il provvedimento per le « manette agli evasori ».

PRESIDENTE. Se non vi fossero obiezioni, si potrebbero stralciare gli articoli dal 29 al 38. Se, invece, si ritenesse che su alcuni di tali articoli sia possibile un superamento delle difficoltà si potrebbe procedere esaminando articolo per articolo.

TARCISIO GITTI. Su questo capo vi è un'osservazione della I Commissione affari costituzionali, che invita a raccordare le norme in questione con quelle contenute nel provvedimento di legge relativo agli evasori fiscali, entrato recentemente in vigore. Infatti, questo non comprende la parte contenuta nel presente capo del disegno di legge. Si rende però necessaria una rivalutazione complessiva, in quanto tutto l'aspetto penale, in materia fiscale, è stato profondamente rinnovato con quel decreto-legge.

Se c'è un impegno del Governo di prevedere, in occasione dell'esame del decreto-legge che ha ricordato poc'anzi il presidente Felisetti, norme di raccordo tra il nuovo sistema penale e le misure di carattere preventivo e repressivo nei confronti del fenomeno mafioso, questa parte può essere anche stralciata.

ORAZIO SANTAGATI. Ritengo che questo problema debba essere considerato in un'ottica piuttosto precisa, senza arrivare a delle decisioni affrettate. Infatti, la legge che è stata denominata « Manette agli evasori » non è tale da potersi correlare con facilità a queste norme, perché essa riguarda soltanto per una minima parte la competenza penale, e la riguarda con certe sfumature, con certe indicazioni che si riferiscono a talune norme già vigenti del codice penale. Non è possibile perciò pensare che quella normativa possa sopperire a queste disposizioni apposite, che si predispongono contro il fenomeno mafioso. In quel caso, infatti, siamo in presenza di un tipo di evasione che comporta delle pene che restano di competenza del pretore, e solo in qualche rara ipotesi ricadono nella competenza del tribunale.

Non mi sembra che un'impostazione del tutto specifica, e riferita a fattispecie di evasione normale, si possa applicare a norme relative ad un tipo di evasione particolarmente pericolosa, qual è quella connessa alla mafia, alla camorra e ad altre forme di delinquenza organizzata. Lì la punibilità è concepita per il soggetto che viola disposizioni di carattere fiscale, mentre qui ci si rivolge appunto ad una delinquenza che si è organizzata in certe forme, e pertanto l'ottica è diversa. Né è possibile pensare che quanto serve da deterrente per un evasore normale (infatti, a volte è prevista la semplice contravvenzione) può applicarsi nel campo della mafia: ciò costituirebbe un regalo enorme per il delinquente mafioso, che invece si dice di voler punire con severità attraverso queste disposizioni di legge. A mio avviso, insomma, sarebbe preferi-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

bile prevedere un coordinamento con le norme riguardanti l'evasione comune.

PRESIDENTE. Il problema è se ci si debba accontentare di una dichiarazione del Governo, che si impegni a proporre — in occasione della approvazione di quel decreto — norme concernenti gli aspetti fiscali e tributari della criminalità organizzata, oppure se a questo si debba provvedere adesso.

ORAZIO SANTAGATI. A me sembra che si debba provvedere adesso, anche perché se stralciassimo queste norme, creeremmo un vuoto tale da favorire questa criminalità organizzata, che invece tutti vogliamo colpire.

Se poi vogliamo prevedere un'alternativa, possiamo mantenere le norme in discussione (salvo integrarle con gli emendamenti che ciascun gruppo volesse proporre) ma aggiungere una disposizione transitoria finale, dicendo che queste medesime norme sono da considerarsi valide ove non siano incompatibili con altre disposizioni già vigenti, che fossero più severe di queste.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nell'ambito di un coordinamento con l'amministrazione finanziaria e con quella della giustizia, il Governo proporrebbe a queste Commissioni l'approvazione degli articoli 29 e 30 nel testo del Comitato ristretto, e consiglierebbe lo stralcio o la soppressione degli articoli 31, 32, 33 e 36, in quanto questi andranno coordinati (perché alcuni risulteranno in contrasto) con la previsione di reati in materia tributaria, di cui al decreto-legge n. 429 del 10 luglio scorso.

LUCIANO VIOLANTE. E per gli articoli 37 e 38 qual è il parere del Governo?

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Agli articoli 29 e 30 non sono stati presentati emendamenti. Li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO III

DISPOSIZIONI FISCALI E TRIBUTARIE

ART. 29.

A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di residenza del soggetto, procede alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.

Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis e nel secondo comma dell'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.

Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal terzo comma dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

(È approvato).

ART. 30.

Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo pre-

cedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 31:

ART. 31.

Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 1, dell'ultimo comma dell'articolo 21 e dell'articolo 23 della legge 7 gennaio 1921, n. 4, nonché alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600.

L'amministrazione finanziaria deve costituirsi nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 23 del codice di procedura penale.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sarebbe opportuno procedere allo stralcio degli articoli da 31 a 36 poiché vi sarebbero inconvenienti relativi a ipotesi di contrasto tra le decisioni penali e quelle tributarie.

ORAZIO SANTAGATI. Sono contrario alla proposta di stralciare gli articoli dal 31 in poi. Anche se è vero che la norma di cui all'articolo 31 non collima perfettamente con quelle della cosiddetta legge « sulle manette agli evasori », è altrettanto vero che non contrasta con la futura normativa. In questo momento si potrebbe creare un vuoto legislativo a tutto vantaggio della mafia.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. A mio avviso vi è contrasto evidente tra un decreto-legge già convertito dalla Camera e la norma in questione. L'esigenza di un coordinamento si pone, sono quindi favorevole allo stralcio.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Alcuni argomenti dei colleghi contrari allo stralcio sono fondati. La legge cui si fa riferimento entrerà in vigore il 1° gennaio per cui vi è una *vacatio legis* consistente che potrebbe essere recuperata da queste norme.

Tuttavia mi rendo conto della opportunità di una riconsiderazione e quindi di una sistemazione di questi tipi di reato commessi da questi soggetti all'interno di un provvedimento più ampio e sistematico. Da questo punto di vista sono favorevole allo stralcio.

FRANCESCO SERVELLO. Desidero richiamare l'attenzione di tutte le forze politiche sugli aspetti tecnico-giuridici delle decisioni che si stanno per prendere.

Abbiamo rappresentato all'opinione pubblica questa legge come una legge quadro per la lotta contro la criminalità organizzata e contro la mafia in particolare. Non mi sembra quindi opportuno procedere allo stralcio delle norme più pertinenti dal punto di vista della capacità dell'esecutivo di intervenire nel settore tributario, del quale per altro si parla in lungo e in largo da tempo.

A mio avviso significherebbe indebolire una già debole legge, esprimo quindi la mia contrarietà ad un comportamento che dal punto di vista psicologico avrebbe un significato non buono per l'opinione pubblica.

ADOLFO BATTAGLIA. Il collega Santagati ed io abbiamo lungamente lavorato in sede di Commissione finanze e tesoro alla elaborazione del testo del provvedimento relativo « alle manette agli evasori » (ricordo per altro che si tratta di una legge e non di un decreto). Io ero estremamente favorevole al provvedimento e

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

l'onorevole Santagati profondamente contrario.

A mio avviso approvando gli articoli in questione si creerebbe una situazione veramente inestricabile dal punto di vista del diritto, tale che non solo la lotta alla mafia ne sarebbe compromessa, ma anche la stessa lotta contro le evasioni fiscali risulterebbe indebolita. Sono quindi favorevole alla proposta di stralcio.

LUCIANO VIOLANTE. Dobbiamo eliminare un equivoco, e cioè l'estensione a tutto il territorio nazionale della doppia disciplina, quella prevista nel provvedimento al nostro esame e quella generale, perché l'articolo 31 comincia con le parole: « Quando dagli accertamenti... ». Chiedo: di quali accertamenti si tratta? Sono quelli descritti nell'articolo 29 già approvato e che comportano la condanna per associazione mafiosa o l'inflizione di una misura di prevenzione? E nei confronti delle persone condannate per associazione mafiosa o sottoposte a misure di prevenzione per il sospetto di appartenere ad una associazione mafiosa che si fanno questi accertamenti? Poiché abbiamo già approvato gli articoli 29 e 30 che prevedono una possibilità d'indagine della guardia di finanza, determineremmo che la guardia di finanza svolgerà indagini, ma, se non stabiliamo il superamento della pregiudiziale così come scritta nell'articolo 31, questa macchina si fermerà aspettando il termine del 1° gennaio 1983 quando scatterà il nuovo sistema. C'è un problema di coordinamento che dovrebbe spingere tutti quanti noi ad approvare questa norma o comunque a stabilire che, mentre vige l'attuale sistema della pregiudiziale, e cioè fino al 31 dicembre questo sistema non si applica alle persone che sono state condannate per associazione mafiosa o sottoposte a misure di prevenzione. Se stralciassimo questa norma, renderemmo nulle le indagini di polizia tributaria, da un lato, e, dall'altro, torneremmo alla situazione attuale: non ci sarebbe un ginepraio, ma un sistema di favore nei confronti di queste persone che

abbiamo voluto superare eliminando la pregiudiziale. Se così fosse, allora si dovrebbe approvare questa norma che cesserà di avere efficacia il 31 dicembre 1982, quando entrerà in vigore il nuovo sistema.

ADOLFO BATTAGLIA. Se le cose stessero nei termini esposti dall'onorevole Violante, allora ci si potrebbe pensare, ma dubito che stiano in questi termini. Nell'articolo si dice: « Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale » (sono gli accertamenti normali che compie l'amministrazione finanziaria) « il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale anche in deroga alle disposizioni... », e cioè si tratta della legge sulla pregiudiziale tributaria. È molto pericoloso non votare lo stralcio, perché si determinerebbe una situazione difficile che ha già complicato i lavori nella Commissione finanze e tesoro al momento dell'approvazione della legge.

LUCIANO VIOLANTE. Il dubbio non c'è in base alle regole corrette d'interpretazione, ma se l'onorevole Battaglia ritiene che ci sia e concorda con la mia interpretazione, allora sarà sufficiente dire: « Quando dagli accertamenti previsti nell'articolo 29 » o « Quando dagli accertamenti di cui all'articolo 29 ».

Preannuncio che presenterò il seguente emendamento all'articolo 31:

Al primo comma aggiungere, dopo le parole: « Quando dagli accertamenti » le altre: « di cui all'articolo 29 ».

ORAZIO SANTAGATI. Faccio presente che all'articolo 31 vi è un errore materiale, perché non si tratta della legge 7 gennaio 1921, ma 7 gennaio 1929.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento provvederemo a correggere questo errore.

Pongo ora in votazione la proposta di stralcio dell'articolo 31.

(È respinta).

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo la sospensione della seduta.

NICOLA VERNOLA. Vorrei fare una proposta sull'ordine dei lavori. Per la discussione degli articoli che non abbiamo stralciato ritengo opportuna la presenza di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, e quindi del Ministero delle finanze, possibilmente del ministro e, in via subordinata, del sottosegretario. Rilevo poi che, mentre su questa parte finanziaria la I Commissione affari costituzionali ha soltanto raccomandato il coordinamento con le norme già approvate, sull'altra parte che ci rimane ancora da discutere, e cioè dall'articolo 39 fino al 44, tale Commissione ha posto una condizione. Allora vorrei proporre di sospendere l'esame dell'articolo 31 e seguenti, e cioè la parte finanziaria, per riprenderlo nel pomeriggio alla presenza del ministro o del sottosegretario e di affrontare subito le eventuali proposte relative agli articoli dal 39 al 44, perché colpiti da una condizione vincolante della I Commissione e pertanto bisognosi di modifica.

PRESIDENTE. Con l'accordo delle Commissioni, accetterei il suo suggerimento in questi termini: è certamente utile, senza nulla togliere alla rappresentatività del sottosegretario Sanza, la presenza tecnica di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria. È evidente che a questo punto si può solo emendare l'articolo 31 essendo stata respinta la proposta di stralcio, ma l'amministrazione finanziaria, alla luce delle preoccupazioni che sono state sollevate, potrebbe proporre una nuova formulazione che tenga conto di queste preoccupazioni. Allora suggerirei di andare avanti approvando gli articoli 10-bis e 10-ter che abbiamo lasciato in sospeso, affrontando gli articoli 39 e seguenti che riguardano l'istituzione della Commissione di vigilanza sul fenomeno della mafia e quelli del gruppo del MSI-destra nazionale tendenti ad aggiungere il capo V, e di riconvocarci nel pomeriggio, verso le

17, per riprendere l'esame degli articoli recanti disposizioni fiscali e tributarie.

LUCIANO VIOLANTE. Il gruppo comunista non è d'accordo su questa proposta, in quanto sono state già approvate norme di carattere finanziario estremamente delicate il cui esame non ha richiesto la presenza del ministro delle finanze. Non capisco, pertanto, come mai, arrivati all'articolo 31, si proponga di sospendere la discussione quando, invece, in pochi minuti potremmo giungere rapidamente all'approvazione della legge nel suo complesso.

EDMONDO RAFFAELLI. D'altronde, il ministro Formica ha firmato di concerto il disegno di legge: se avesse ritenuto che questo contenesse norme di carattere finanziario particolarmente limitate si sarebbe dovuto preoccupare di assicurare la propria presenza.

ADOLFO BATTAGLIA. La situazione mi pare la seguente: abbiamo regolarmente votato gli articoli 29 e 30; abbiamo poi con una votazione respinto la proposta di stralciare l'articolo 31 in tal modo commettendo, a mio parere, un errore. A questo punto, dal momento che dobbiamo esaminare l'articolo in questione, ritengo che esso esiga emendamenti diversi e più penetranti di quelli annunciati dall'onorevole Violante. Pertanto, se mi posso permettere di avanzare una proposta, riterrei opportuno valutare attentamente la materia oggetto dell'articolo, anche in relazione al fatto che gli emendamenti comunisti, una volta approvati, renderebbero praticamente inestricabile il problema della lotta alla evasione fiscale.

Propongo, pertanto, di sospendere la seduta per valutare l'insieme di problemi che ho ora delineato e di riprenderla con l'esame del medesimo articolo.

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei rilevare che qui il Governo è rappresentato nella sua collegialità: il fatto che il responsabile di un determinato dicastero non sia qui presente non significa che i nostri la-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

vori non possano proseguire in presenza di rappresentanti di altri Ministeri. D'altronde, il provvedimento in esame è stato sottoposto, per il concerto, anche al vaglio del ministro delle finanze che non ha formulato su di esso nessuna obiezione. Dico questo anche per l'onorevole Battaglia che pretende ogni volta di impartirci lezioni di praticità e di chiarezza.

D'altronde, se le Commissioni riunite vorranno apportare all'attuale testo ulteriori modificazioni, ciò rientra nei poteri del Parlamento. Pertanto, propongo che si continui senza alcuna sospensione.

TARCISIO GITTI. Vorrei riprendere, anche per ragioni di economia di tempo, dal momento che è interesse di tutti noi concludere i nostri lavori entro oggi, la proposta del collega Vernola. Questi ricordava che il Comitato pareri della Commissione affari costituzionali ha investito questa parte del provvedimento di una semplice raccomandazione di coordinamento, coordinamento che io ritengo — in ciò concordando con il collega Battaglia e dissentendo, invece, da Violante — richieda approfondimenti notevoli e seri per evitare contraddizioni, soprattutto tenendo presente che le leggi si fanno per i cittadini e non per una casta di eletti.

Alla luce di ciò, mi pare che la proposta del collega Vernola di investire immediatamente le Commissioni riunite dell'esame dell'articolo 39 e dei seguenti consentirebbe alle Commissioni stesse di proseguire il loro lavoro e, nel contempo, la Commissione affari costituzionali avrebbe il tempo di esaminare gli emendamenti presentati. Se così non si procedesse, mi chiedo come pensiamo di concludere questa parte del provvedimento, qualunque siano le decisioni assunte.

PRESIDENTE. L'onorevole Gitti ha giustamente richiamato la nostra attenzione sul fatto che la Commissione affari costituzionali ha posto, sulla questione in esame, un problema di coordinamento. È evidente che, qualora il Governo fosse rappresentato o, comunque, fosse sentito, an-

che per quanto riguarda il dicastero competente in questa specifica materia, la Commissione affari costituzionali dovrebbe ritenere soddisfatta quella esigenza di coordinamento.

Se posso permettermi, a titolo personale, di dare un suggerimento, riterrei opportuno, fermo restando che l'articolo 31 non è stato stralciato, procedere ora all'esame del capo IV e successivamente a quello del capo V presentato dal gruppo missino. Contestualmente potremmo inviare alla Commissione affari costituzionali tutti gli emendamenti che ricadono sotto la sua competenza e aggiornare la nostra seduta al momento in cui ci verrà consegnato il prescritto parere. Dopo di che, potremmo riesaminare la parte relativa al capo III sicuri che la Commissione affari costituzionali sarà soddisfatta per il fatto che il coordinamento che ci ha raccomandato verrà assicurato dal parere tecnico del Governo nella sua specifica competenza.

ORAZIO SANTAGATI. Nel tentativo di contribuire all'economia dei nostri lavori, vorrei rilevare che l'articolo 31 è molto chiaro e non credo che occorran i luminari del Ministero delle finanze per far capire a tutti i colleghi che esso riguarda soltanto l'eliminazione della pregiudiziale tributaria nei confronti dei mafiosi e che tale disposizione avrà attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1982. Quindi, il quesito è questo: vogliamo togliere subito la pregiudiziale tributaria per il mafioso? Se la risposta è sì, l'articolo 31 può essere approvato perché è chiarissimo in questo senso. Si potrebbe, eventualmente, aggiungere il richiamo all'articolo 29 suggerito dal collega Violante. Se all'esame degli articoli successivi dovessero sorgere problemi di ermeneutica legislativa, li valuteremo sul momento.

LUCIANO VIOLANTE. Visto che le obiezioni sollevate circa l'ordine dei lavori ineriscono all'opportunità di non fare attendere la I Commissione affari costituzionali, potremmo momentaneamente accantonare gli articoli dal 31 al 36, approvare

gli articoli 37 e 38 sui quali siamo tutti d'accordo e, senza sospendere la seduta, proseguire nell'esame del capo IV.

MARCO BOATO. Se viene accolta la proposta del collega Violante, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta del collega Violante rappresenti un punto di incontro delle diverse opinioni. Desidero, comunque, ribadire, senza nulla togliere a quanto detto dai colleghi che si tratta di un accantonamento degli articoli dal 31 al 36 e non di uno stralcio. Concordo sull'opportunità di approvare subito gli articoli 37 e 38 mentre riterrei più opportuno sospendere la seduta, dopo aver concluso l'esame dell'articolato, per riconvocarci nel pomeriggio, dopo aver acquisito il parere della I Commissione.

Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di accantonare momentaneamente gli articoli dal 31 al 36.

(Così rimane stabilito).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura nel testo del Comitato ristretto:

ART. 37.

Le persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, numero 575, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di va-

lore inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

(È approvato).

ART. 38.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo 10-bis presentato dal Governo, precedentemente accantonato.

Il Governo ha provveduto a riformulare il testo nei seguenti termini:

ART. 10-bis.

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 7-bis. — Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio ».

Il Governo propone la seguente nuova formulazione del primo comma:

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio ».

ALDO RIZZO. Sono d'accordo sulla nuova formulazione del primo comma dell'articolo aggiuntivo 10-bis proposta dal Governo, pur chiedendomi cosa accadrà — facendosi soltanto riferimento ai motivi di salute — nel momento in cui gli accertamenti sanitari richiedessero tempi superiori a quelli previsti.

Quel che mi preme di più far osservare, però, è che mi sembra strano che, con riferimento ai casi di assoluta urgenza, si disponga che la richiesta per il permesso sia presentata al pretore del mandamento in cui si trova il comune del soggiorno obbligato. Tale pretore, infatti, non si è affatto interessato della misura di prevenzione né risiede nel luogo in cui si sconta il soggiorno obbligato: pertanto, non è in grado di dare un giudizio responsabile. Sarebbe opportuno che — ed ove il Governo non correggesse l'articolo aggiuntivo in questo senso, presenterei un emendamento *ad hoc* — nei casi di assoluta urgenza la richiesta di permesso venisse presentata al presidente del tribunale che potrebbe autorizzare, anche telefonicamente, lo spostamento, purché non abbia una durata superiore a tre giorni, così come previsto dall'articolo aggiuntivo in discussione.

FRANCO FRANCHI. Il gruppo del MSI-destra nazionale è contrario alla nuova formulazione, presentata dal Governo, del primo comma dell'articolo aggiuntivo 10-bis in quanto con essa si incentiva il « commercio » dei certificati medici, vanificando così la misura del soggiorno obbligato. Per curare chi è davvero ammalato non c'è bisogno di una disposizione di questo tipo che non serve ad altro che a consentire al cento per cento dei soggiornanti di farsi ricoverare in cliniche di lusso sulla base di certificati emessi da medici compiacenti, così come del resto è avvenuto sino ad oggi.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 10-bis nella nuova formulazione presentata dal Governo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Mi rimetto alle Commissioni riunite.

MARCO BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo aggiuntivo 10-bis.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente, ai sensi dell'articolo 4, che può autorizzare anche telefonicamente il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio ».

VINCENZO TRANTINO. Ove venga accettata la modifica formale da noi proposta relativamente alla possibilità di autorizzazione anche per fonogramma, ci dichiareremmo d'accordo sull'emendamento Rizzo.

RAIMONDO RICCI. La nuova formulazione del Governo presenta un testo assai migliore rispetto a quello originale, tuttavia, se non si può disconoscere l'esigenza di regolamentare certi casi, non si può neanche ignorare il rischio che tale regolamentazione possa prestarsi ad una serie di abusi. Per tale ragione il gruppo comunista si asterrà.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole all'emendamento Rizzo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Mi rimetto alle Commissioni.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 10-bis nella formulazione precedentemente letta.

(*E approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 10-ter:

Dopo l'articolo 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 è inserito il seguente:

« ART. 7-ter. — La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

MARCO BOATO. Mi asterrò in ordine a tale articolo aggiuntivo. Esprimo la preoccupazione che il minimo di pena previsto, cioè due anni, sia eccessivo, mentre è adeguato il tetto di cinque anni.

ORAZIO SANTAGATI. Desidero rilevare come rispetto alla individuazione del minimo della pena il giudice abbia la possibilità di valutare elementi che gli consentono di ridurlo, giungendo fino alla concessione della sospensione condizionale. Partendo, invece, dal niente per arrivare a cinque anni, potremmo creare qualche disfunzione ed incertezza, in quanto un imputato potrebbe cavarsela con qualche settimana ed un altro potrebbe essere costretto a scontare una pena di vari mesi in presenza di analoga responsabilità.

MARCO BOATO. Rinuncio a formalizzare un emendamento, pur conservando le perplessità espresse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-ter.

(*E approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli del Capo IV (Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia).

Come i colleghi ricordano, la Commissione affari costituzionali nel suo parere

ha posto la condizione che sia eliminata la previsione della Commissione parlamentare così come è disciplinata dalle norme del Capo IV.

Do lettura dell'articolo 39:

CAPO IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA

ART. 39.

È istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sul fenomeno della mafia. È compito della Commissione:

- 1) seguire l'evoluzione del fenomeno in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni;
- 2) controllare l'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento relativi alla mafia.

MARCO BOATO. A prescindere dal fatto che la Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia venga istituita o meno, ed a prescindere dalle caratteristiche che essa potrà avere e dalla sua durata, chiedo l'attenzione delle Commissioni riunite su un problema che abbiamo già discusso altre volte, in particolare quando abbiamo varato la proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla camorra, relativamente alla composizione della Commissione parlamentare di inchiesta, dalla cui soluzione dipende anche l'atteggiamento del gruppo radicale sul resto del provvedimento in discussione.

Il testo dell'articolo 40 prevede, secondo me assurdamente, che la Commissione sia composta da 15 senatori e da 15 deputati. Ma a mio parere essa, nel caso in cui dovesse essere istituita, dovrebbe essere composta, come sempre, da 20 senatori e da 20 deputati, assumendo la formula che permette di contemperare la rappresentatività proporzionale di tutti i gruppi all'interno del Parlamento.

Pertanto, chiedo al presidente di farsi carico di questa preoccupazione di cui avemmo a discutere già in occasione della istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla camorra; e chiedo, quindi, che vi sia una dichiarazione di volontà politica sull'articolo 40.

FRANCO FRANCHI. Il nostro gruppo non era informato del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Comunque, stiamo procedendo all'esame di un articolo che in questo momento non possiamo approvare. Dunque, è vero o no che vi sono degli emendamenti da sottoporre all'esame della Commissione affari costituzionali?

PRESIDENTE. Se approvassimo ora gli emendamenti presentati agli articoli del Capo IV non potremmo non incappare nella preclusione postaci dalla Commissione affari costituzionali.

L'onorevole Vernola ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituita per la durata di tre anni una Commissione parlamentare con il compito di:

- 1) seguire l'evoluzione del fenomeno della mafia in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni;
- 2) controllare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi relative ai fenomeni di criminalità organizzata, e degli indirizzi del Parlamento in materia;
- 3) riferire ogni volta che lo ritenga opportuno al Parlamento formulando proposte per eventuali modifiche alla legislazione in vigore ».

Gli onorevoli Ricci, Violante e Franchia hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituita una Commissione parlamentare con il compito — per la durata di

tre anni — di vigilare sull'applicazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato nonché sull'attuazione degli indirizzi indicati dal Parlamento nella lotta contro la mafia e le altre associazioni criminali di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, valutando gli sviluppi e l'evoluzione dei relativi fenomeni ».

L'onorevole Biondi ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo periodo aggiungere, dopo la parola « mafia », le seguenti parole: « nel rispetto delle competenze istituzionali dei diversi organi ed uffici pubblici ».

Sostituire il n. 2) con il seguente:

« 2) accertare la maniera con cui sono state attuate le leggi e gli indirizzi del Parlamento relativamente alla mafia ».

Gli onorevoli Agnelli e Battaglia hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 2), aggiungere i seguenti:

« 3) verificare la congruità della normativa (...) per fare fronte all'evoluzione del fenomeno mafioso;

4) suggerire adeguamenti della normativa vigente ed in particolare delle forze dell'ordine in relazione alle esigenze della lotta alla mafia ».

Gli onorevoli Franchi ed altri hanno presentato il seguente subemendamento:

Nell'emendamento Vernola, al numero 3, dopo le parole: « lo ritenga opportuno » aggiungere le parole: « e comunque annualmente ».

Al fine di esaminare globalmente tutti questi emendamenti, propongo di sospendere la seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 16,10.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Battaglia, Biondi, Boato, Gualandi, Rizzo, Santagati e Vernola hanno presentato il seguente articolo — di cui io stesso sono firmatario —, interamente sostitutivo dell'articolo 39:

CAPO IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA

ART. 39.

È istituita per la durata di tre anni una Commissione parlamentare con il compito di:

1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

La Commissione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli organi dello Stato, può chiamare a riferire membri del Governo, appartenenti alla magistratura, amministratori e dipendenti delle regioni, degli altri enti locali e degli enti pubblici anche economici, nonché dipendenti della pubblica amministrazione. Per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato la richiesta avviene tramite il ministro competente.

MARCO BOATO. Nel corso della discussione generale avevo espresso pesanti per-

piessità sull'opportunità di costituire una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, con i compiti di cui all'articolo 82 della Costituzione. Mantengo oggi, in linea generale, le mie perplessità sul proliferare di Commissioni bicamerali all'interno di questo Parlamento, e sul fatto che i compiti dei parlamentari vanno assumendo caratteristiche che non sono più quelle ad essi specifiche.

Noto, quanto meno, che nella nuova formulazione compromissoria dell'articolo 39 si è deciso di limitare la durata di questa Commissione a tre anni il che è già qualcosa: infatti, una Commissione permanente avrebbe significato, implicitamente, che il fenomeno mafioso si considerava anch'esso permanente, e ciò sarebbe stato poco simpatico, soprattutto con riferimento all'opinione pubblica.

Prendo atto del fatto che, oltre a stabilire una tale limitata durata, si è provveduto ad una migliore specificazione dei compiti istituzionali di questa Commissione, per cui i caratteri che essa assume non sono quelli di una Commissione parlamentare d'inchiesta (che, tra l'altro, sarebbe un inutile, tardivo doppiopione di una Commissione che ha già lavorato per oltre un decennio), ma quelli di una Commissione di verifica dell'indirizzo e dell'attività legislativa in materia. Anzi, proprio tenendo conto delle numerose perplessità che mantengo sull'insieme del provvedimento che ci accingiamo a varare e su alcune disposizioni in particolare, credo che sia opportuno che, nell'arco di tre anni, facciamo una riflessione sulla congruità degli indirizzi che stiamo stabilendo e delle stesse norme, con riferimento non solo alla loro efficacia nel colpire il fenomeno mafioso, ma anche alla loro capacità di ristabilire la democrazia e lo Stato di diritto nelle regioni colpite dal fenomeno mafioso. Sappiamo che questo fenomeno ha una estensione sempre più vasta, anzi in questi giorni si esprime con caratteristiche prevalenti. Preso atto di tutto questo, mantenendo in linea di principio le mie perplessità per il proliferare delle Commissioni bicamerali, esprimo un giudizio positivo sull'articolo in questione.

ANGELA MARIA BOTTARI. Il gruppo comunista voterà a favore di questo articolo.

Personalmente trovo significativo il fatto che oggi, di fronte ai tragici avvenimenti di questi giorni, da tutte le parti politiche si sia accolta la proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, proposta già contenuta nel progetto di legge di cui era primo firmatario Pio La Torre.

Non si tratta di una Commissione di vigilanza, bensì di una Commissione che ha il compito di verificare l'applicazione della normativa che stiamo elaborando oggi e di tutte le altre disposizioni esistenti in materia; che ha il compito di accertare la congruità della legislazione vigente in materia, nonché quello di accertare l'evoluzione del fenomeno mafioso e riferire al Parlamento ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Riteniamo che quella di oggi sia una risposta forte che il Parlamento dà alla organizzazione mafiosa. Si dovrà trattare di un aiuto concreto a tutte quelle forze che oggi si battono contro il fenomeno mafioso e che sono state lasciate in passato troppo spesso in solitudine.

Per questi motivi ripeto che il gruppo comunista voterà a favore dichiarandosi soddisfatto della formulazione cui si è pervenuti.

ALFONSO GIANNI. Sono d'accordo sulla istituzione di una Commissione che controlli l'applicazione della legge che stiamo per varare e che studi l'evoluzione del fenomeno mafioso, procedendo a proposte concrete.

Una Commissione del genere, però, e questo è il confine del nostro dissenso, non può essere datata. Personalmente preferivo la formulazione iniziale che prevedeva cioè una Commissione permanente nel senso non dell'eternità, ma di un periodo adeguato al fenomeno stesso. Evidentemente usare il termine «permanente» non significa auspicare che la mafia resti costante, significa rafforzare un organismo che deve sorgere proprio per la lotta alla mafia. Se vogliamo dare alla

Commissione stessa la possibilità di un suo adattamento all'eventuale modifica della situazione politica possiamo prevedere un rinnovo ogni tre anni, ma non possiamo datare questo istituto se veramente vogliamo dare allo stesso un carattere forte.

TARCISIO GITTI. Le riserve che in varie circostanze sono state espresse in ordine al proliferare delle Commissioni bicamerali mi pare che non siano tanto espressioni di sottili distinzioni di natura tecnica, ma attengano ad un certo modo di approccio della questione istituzionale.

Da parte nostra dobbiamo preoccuparci (e questo dovrebbe essere il compito di ogni forza politica) di far funzionare gli organi di cui lo Stato è dotato; credo che se vi fosse piena funzionalità e rispondenza alle varie leggi istitutive, le obiezioni sulle Commissioni bicamerali sarebbero agevolmente superabili. Non si tratta di una riserva di carattere tecnico, ma di una preoccupazione che nasce dall'analisi dello stato delle cose, dal malessere istituzionale che è emerso anche recentemente nel dibattito sulla fiducia al Governo.

Mi pare di dover dire che il testo formulato quest'oggi superi alcuni rischi presenti nelle precedenti formulazioni, primo dei quali quello relativo alla previsione di una Commissione destinata a durare in eterno. Migliorative sono le specificazioni che riguardano i compiti di vigilanza e che evitano confusioni di compiti.

A mio avviso, con il testo elaborato con il concorso di tutti i gruppi, senza distinzione di sorta, si è riusciti non solo ad assegnare alla Commissione un tempo che potrà essere prorogato, ma ad individuare con sufficiente determinazione i compiti della Commissione stessa, evitando confusioni di responsabilità. Aver affidato a questa Commissione il compito di vigilare e di verificare l'attuazione della legge, che costituisce certamente una risposta straordinaria anche in relazione ai nuovi poteri che vengono introdotti nell'ordinamento giuridico, e, nello stesso tempo, poteri di suggerimento, proposta,

revisione e aggiornamento della normativa sia del Parlamento sia di altri enti, mi pare che abbia contribuito a definire in modo più preciso il campo di azione della Commissione. Ci rendiamo conto che si tratta di una Commissione un po' *sui generis*: non è d'indagine (in questo caso, infatti, sarebbe stato sufficiente applicare il regolamento della Camera e non ricorrere allo strumento della legge), né d'inchiesta a' termini della Costituzione, per cui nel testo permangono alcune incoerenze, però mi sembra che il risultato raggiunto sia importante.

Aggiungo un'ultima osservazione per motivare il nostro voto favorevole: si dà vita ad una normativa di carattere straordinario, si procede ad una dilatazione enorme di poteri per colpire un fenomeno così complesso e difficile come quello mafioso e le attività ad esso assimilate e credo che anche per una preoccupazione di garanzia si sia previsto uno strumento parlamentare che segua l'attuazione di questa normativa straordinaria. Mi pare che questo sia l'argomento che dovrebbe prevalere sulle altre preoccupazioni e riserve, per cui ribadisco che voteremo a favore dell'emendamento.

ADOLFO BATTAGLIA. Il testo tiene conto di tre emendamenti che ho presentato insieme alla collega Agnelli all'articolo 39 e successivi, per cui li ritiro votando a favore del testo.

ORAZIO SANTAGATI. Signor presidente, avendo avuto il piacere e l'onore di partecipare ai lavori del Comitato ristretto che ha cercato di condensare diversi punti di vista, posso precisare con serenità che, essendo stati accolti parecchie considerazioni ed emendamenti non formali, ma di sostanza che il nostro gruppo, con separato strumento, aveva presentato alla presidenza, ci riteniamo appagati del tipo di compiti stabiliti nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Quindi, sotto questo profilo, ribadiamo la predisposizione favorevole del nostro gruppo alla costituzione di questa Commissione che ritengo non dovrebbe essere considerata soltanto uno

strumento di natura transeunte sotto l'aspetto dei fini, anche se deve essere limitata dal punto di vista temporale, così come abbiamo chiesto. È una Commissione che deve combattere sul serio, con strumenti attinenti alla competenza parlamentare, le emergenze derivanti non solo dal fenomeno della mafia ma anche dalle altre manifestazioni collaterali di delinquenza organizzata. Per questo, pur approvando il testo elaborato dal Comitato ristretto, intendiamo sottoporre all'attenzione della Commissione un subemendamento al punto 1) tendente ad aggiungere, dopo le parole: « in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni » le altre: « con tutta la delinquenza organizzata », perché non si può considerare la mafia come un fenomeno a sé stante. Infatti, è chiaro che le connessioni possono essere tra tipi di mafia e mafia, ma possono debordare da un fenomeno tipo quello mafioso fino ad altri fenomeni che tutti conosciamo, quali la camorra, la 'ndrangheta e altre manifestazioni similari, per cui credere quasi di essere le vestali dell'antimafia o demandare ad altri il compito di lottare contro questo fenomeno di delinquenza organizzata sarebbe un'autolimitazione che mi sembra non rispondente alla dignità e prestigio di una Commissione come quella che riteniamo di poter istituire.

Pertanto, ribadendo dal punto di vista sostanziale la nostra adesione al testo, chiediamo ai colleghi di valutare l'opportunità di accogliere questo subemendamento, perché così saremo più tranquilli, e non valga l'obiezione, che mi fu fatta in Comitato ristretto, che il Senato ha una Commissione sulla camorra e che domani se ne potrà istituire un'altra su un fenomeno analogo, perché questo non è un fenomeno parcellare, da tenere chiuso: infatti, abbiamo stabilito nel testo che la Commissione si debba preoccupare anche dei mutamenti del fenomeno mafioso. Abbiamo parlato a ragion veduta di questi mutamenti e quindi, nel momento in cui in Sicilia abbiamo appurato l'esistenza di legami non solo tra

la mafia e altre organizzazioni come la camorra, ma anche tra la mafia e la mala, tra mala palermitana e catanese, tra mala e terrorismo (si tratta di connessioni che ormai è elementare considerare inscindibili), faremmo un regalo ad altre organizzazioni se ci dovessimo fermare come se ci trovassimo di fronte ad un principio di extraterritorialità, nel senso che non si possa dire niente in quanto la Commissione si deve limitare solo a quella parte di delinquenza organizzata: mi sembra qualcosa di estremamente pericoloso e di poco deterrente nei confronti di tutte quelle altre organizzazioni parallele che si muovono più o meno con una finalità congiunta, che è quella di ferire la società che intendiamo così puntualmente e correttamente difendere. Per queste ragioni dichiariamo di votare a favore del testo e invitiamo la Commissione ad approvare il subemendamento che ho preannunciato.

PRESIDENTE. Vorrei che i presentatori del subemendamento annunciato riflettessero su questo punto: rispetto all'emendamento in cui si dice « in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni », il che significa tutte le connessioni, il subemendamento si limiterebbe alle sole connessioni con la delinquenza organizzata.

ORAZIO SANTAGATI. Allora si potrebbe dire: « anche con la delinquenza organizzata ».

ALFREDO BIONDI. Aderisco completamente a quello che ha detto il presidente Felisetti. Per il resto voglio fare una specie di confessione a voce alta: avevo qualche riserva sull'opportunità di istituire una Commissione perché, nel momento in cui, attraverso un alto commissario e l'iniziativa legislativa che ci accingiamo ad approvare, si dà una indicazione e si stabilisce anche un rapporto con una realtà che finora abbiamo combattuto con difficoltà, come quella della mafia, istituire una Commissione di vigilanza mi sembrava che potesse significare un

atto aprioristico di sfiducia allargando quell'area di sospetto in cui queste normative sostanziali si muovono. Mi sono invece convinto che è opportuno istituire questa Commissione in primo luogo perché sono stati recepiti nel testo emendamenti miei e del collega Bozzi e, in secondo luogo, perché ritengo che la Commissione avrà anche il compito di svolgere quell'azione di garanzia e di verifica parlamentare, di presenza critica e sollecitativa che costituisce una realtà di cui il Parlamento deve sapersi fare carico.

Non appartengo alla categoria di coloro che soffrono di allergia nei confronti delle verifiche parlamentari, le quali anche per persone degnissime costituiscono talvolta un delitto di lesa maestà. Ritengo che, una volta precisato che la Commissione non supera, né prevale, né prescinde dalle competenze degli altri poteri dello Stato ed anzi a questi intende dare aiuto nel loro difficile compito, ogni dubbio in proposito debba essere fugato e debba, invece, essere sottolineato il significato positivo che riveste l'istituzione di tale Commissione.

MARTE FERRARI. Già alcuni colleghi che mi hanno preceduto hanno messo in luce il fatto che il Parlamento, da qualche anno a questa parte, si trova continuamente ad istituire nuove Commissioni. I colleghi, a tale proposito, avevano ritenuto opportuna una riflessione, anche se i loro interventi si erano comunque chiusi sottolineando la necessità dell'istituzione della Commissione in oggetto.

Noi socialisti non ci distacciamo da tale posizione e, pertanto, non ci pronunceremo in modo dissenziente rispetto all'articolo in esame, ma desideriamo sottolineare che le Commissioni riunite, relativamente a tale problema, si trovano oggi, dopo che il Governo ha preso pochi giorni fa le decisioni che tutti conosciamo, in una situazione diversa da quella nella quale si è svolto precedentemente l'iter del provvedimento, situazione che potrebbe nel prosieguo creare anche delle difficoltà operative.

PIERLUIGI ONORATO. Non desidero entrare nel merito delle preoccupazioni relative all'istituzione di una Commissione parlamentare. Mi permetto soltanto di suggerire che, tra coloro che la Commissione può chiamare a riferire, vengano inclusi anche gli esperti e penso non tanto a sociologi od economisti, ma soprattutto a fiscalisti che potrebbero essere utili alla Commissione la quale voglia svolgere seriamente il compito di proposta e di modifica legislativa che pure è stato introdotto opportunamente fra i fini istituzionali della stessa.

MARCO BOATO. In merito alla proposta del collega Onorato, vorrei sottolineare che essa mi sembra scontata, in quanto è ovvio che la Commissione ha il potere di chiamare a riferire chi vuole.

PIERLUIGI ONORATO. A mio avviso, invece, la cosa non è poi così scontata, in quanto i poteri della Commissione sono regolamentati soltanto dalla legge istitutiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Servello ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire al primo comma, punto 1), le parole: « e alle sue connessioni », con le seguenti: « ed ogni fenomeno di criminalità organizzata, in ogni loro connessione ».

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei innanzitutto rilevare come l'istituzione di una ennesima Commissione di inchiesta sia vista dal gruppo missino in modo negativo e ciò anche tenuto conto del fatto che questo ramo del Parlamento ha approvato una legge che istituisce una Commissione di inchiesta sul fenomeno della camorra. Pertanto, nell'auspicare che il Senato voglia riflettere in merito, riteniamo che, una volta istituite, tali Commissioni abbiano la possibilità di muoversi in tutte le direzioni in cui opera la criminalità organizzata.

Penso che questo fatto si debba evitare ad ogni costo e che si debba, quin-

di, tener presente che questo proliferare di Commissioni — e soprattutto di Commissioni speciali di indagine — non fa, in una parola, che screditare il Parlamento oppure paralizzarlo, rendendolo impotente, dato che i parlamentari non possono certo moltiplicarsi per cento. Inoltre, è necessario evitare il rischio che questa legge faccia intravedere la possibilità di analizzare attraverso Commissioni parlamentari tutti i fenomeni della criminalità organizzata.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere alla fine del numero 2 le parole: « oltre che ascoltando ogni altro cittadino che ritenga opportuno sentire ».

Desidero far presente che gli onorevoli Gitti, Onorato e Violante hanno presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 44 con il quale si prevede che l'istituenda Commissione si può avvalere di collaborazioni specializzate. Ho voluto anticipare questo argomento perché, anche se l'emendamento ha una collocazione successiva, può essere tenuto presente nella valutazione complessiva dell'articolo 39 di cui si discute in questo momento.

LORIS FORTUNA. Sento l'esigenza di ascoltare nuovamente il rappresentante del Governo ed i relatori relativamente all'opportunità, la natura, i compiti e le funzioni di questa Commissione.

Capisco le ragioni politiche che inducono ad avere un foro ben individuato dove discutere di questi argomenti, ma vorrei si valutasse a fondo la natura di tale Commissione. Mi chiedo se una legge — ed in questo senso sarebbe opportuno sentire il parere della I Commissione affari costituzionali — può imporre alle Camere la composizione di una Commissione senza con questo interferire pesantemente sulla riserva dell'autonoma organizzazione del sistema dei lavori parlamentari. Quando si dice che questa Com-

missione ha il compito di verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato sia pure riguardanti il fenomeno mafioso cosa si crea? Una sorta di riserva speciale di discussione che si sovrappone ai poteri sovrani del Parlamento che, per altro, tra i principali annovera quello di effettuare questo genere di verifiche.

Stiamo, quindi, attenti a cosa facciamo e cerchiamo di riflettere ancora sulle ragioni che hanno indotto la I Commissione affari costituzionali a pronunciarsi contro la costituzione di questa nuova Commissione. La soluzione sulla quale stiamo lavorando in questo momento non rappresenta altro che un *escamotage*: infatti, nel momento in cui si fissa il termine di tre anni, non si fa altro che creare una riserva di esame, nel senso che, se non sarà concluso l'esame dello stato di attuazione della legge, non vi sarà motivo per non prorogare i termini, allungando la vita della Commissione stessa. In questo modo verrebbe concessa ad una Commissione bicamerale una riserva che è tipica del Parlamento dal momento che le funzioni che essa dovrebbe assolvere sono proprie del potere di controllo rispetto all'attività del Governo e dei pubblici poteri.

Oltre alle perplessità che suscita pure la frase « riferirà al Parlamento » facendo parte la Commissione di quest'ultimo, esistono pure dei problemi specifici di finanziamento. Se si dovrà seguire — e diversamente non potrebbe essere — il Regolamento delle Camere, saranno queste ultime ad imporre il regolamento delle loro Commissioni.

È evidente che queste mie osservazioni non sono legate ad una sottovalutazione del fenomeno mafioso: quello che mi rende perplesso è questa « irruzione » di una Commissione nell'autonomia della Camera e del Senato. Concludo, comunque, senza formulare nessun tipo di emendamento ma solo pregando il Governo ed i relatori di pronunciarsi nuovamente sulla questione, ferma restando la necessità di riascoltare il parere della I Commis-

sione affari costituzionali la quale ha posto una condizione non tanto facilmente eludibile, neppure attraverso la previsione di una durata di tre anni, che non elimina tutti i problemi visto che il termine può benissimo essere prorogato.

MARCO BOATO. Dopo aver ascoltato l'intervento del collega Fortuna, mi sono reso conto che il mio subemendamento corrisponde alle esigenze prospettate dal collega Onorato e condivise da altri, che lo hanno indotto a presentare, assieme a Gitti e Violante, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 44 che condivido. Il rischio intrinseco nella mia proposta di modifica, infatti, è quello di favorire la trasformazione della istituenda Commissione in Commissione di inchiesta: ritiro, pertanto, il mio subemendamento conservando, comunque, il mio atteggiamento favorevole rispetto all'articolo 39 nella formulazione proposta dai colleghi Battaglia ed altri e di cui sono cofirmatario.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Con tutto il rispetto desidero dire che non condivido le osservazioni svolte dal collega Fortuna. In definitiva il nuovo testo dell'articolo 39 propone un tipo di Commissione che consente il raggiungimento di soluzioni avanzate e moderne dei problemi inerenti al potere di controllo del Parlamento sulla utilizzazione da parte degli altri pubblici poteri degli strumenti normativi che esso stesso mette a loro disposizione.

È indubbio che il Parlamento debba verificare la congruità di questo nuovo strumento normativo che nasce per combattere un determinato fenomeno e proporre l'eventuale modifica ove non si rivelasse efficace.

In questo non c'è niente di straordinario ed è fisiologico che i compiti in questione vengano demandati ad una Commissione parlamentare appositamente formata. Non capisco perché questa Commissione dovrebbe costituire la creazione di un'autonomia rispetto alle competenze

del Parlamento; direi anzi che essa realizza una delle competenze del Parlamento, dando illustrazione, una volta all'anno, del lavoro svolto. Si tratta di uno strumento idoneo ad assicurare che l'applicazione dello strumento legislativo che ci accingiamo a varare venga seguita con la massima attenzione.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono contrario all'istituzione di queste Commissioni, perché le ritengo inutili e perché ritengo che molti dei controlli attribuiti a Commissioni speciali potrebbero essere effettuati dalle Commissioni permanenti. Senza approfondire il discorso, devo dire che condivido alcune delle considerazioni espresse dall'onorevole Fortuna circa il fatto che il controllo sull'esecutivo deve essere effettuato dagli organi specificamente preposti a tale compito dalla Costituzione.

Il provvedimento in discussione introduce strumenti nuovi per combattere la mafia e sono convinto che l'azione nei confronti dell'esecutivo riposi sulla volontà di questo di combattere il fenomeno e di raggiungere i risultati che ci si prefigge di conseguire.

Devo lamentare il fatto che nel corso di questa discussione si siano verificati mutamenti di posizione rispetto all'intesa raggiunta in sede di Comitato ristretto; considerazione questa che vale anche per il caso in esame.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispetto a questa delicata questione il Governo vuole rimettersi alla decisione del Parlamento, che effettuerà attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni le indagini ed i controlli necessari.

Detto ciò, voglio rilevare che sarebbe stato forse preferibile prevedere che i ministri competenti fossero chiamati a riferire alle Commissioni permanenti. Il Governo, tuttavia, coglie pienamente il valore dello sforzo compiuto da tutte le forze politiche per realizzare un'intesa in

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

presenza di un problema così grave per il paese.

FRANCO FRANCHI. Desidero ricordare come non furono sollevate obiezioni del genere di quelle che ho ascoltato in questa occasione quando si decise di inserire nel provvedimento relativo alla riforma dei servizi di sicurezza una norma che prevedeva la costituzione di una Commissione di controllo. Forse ciò avvenne perché quella Commissione di controllo era composta dai rappresentanti di tre sole forze politiche.

Il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale ribadisce, pertanto, la propria posizione favorevole alla costituzione di una Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Servello ed altri, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 39.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 40.

La Commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione ai gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. L'incarico ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.

La Commissione elegge due vice presidenti e due segretari.

Per l'espletamento di specifici accertamenti la Commissione può suddividersi in sottocommissioni.

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento ».

L'onorevole Vernola ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « l'incarico ha la durata di tre anni e non è rinnovabile ».

Sopprimere l'ultimo comma.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere favorevole su tutti e tre gli emendamenti.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Il Governo si rimette alle decisioni delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boato interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Vernola al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Vernola soppressivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 40 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 41.

La Commissione è assistita da una segreteria formata da due funzionari del Senato e da due funzionari della Camera dei deputati e da altri due dipendenti scelti paritariamente tra il personale dei due rami del Parlamento. È coadiuvata da un ufficio tecnico formato da magistrati, funzionari, ufficiali, sottufficiali di pubblica sicurezza, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza scelti dalla Commissione d'intesa rispettivamente con il Consiglio superiore della magistratura, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze.

L'onorevole Vernola propone di sopprimerlo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole alla soppressione.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Anch'io sono favorevole alla soppressione.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 41.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 41.

(È respinto).

L'articolo 41 viene, pertanto, soppresso.

L'articolo 42 deve considerarsi precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

L'onorevole Vernola ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente comma:

« Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta ».

LORIS FORTUNA. Davvero il funzionamento di questa Commissione ha un regolamento suo, autonomo, particolare, slegato dall'ordinamento della Camera?

Bisogna stare attenti a mettere in votazione questo emendamento!

TARCISIO GITTI. Ho già detto, nel mio precedente intervento sull'articolo 39, in relazione alla natura *sui generis* della Commissione, che essa non è una Commissione di inchiesta ai sensi della Costituzione, che non è una Commissione di indagine, bensì che è una Commissione con dei compiti speciali, istituita con una legge ben disciplinata. Ove la legge non disponga, si applica il regolamento della Camera; ma ove la legge disponga, si applica quanto essa prevede.

È indubbiamente una Commissione *sui generis*, però non è priva di precedenti. Infatti, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha addirittura compiti di gestione attiva.

Il problema di cui ci si è fatti carico con l'emendamento Vernola (alla cui elaborazione hanno concorso i rappresentanti di quasi tutte le forze politiche di queste Commissioni riunite) è che vi possono es-

sere delle ragioni evidenti di opportunità perché le audizioni, le indagini e gli accertamenti di questa Commissione non siano pubblici bensì coperti da segreto.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento della Camera dei deputati ».

All'articolo 43 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « le sedute sono pubbliche, salvo che la Commissione non decida a maggioranza di riunirsi in seduta segreta ».

L'onorevole Servello ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

OSCAR MAMMI. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 43, non riesco a capire, francamente, quale sia l'esigenza di un regolamento interno, particolare, giacché, a quanto sembra, anche altre Commissioni compiono audizioni e svolgono un'opera di vigilanza senza avere un regolamento interno.

Non mi sfugge certo la particolarità e l'importanza di questa Commissione; mi sfugge, invece, l'esigenza di un regolamento particolare per essa.

Per quanto riguarda la questione della seduta segreta (a parte che sui segreti del nostro paese si potrebbe fare dell'ironia), vorrei comprendere bene qual è la sostanza del problema. Se non erro, una Commissione del genere ha soltanto un resoconto sommario delle sue sedute, a meno che non si richieda espressamente la redazione anche del resoconto stenografico. Pertanto, alle sedute sarebbero presenti solo il presidente, i membri deputati e senatori, e il funzionario segretario, cosicché la segretezza ritengo che verrebbe automaticamente assicurata. Non comprendo quindi — fermo restando che con-

cordo ovviamente sull'opportunità di non far rimbalzare, anche nel resoconto sommario, questa o quell'altra notizia — il motivo di una specificazione circa la segretezza delle sedute. Comunque, la mia è soltanto una richiesta di chiarimento, e come tale desidero che sia intesa.

NICOLA VERNOLA. Il problema dell'autoregolamentazione si pone in questo caso innanzi tutto perché, essendo la Commissione bicamerale, non si potrebbe poi fare riferimento solo al regolamento della Camera, in quanto vi potrebbe essere una differenza tra questo regolamento e quello del Senato.

In ordine alla pubblicità delle sedute, o alla loro segretezza, a mio avviso sarà il regolamento stesso che dovrà disciplinare l'andamento delle sedute: se dovranno essere pubbliche, nel senso che saranno ammessi anche i giornalisti, che funzionerà l'impianto televisivo a circuito chiuso, eccetera.

Ma qui il concetto della segretezza che si vuole esprimere è un'altro. Vi possono essere delle sedute (per esempio quelle in cui si tengano delle audizioni con l'Alto commissario), per le quali si abbiano validi motivi per evitare non solo la diffusione con impianto televisivo a circuito chiuso, ma anche la presenza di estranei, e persino il resoconto sommario. In tal caso, la segretezza significa offrire la possibilità alla Commissione (come avviene anche in molte sedute di Commissioni parlamentari di inchiesta o bicamerali), di lavorare con quella riservatezza che la delicatezza della materia può, appunto in qualche caso, richiedere. Da qui la necessità di decisioni da prendere di volta in volta, così come abbiamo previsto con il nostro emendamento aggiuntivo. È chiaro che il funzionamento normale della Commissione sarà disciplinato dal regolamento che la Commissione si darà, all'inizio dei suoi lavori.

FRANCESCO SERVELLO. Ho voluto sottoporre il mio emendamento alla attenzione delle Commissioni perché ritengo

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

che, se vogliamo istituire una Commissione d'inchiesta con i poteri dell'autorità giudiziaria, possiamo regolamentarne i lavori secondo le normali consuetudini. Ricordo che la Commissione che indaga sull'assassinio di Aldo Moro e sulla strage di via Fani non prevede, nel suo regolamento, le sedute segrete: sarebbe singolare, infatti, che per tali Commissioni, che dovrebbero operare come le normali Commissioni parlamentari, si giungesse ad una regolamentazione straordinaria, che prevedesse addirittura le sedute segrete; e ciò dico per ragioni anche di forma.

Per quanto riguarda più propriamente la sostanza del problema, vorrei dire che ci nascondiamo dietro un dito, cerchiamo di rifugiarci in delle formule, sapendo che in Italia non c'è segreto né per i pubblici ministeri né per i giudici istruttori. Allora, perché vogliamo prendere in giro noi stessi, pensando che una Commissione in cui sono presenti quaranta parlamentari più i funzionari possa sedere in seduta segreta? Chissà poi per quali straordinari problemi: perché i compiti di questa Commissione non sono tali da giungere al segreto, in senso assoluto. Mi sembra perciò velleitaria una norma del genere, e non inquadrabile nemmeno nel regolamento interno della Camera e del Senato, non avendo la Commissione in oggetto il carattere della Commissione di inchiesta. In conclusione, ritengo che sarebbe serio non stabilire una regolamentazione del genere.

MARCO BOATO. Ritengo fondate le obiezioni del collega Fortuna sulle questioni regolamentari, in quanto connesse alle perplessità, altrettanto fondate, che egli ha avanzato sulla costituzione di questa Commissione.

Tuttavia, nel momento in cui istituiremo una Commissione del genere, essa deve pur avere una sua regolamentazione. È per questo che ho predisposto il primo emendamento, che intende stabilire una disciplina uguale a quella cui è sottoposto il Parlamento quando si riunisce in seduta comune. Non so se, tecnicamente,

una previsione del genere è possibile: presento comunque questo emendamento raccogliendo appunto le preoccupazioni espresse dal collega Fortuna, e nell'intento di superare certe perplessità.

Per quanto riguarda la segretezza delle sedute, potremmo anche non farne esplicitamente menzione: ma voglio ricordare che la formulazione dell'articolo, letta dal presidente, e predisposta dal collega Santagati... (*Proteste dell'onorevole Santagati*).

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione...

MARCO BOATO. Scusi, collega, mi consenta di finire: del resto, ci possono essere, all'interno di uno stesso gruppo, dei membri che abbiano diverse posizioni. Io, invece, con il mio secondo emendamento, propongo che le sedute siano pubbliche, salvo che — come eccezione — la Commissione, a maggioranza, non disponga la seduta segreta. Se, ad esempio, stabiliamo di ascoltare l'Alto commissario o il generale dei carabinieri, e così via, una cosa è che ciò che è stato detto si sappia in una cerchia ristretta di persone, e un'altra è che le notizie diventino di dominio pubblico: mi pare che l'esigenza di una ipotetica segretezza, in casi eccezionali, vada salvata, ma penso che la regola di fondo debba essere quella della pubblicità dei lavori.

ALFREDO BIONDI. È bene che consideriamo alcuni aspetti fondamentali del problema. L'istituzione di questa Commissione parlamentare per legge postula la possibilità che, nella stessa legge, siano indicate alcune modalità che la Commissione stabilisca come suoi modi di procedere, come atto di lealtà e di dichiarazione anticipata di rispetto non solo degli obblighi che si pongono come esercizio dei poteri che la legge attribuisce alla Commissione stessa, ma anche come diritto che nel tempo possono maturare di fronte alla Commissione.

Come è stato osservato dall'onorevole Boato possono esserci motivi di riservatezza e di prudenza a salvaguardare per-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

sone che possono rendere dichiarazioni importanti.

L'onorevole Servello pensa che le leggi debbano essere fatte apposta per essere violate; rilevo che se alcune cose dette all'interno delle Commissioni di inchiesta vengono pubblicate dai giornali, non rappresentano la regola ma l'eccezione. Questa modifica di previsione non la considero negativa; avevo ed ho un giudizio personale su queste commissioni; del resto appartengo a quella categoria che forse si sta esaurendo che quando accetta una regola sta alla regola con la volontà di essere coerente ai principi da cui si parte e a cui si approda una volta accettata questa regola.

Non si tratta di un atto di autonomia che si rivolge contro i regolamenti, ma solo di uno strumento che si pone con legge affinché nell'inesplorato continente che è la mafia sia realizzata una situazione di forza contro la stessa.

ORAZIO SANTAGATI. Desidero ricordare che all'interno del Comitato ristretto si è discusso circa l'opportunità o meno di consentire a questa Commissione di avere un suo regolamento a somiglianza di quanto è avvenuto per la Commissione di vigilanza sulla RAI-TV.

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 43 vuole avere questo significato; se si scegliesse la strada del regolamento sarebbe opportuna una norma aggiuntiva — di cui io confermo la paternità perché l'ho dettata io all'onorevole Vernola — del seguente tenore: « Tutte le volte che lo vuole la Commissione può riunirsi in seduta segreta ». Naturalmente si tratta di una formula lapalissiana, ma concettualmente è questa l'impostazione che si deve dare se si sceglie la strada del regolamento.

Se poi si arriva all'altra tesi, rispettabilissima, sostenuta dal collega Servello, per la quale non occorre che la Commissione sia munita di proprio regolamento perché si può fare ricorso ai regolamenti già esistenti, è chiaro che la seconda parte dell'articolo diventa improponibile.

Non c'è nessun dramma, ma solo una visione diversa: se si vuole arrivare all'autoregolamentazione per legge si approda alla norma da me suggerita, se si vuole fare a meno dell'autoregolamentazione non ha senso parlare di sedute segrete.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Esprimo parere favorevole al testo del Comitato ristretto e all'emendamento Vernola, contrario agli altri emendamenti.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anche io sono favorevole all'emendamento Vernola e contrario agli altri.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo con i relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Servello interamente soppressivo dell'articolo 43, contrari relatori e Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Boato sostitutivo del primo comma, contrari relatori e Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Vernola, favorevole relatori e Governo.

(*E approvato*).

L'emendamento aggiuntivo Boato è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 43 con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 44:

ART. 44.

Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione dispone di locali e strumenti

operativi appositamente approntati dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra di loro. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

L'onorevole Servello ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Gli onorevoli Gitti, Violante e Onorato hanno presentato il seguente emendamento:

L'articolo 44 del testo unificato è sostituito dal seguente:

ART. 44.

« Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati ».

FRANCESCO SERVELLO. Essendo stato respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 43, per coerenza non insisto sull'emendamento soppressivo dell'articolo 44, perché le due proposte erano convergenti e tendevano ad evitare procedure di regolamentazione straordinarie rispetto ai regolamenti delle due Camere. Pertanto, ritiro l'emendamento.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole all'emendamento Gitti ed altri.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alle

Commissioni per l'emendamento Gitti ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gitti ed altri interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dai relatori e per il quale il Governo si è rimesso alle Commissioni.

(È approvato).

Faccio presente l'opportunità di discutere gli articoli aggiuntivi del capo V, presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale, perché la I Commissione affari costituzionali non può valutare il contesto integrale del provvedimento senza queste modifiche.

Gli onorevoli Trantino, Servello e Franchi hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:

ART. 44-bis.

È istituito il Comando generale unificato antiterrorismo al fine di combattere su tutto il territorio nazionale la criminalità organizzata ed in particolare il terrorismo, la mafia, la camorra e il traffico di droga.

Passano alle dipendenze di tale Comando: l'Arma dei carabinieri, la polizia di Stato, il Corpo delle guardie di finanza, i reparti speciali delle forze armate addestrati alla contro-guerriglia, i servizi di sicurezza CESIS, SISMI, SISDE.

Il Presidente della Repubblica nomina il comandante generale.

Il Comando generale è costituito dal comandante generale, dai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal direttore generale della polizia di Stato, da tre ufficiali generali nominati dal capo di stato maggiore della difesa, dai comandanti dei servizi di sicurezza e dal responsabile del CESIS designato dal Presidente del Consiglio.

Al Comando generale sono subordinati, ai fini della presente legge, tutti gli organismi e gli uffici dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

ART. 44-ter.

In caso di dichiarazione dello stato di guerra interna, a norma dell'articolo 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per i delitti commessi per fine di terrorismo, di mafia, di camorra si applica, nell'ambito del territorio interessato dal provvedimento, il codice penale militare di guerra con le procedure e le pene ivi previste, compresa la pena capitale, e gli speciali poteri attribuiti dal titolo II al comandante militare territorialmente responsabile.

ART. 44-quater.

Sono richiamati in servizio i riservisti dell'Arma dei carabinieri che si trovino in condizione di idoneità.

FRANCO FRANCHI. Il primo articolo aggiuntivo prevede l'istituzione del comando generale unificato antiterrorismo o antimafia (l'etichetta non ci interessa) destinato a combattere tutti i fenomeni di criminalità organizzata: mafia, camorra, terrorismo, traffico di droga. Questo per dare una risposta concreta e in senso contrario alla politica fallita del cosiddetto coordinamento interforze che non ha mai dato risultati positivi e nessuno riesce più a sapere che cosa siano e a chi servano i cosiddetti servizi di sicurezza dello Stato. Nell'articolo aggiuntivo abbiamo stabilito la composizione del comando, al quale dovranno essere subordinati tutti gli organismi e gli uffici dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e alle cui dipendenze dovranno passare l'Arma dei carabinieri, la polizia di Stato, il Corpo della guardia di finanza, i reparti speciali delle forze armate addestrate alla controguerriglia e i servizi

di sicurezza CESIS, SISMI e SISDE. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo articolo aggiuntivo anche se so che è una fatica modesta e vana.

Il secondo articolo aggiuntivo prevede, nell'eventualità della dichiarazione dello stato di guerra interna, alla quale purtroppo prima o poi si dovrà arrivare se vorremo liberare la società italiana da questi tristi fenomeni, e in particolare per i delitti commessi per fine di terrorismo, mafia e camorra, l'applicazione, nell'ambito del territorio interessato dal provvedimento, del codice penale militare di guerra, con le procedure e le pene ivi previste, compresa naturalmente la pena capitale, e soprattutto gli speciali poteri attribuiti dal titolo II al comandante militare territorialmente responsabile.

Ripeto che sarà difficile evitare che si usino norme di questo genere e continuiamo a sperare che il Governo si decida a dichiarare almeno lo stato di pericolo pubblico.

Il terzo articolo aggiuntivo tende ad integrare, con personale specializzato e già abilitato, l'Arma dei carabinieri mediante il richiamo immediato in servizio di tutti i riservisti.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi, in particolare sul terzo, perché mi pare che questa serie di provvedimenti si ponga in una logica che non è quella delle norme che abbiamo sin qui approvato su iniziativa dei gruppi parlamentari e del Governo. In sostanza, il primo articolo aggiuntivo tende a sostituire l'alto commissario, che ha poteri civili, con una specie di comando militare unificato che dovrebbe riunire e assorbire nella propria competenza tutte le altre competenze, compresa quella degli enti locali. Sono provvedimenti che non si conciliano per niente con le altre norme del testo unificato e, inoltre, in questo momento non mi pare opportuno un richiamo di personale specializzato.

Penso che il Ministero degli interni e l'Arma dei carabinieri possano provvedere a rafforzare adeguatamente gli organici in tutte le zone dove sia necessaria una maggiore presenza delle forze di polizia attraverso l'arruolamento di giovani preparati ai compiti veramente eccezionali che oggi sono di fronte alle forze dell'ordine.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere nettamente contrario a questa serie di emendamenti che, a mio avviso, sono fuori dell'ordinamento costituzionale.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario adeguandosi a quello testé formulato dall'onorevole Fiori.

FRANCESCO SERVELLO. La mia dichiarazione di voto vuole riallacciarsi alla espressione usata dal relatore Martorelli per esprimere il proprio parere. Vorrei appellarmi ad un principio di coerenza: non si può nello stesso tempo definire la situazione del paese assolutamente eccezionale e straordinaria e poi dichiararsi nettamente contrari a misure che proprio tale situazione permetterebbero di fronteggiare. In particolare, non vedo come si possa essere contrari ad una proposta tendente a concentrare i poteri militari in un unico comando. Già ieri ho avuto modo di ricordare che, quando si è voluto combattere seriamente il banditismo siciliano che faceva capo alla banda Giuliano, fu istituito un comando unico speciale, le cosiddette forze di repressione.

La logica, dunque, suggerirebbe una considerazione più attenta delle proposte avanzate dal gruppo missino, proposte che non sono assolutamente in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico né, tanto meno, con quelli dell'ordinamento costituzionale.

La verità è che voi non siete nettamente contrari a norme di questo tipo, ma che la situazione attuale fa troppo

comodo a varie forze politiche le quali sulla condizione di emergenza continuano a vivere ed a sopravvivere in barba agli interessi, alle aspirazioni degli italiani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 44-bis dell'onorevole Franchi, contrari i relatori ed il rappresentante del Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 44-ter dell'onorevole Franchi, contrari i relatori ed il rappresentante del Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 44-quater dell'onorevole Franchi, contrari i relatori ed il rappresentante del Governo.

(*E respinto*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 31 precedentemente accantonato.

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1982, n. 216.

ORAZIO SANTAGATI. Il gruppo del MSI-destra nazionale ritiene senz'altro di poter accettare l'emendamento dell'onorevole Battaglia interamente sostitutivo dell'articolo 31 e credo che a questi possa far piacere il fatto di vedere che il mio gruppo, pur nelle divergenze di opinioni politiche, si adegua alle soluzioni che ritiene intelligenti.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento dell'onorevole Battaglia interamente sostitutivo dell'articolo 31.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io sono favorevole a tale emendamento.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo si dichiara favorevole all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 32 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

ART. 32.

L'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dall'articolo precedente sospende il procedimento in corso dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice civile.

Con la sentenza di condanna il giudice definisce la controversia concernente l'obbligo d'imposta, nonché l'ammontare del reddito, del volume d'affari, dell'imposta o delle somme non dichiarate; determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dall'imputato.

Quando l'esatta determinazione dell'ammontare delle somme indicate nel comma precedente sia di difficile accertamento e non sia pregiudiziale alla determinazione dell'esistenza del reato o dell'entità della sanzione penale, il giudice rimette le parti alla commissione tributaria competente.

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

RAFFAELE VALENSISE. Siamo contrari alla soppressione dell'articolo 32 sia per

ragioni di merito — già sottolineate dai colleghi del gruppo intervenuti prima di me — sia per ragioni tecniche. L'articolo, infatti, dà vita ad una situazione assolutamente devolutiva nel momento in cui stabilisce che « l'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dall'articolo precedente sospende il procedimento in corso dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice civile »; sopprimendolo, priviamo l'inquisito, per l'appunto, di una devoluzione alla quale avrebbe diritto, in base a quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 del codice di procedura penale.

LUCIANO VIOLANTE. La richiesta di soppressione dell'articolo 32 è sostenuta dai principi di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale.

RAFFAELE VALENSISE. C'è la pregiudiziale penale.

ORAZIO SANTAGATI. Allora era più logica la soppressione dell'articolo 31, visto che con la nuova legge sulle « manette agli evasori » entrerà in vigore una nuova procedura.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo ai colleghi di spiegarmi, allora, che differenza c'è tra il primo comma dell'articolo in discussione e l'articolo 3 del codice di procedura penale.

ADOLFO BATTAGLIA. Forse c'è qualche equivoco che conviene chiarire ed in questo certamente può aiutarmi il collega Santagati. Il punto è questo: la nuova legge per la pregiudiziale tributaria stabilisce che il 1° gennaio 1983 entra in vigore un nuovo regime di diritto penale tributario. La questione, allora, si risolve nel fatto che queste norme, invece di essere applicate a partire da tale data, lo sono subito senza alcuna modificazione rispetto al sistema che si intende inaugurare con il nuovo anno. Non c'è, quindi, la violazione di nessun diritto e di nessuna esigenza legittima perché il procedimento in corso dinanzi alle commis-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

sioni tributarie continuerà ad andare avanti così come andrà avanti secondo il nuovo regime di diritto penale tributario che sarà in vigore a partire dal 1° gennaio 1983.

ORAZIO SANTAGATI. Vorrei che sgombrassimo il terreno da una sorta di *idola*, cioè dalla convinzione che abbiamo una legge sulle « manette agli evasori » che in questo momento non esplica la sua efficacia per cui tutte le norme che in atto restano in piedi vengono regolate da una politica tributaria anche di carattere penale diversa da quella che sarà a partire dal 1° gennaio 1983.

Come si può colmare il vuoto da oggi sino a tale data? Ci siamo posti il quesito con l'articolo 31 e fortunatamente lo abbiamo risolto approvandolo; logica vuole, quindi, che sia approvato anche l'articolo successivo perché consequenziale. Si tratta, infatti, di una serie di norme che hanno significato in quanto correggono la normativa vigente di diritto penale tributario; a danno dei mafiosi si prevede, cioè, una norma di diritto penale tributario che in futuro varrà per chiunque violi le nuove norme. Se non approviamo anche l'articolo 32, renderemo operativa soltanto una parte della normativa, riducendone ovviamente l'efficacia.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 32.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32 di cui il deputato Battaglia ha chiesto la soppressione, favorevoli i relatori ed il Governo.

(*E respinto*).

L'articolo 32 si intende pertanto soppresso.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 33 precedentemente accantonato.

Ne do lettura:

ART. 33.

Il pubblico ministero, l'amministrazione finanziaria e l'imputato possono proporre appello e ricorso per Cassazione anche limitatamente alle disposizioni della sentenza che determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dal contribuente.

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Anche in questo caso sono favorevole alla soppressione dell'articolo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33 di cui il deputato Battaglia ha chiesto la soppressione, favorevoli i relatori ed il Governo.

(*E respinto*).

L'articolo 33 si intende pertanto soppresso.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 34 precedentemente accantonato.

Ne do lettura:

ART. 34.

Quando per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario è prevista una pena detentiva, la cattura è sempre

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

obbligatoria; per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

ADOLFO BATTAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mannuzzu, Ricci, Violante e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il periodo dalla parola: « Quando » sino ad: « obbligatoria; » con il seguente: « La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario e societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 »; e trasformare le parole da: « per » sino alla fine, in secondo comma.

LUCIANO VIOLANTE. L'articolo 34 disciplina due questioni, quella del mandato di cattura e quella dei termini di carcerazione preventiva.

Per quanto riguarda il mandato di cattura, l'emendamento restringe l'ambito di operatività previsto dal testo del Comitato ristretto, prevedendo che non in tutti i casi sia obbligatorio il mandato di cattura, ma nei casi di condanna con sentenza definitiva già sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965.

L'emendamento fissa inoltre un termine per la carcerazione preventiva, in modo che questa non possa risultare superiore alla pena prevista.

RAFFAELE VALENSISE. Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole all'emendamento illustrato dall'onorevole Violante.

ALFREDO BIONDI. Sono favorevole all'emendamento Mannuzzu ed altri, illustrato dall'onorevole Violante.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole all'emendamento Mannuzzu.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Mannuzzu ed altri.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento Mannuzzu ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu, Ricci, Violante e Fracchia, favorevoli i relatori e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato ad un indiziato o ad un condannato per associazione mafiosa è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione dei procedimenti.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni

caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

I procedimenti per i reati finanziari, valutari e societari nei confronti di una delle persone indicate nel primo comma, sono trattati con precedenza sugli altri procedimenti. Il procuratore generale presso la Corte d'appello vigila sull'osservanza di tale priorità e segnala i ritardi al Ministro di grazia e giustizia per le sue iniziative.

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

ADOLFO BATTAGLIA. Non mi sembra né utile, né equo che i procedimenti relativi a reati finanziari abbiano la precedenza rispetto a procedimenti concernenti reati più gravi.

ORAZIO SANTAGATI. Sono contrario all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Battaglia, in quanto si tratta di creare gli strumenti per una risposta rapida ed immediata al dilagare del fenomeno della mafia.

ALDO RIZZO. Credo che si renda necessario un chiarimento per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 35.

Credo che il riferimento sia a persona la quale sia stata condannata per delitto di associazione mafiosa, o che sia stata sottoposta a misure di prevenzione perché ritenuta mafiosa.

Ritengo, quindi, che sia opportuno un emendamento che chiarisca a chi veramente si riferisce questa disposizione, magari aggiungendo le parole: « con provvedimento definitivo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole da: « ad un indiziato » a « mafiosa » con le parole: « a persona sottoposta con provvedimento

definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso ».

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Anch'io sono di parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Battaglia al primo comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Battaglia soppressivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

Alle disposizioni della sentenza relativa ad un reato finanziario e concernenti l'imposta, le pene pecuniarie e le altre somme dovute dall'imputato a norma delle leggi tributarie è data esecuzione a cura dell'amministrazione finanziaria; a questa la sentenza deve essere comunicata a cura della cancelleria entro quindici giorni dal passaggio in cosa giudicata.

Agli effetti delle norme di cui agli articoli 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le sentenze del tribunale e della Corte d'appello sono equiparate rispettivamente alle decisioni

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

della commissione tributaria di secondo grado e della commissione tributaria centrale.

L'onorevole Battaglia propone di sopprimerlo.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole alla soppressione.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io sono favorevole alla soppressione.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Anche il Governo è per la soppressione dell'articolo 36.

ORAZIO SANTAGATI. Credo che questa proposta di soppressione non suoni molto edificante nei confronti di chi, almeno a parole, ha dichiarato di dare il massimo impulso giuridico e giudiziario possibile alle norme contenute in questo provvedimento.

È chiaro che, con quell'architettura che si era voluto stabilire partendo dall'articolo 31, questo articolo si coordina molto bene. Volere infrangere tale unità di costruzione giuridica significa non solo rendere vano lo sforzo contenuto nell'articolo 31, che abbiamo approvato, ma anche finire per rimangiarsi quei propositi di chiara e rapida severità legislativa che anche l'articolo 36 contribuirebbe notevolmente ad affermare.

Per questo motivo siamo contrari alla soppressione dell'articolo 36.

ADOLFO BATTAGLIA. Questo articolo 36 non ha il minimo riferimento nella legislazione vigente. Pertanto approvarlo sarebbe un non senso assoluto.

L'approvazione di questo articolo è strettamente connessa con l'approvazione dell'articolo 32. E dunque il tentativo di far approvare gli articoli 32 e 36 è un reale tentativo di mandare a monte tutta la legislazione! (*Vivaci proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

ORAZIO SANTAGATI. Dica che vuole fare una legge tutta dolcificata! Solo questo vuole!

ALFREDO BIONDI. Credo che il collega Battaglia abbia ragione: ma non vorrei che nell'interpretare, quasi a futura memoria, una legge non ancora vigente, noi stabilissimo un principio che non viola un altro, di carattere generale, dal momento che, invece, si devono applicare le leggi oggi vigenti. Questo è il motivo sostanziale della nostra dichiarazione.

ORAZIO SANTAGATI. Ma noi vogliamo cambiare questa legge! Vogliamo stabilire una capacità punitiva.

RAFFAELE VALENSISE. Siamo contrari all'emendamento soppressivo dell'articolo 36, perché quest'ultimo risponde ad una logica accettata dal Comitato ristretto, che poi ha sottoposto alla Commissione plenaria una determinata normativa. Sappiamo che la legge sugli evasori fiscali entrerà in vigore dal 1° gennaio 1983, ma sappiamo anche che questo testo, come l'articolo 35, farà parte di un complesso di norme speciali in relazione alla gravità della situazione, che consentirà al legislatore attento alle richieste dell'opinione pubblica di intervenire con la massima celerità e urgenza, in modo che le situazioni, i comportamenti mafiosi, o ad essi assimilati, vengano colpiti anche sul piano fiscale.

Desidero ricordare al collega Martorelli e ai colleghi comunisti che le norme di cui si chiede lo stralcio — per il quale il gruppo comunista intende votare — sono quelle, esattamente, che figurano nella proposta di legge che reca, come primo firmatario, il nome dell'onorevole La Torre. Eppure, un momento fa è stato approvato l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 35, relativo ad una sorta di corsia preferenziale per procedimenti di carattere finanziario a carico di mafiosi. Mi domando quindi perché il gruppo comunista, che conduce certo una battaglia contro la mafia, si comporta ora in questo modo: difatti, così

si fa una battaglia a favore delle tergiversazioni, dell'ambiguità, che caratterizzano molti atteggiamenti della maggioranza.

Perciò, respingiamo un tale stato di cose, e riteniamo che le norme che intendono colpire gli aspetti di carattere fiscale insiti nel fenomeno criminoso mafioso vadano approvate subito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 36 del testo unificato, di cui l'onorevole Battaglia ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 36 s'intende, pertanto, soppresso.

Comunico che la I Commissione Affari costituzionali ci ha testè fatto pervenire il suo parere favorevole sugli emendamenti che le avevamo trasmesso. Pongo ora, pertanto, in votazione, in via definitiva, il complesso degli emendamenti e degli articoli già da noi approvati in via di massima, senza — per brevità — darne nuovamente lettura.

(Sono approvati).

GIOVANNINO FIORI, Relatore per la II Commissione. Avendo operato una sostituzione di parole all'articolo 35, precisando che ci s'intende riferire alle persone già condannate in base ad una sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso o alle persone sottoposte, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione a norma della legge n. 575 del 1965, la stessa formulazione dovrebbe essere usata anche con riferimento all'articolo 37: lo dico con riguardo al coordinamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vernola, Ricci, Andò, Gitti, Battaglia, Belluscio, Franchi e Rizzo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite II e IV della Camera dei deputati,

nell'approvare in sede legislativa il testo unificato derivante dal disegno di

legge n. 2982, dal disegno di legge n. 3358 e dalla proposta di legge n. 1581, considerati i nuovi onerosi compiti che il progetto di legge in discussione affida alla guardia di finanza, già al limite della capacità operativa rivolta com'è all'assolvimento delle incombenze istituzionali, non escluso l'impegno per la prevenzione e la repressione per la lotta al fenomeno mafioso ed alla criminalità organizzata;

impegnano il Governo

1) a prendere urgenti iniziative sul piano legislativo al fine di adeguare le dotazioni organiche del personale della guardia di finanza alle mutate esigenze dei servizi di istituto, avendo preminente riguardo alla istituzione di nuclei sui quali graveranno i compiti di indagini — d'ordine istituzionale — volte alla prevenzione ed alla repressione dei reati di associazione di tipo mafioso e di criminalità su tutto il territorio nazionale;

2) ad emanare, entro sei mesi, provvedimenti e disposizioni che consentano l'elaborazione di programmi operativi per raggiungere efficacemente gli obiettivi che si propone il progetto di legge in discussione ».

(0/2982-3358-1581/II-IV/1)

Con questo ordine del giorno, firmato da quasi tutti i gruppi, assolviamo un impegno assunto, se non erro, nella seduta del 25 luglio quando il Governo presentò un pacchetto di emendamenti relativi alla previsione di un aumento dell'organico del Corpo della guardia di finanza, che però venne accantonato perché, essendosi avanzata la richiesta di passare in sede legislativa, non si ritenne opportuno discuterli. In quella occasione apprezzammo la volontà del Governo e dicemmo che ci saremmo orientati verso un ordine del giorno come quello che è stato presentato nella seduta di oggi.

MARCO BOATO. Abbiamo già discusso ampiamente questa questione nelle sedute di luglio ed agosto. Personalmente non

mi oppongo a questo ordine del giorno che non ho sottoscritto, però faccio notare che, mentre ritengo assolutamente importante che vi sia un adeguamento del corpo di polizia, in particolare di quella tributaria per la lotta contro la mafia e, in generale, contro la criminalità finanziaria ed economica organizzata, è un po' singolare votare un ordine del giorno così formulato, in base al quale le due Commissioni congiunte che rappresentano la Camera, perché siamo in sede legislativa, impegnano il Governo a prendere urgenti iniziative sul piano legislativo. Vorrei far presente ai colleghi, specialmente ai costituzionalisti, che la Camera è il potere legislativo e che nell'ordine del giorno ci rivolgiamo al Governo impegnandolo ad assumere iniziative legislative, cioè chiedendogli di fare quello che il Parlamento ha il diritto-dovere di fare. In questo senso, mentre condivido il contenuto e le preoccupazioni che stanno all'origine dell'ordine del giorno, mi pare che sotto il profilo istituzionale e costituzionale sia singolare che il potere legislativo inviti il Governo ad esercitare il potere legislativo, per cui, se l'ordine del giorno verrà posto in votazione, mi asterrò.

ALFONSO GIANNI. Credo che il collega Boato abbia ragione e che l'ordine del giorno non sia ammissibile a meno che non si modifichi questo punto salvaguardando il principio in esso contenuto.

OSCAR MAMMI, *Presidente della II Commissione*. Si potrebbe adottare la seguente dizione: « a prendere immediate ed urgenti iniziative al fine di adeguare le dotazioni organiche », sopprimendo così le parole: « sul piano legislativo ».

NICOLA VERNOLA. Modifichiamo l'ordine del giorno nel senso indicato dal presidente.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accolgo.

NICOLA VERNOLA. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Servello, Trantino, Valensise e Santagati hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite II e IV della Camera dei deputati,

di fronte al dilagare della criminalità organizzata che sotto varie forme — terrorismo, mafia, camorra, centrali della droga — semina distruzione e morte in molte città e regioni italiane;

alla gravità e spavalderia degli attacchi, sferrati con tattiche militari di guerriglia e con micidiali armi da guerra, rivolti con sempre maggiore frequenza al cuore dello Stato;

alla crescente protesta dell'opinione pubblica che invoca misure eccezionali adeguate alla eccezionalità della situazione,

impegnano il Governo

ad applicare l'articolo 214 e seguenti e, nelle situazioni più gravi, l'articolo 217 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dichiarando rispettivamente lo stato di pericolo pubblico o lo stato di guerra interno;

indica come zone di immediato intervento la Sicilia e la Campania, delegando al Governo la individuazione delle altre « zone calde » del terrorismo, della mafia, della camorra, del traffico di stupefacenti ».

(0/2982-3358-1581/II-IV/2)

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non può accoglierlo per le note ragioni che lo hanno sempre visto nettamente contrario a considerare l'attuale situazione del paese tale da dover fare ricorso alle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

ORAZIO SANTAGATI. Ci vogliono venti, trenta generali Dalla Chiesa ammazzati. A Dalla Chiesa non avete voluto dare i poteri particolari che poi avete dato a De Francesco.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

FRANCO FRANCHI. Vi assumete una grossa responsabilità.

ORAZIO SANTAGATI. Insistiamo per la votazione.

MARCO BOATO. Voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Franchi ed altri.

(*E respinto*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

OSCAR MAMMI, *Presidente della II Commissione*. Tutti i gruppi potrebbero rinunciare alla dichiarazione di voto.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo.

MARCO BOATO. Io non lo sono.

OSCAR MAMMI, *Presidente della II Commissione*. Ciascuno valuti la situazione e si comporti come crede.

ADOLFO BATTAGLIA. Il gruppo repubblicano rinuncia alla dichiarazione di voto.

FRANCESCO SERVELLO. Penso che una dichiarazione di voto su un provvedimento come quello in esame sia non solo opportuna, ma anche necessaria da parte di qualunque gruppo politico, sia che si tratti di gruppi politici che l'approvano, sia che si tratti di gruppi politici che lo disapprovano o che vi si astengono, perché bisogna assumersi tutte le responsabilità di fronte al Parlamento, ma soprattutto di fronte al paese.

L'attesa della pubblica opinione in una materia tanto delicata è a tutti nota: la gente attende una legge penetrante, capace di incidere sul fenomeno della mafia e della criminalità organizzata. Noi consideriamo, invece, questa legge insufficiente e ci siamo resi conto, anche nel corso del dibattito, che essa si muove nella logica dei provvedimenti ordinari e, quindi, estranei all'eccezionalità della situazione. Il gruppo del MSI-destra na-

zionale ha cercato, con buona volontà, di concorrere a modificare in senso meno lassista il provvedimento in oggetto e in alcuni punti il nostro voto è stato determinante per il conseguimento di obiettivi miglioramenti. Però le forze politiche di regime ed il Governo, che in questa vicenda è stato sostenuto non solo dalla maggioranza, ma anche dal partito comunista, non hanno accettato la proposta coerente che abbiamo illustrato attraverso il preambolo politico esposto ieri dal collega Franchi e che abbiamo perfezionato attraverso la presentazione di una serie di emendamenti e di un intero capo della legge, intesi a dichiarare lo stato di pericolo in alcune regioni flagellate dalla criminalità organizzata.

In sostanza, non si è voluta accettare una proposta che corrispondeva ad una esigenza essenziale, quella, cioè, di dare una risposta militare, di guerra ad azioni di guerra e guerriglia. Siamo convinti — anche se vorremmo sbagliarci — che la legge non avrà effetti penetranti nella lotta alla mafia, così come siamo convinti che anche i cosiddetti poteri speciali attribuiti al nuovo prefetto di Palermo siano totalmente inadeguati ad una situazione tanto preoccupante.

Non riteniamo, pertanto, di poterci associare al voto favorevole degli altri gruppi su una legge siffatta; l'opinione pubblica attendeva ben altro. Tuttavia, non ci sentiamo di respingere in blocco la legge o almeno alcuni punti di essa che potrebbero avere una sia pur minima efficacia se esisteranno una capacità ed una volontà politica per attuarla. Pertanto, il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione del provvedimento.

MARCO BOATO. Poiché all'interno del gruppo radicale esiste una valutazione difforme del provvedimento in esame, esprimo a titolo personale la mia astensione su di esso, mentre il collega De Cataldo dichiarerà il voto contrario del partito radicale.

Innanzitutto desidero rilevare che arriviamo tardi e male ad approvare questo

provvedimento, che pure era necessario, sulla mafia ed anche il modo affrettato in cui la discussione in questi giorni si è svolta, un modo — lo dico senza polemica nei confronti di nessuno in particolare, ma di tutti indistintamente — per certi versi demagogico, dimostra la fondatezza della mia affermazione: il solo fatto che sia stato necessario l'assassinio del generale Dalla Chiesa e di sua moglie per far sì che le Commissioni si convocassero per proseguire l'iter del provvedimento è illuminante del modo in cui ci si è mossi fino ad ora rispetto al fenomeno mafioso. Ritengo, inoltre, che l'illusione di combattere tale fenomeno inviando a Palermo un alto commissario, generale dei carabinieri, che è al tempo stesso prefetto si rivelerà quanto mai pernicioso non solo per la persona del prefetto De Francesco, ma per la stessa possibilità di combattere il fenomeno mafioso con la forza della democrazia. Da questo punto di vista, pertanto, esprimo perplessità sulle caratteristiche che ha assunto la coincidenza della figura di alto commissario con quella di prefetto di Palermo, cioè sul provvedimento assunto dal Governo domenica scorsa, in rapporto al provvedimento al nostro esame.

Ciò nonostante, non si può negare che nella legge in oggetto siano contenuti anche aspetti positivi ed è per questo motivo che io mi asterrò dalla votazione. Tuttavia, debbo ancora rilevare che quando uno Stato arriva ad affrontare un fenomeno gravissimo come quello mafioso, che ha radici secolari in modo tardivo, evidentemente questo Stato non esprime forza democratica, ma denota grande debolezza. Tra l'altro, io sono tra coloro che ritengono che sarebbero state sufficienti le leggi vigenti per sconfiggere il fenomeno mafioso. Dal mio punto di vista non è solo con la legislazione che si sconfigge il fenomeno mafioso. Il provvedimento ha aspetti sicuramente positivi, ma ne ha anche discutibili: primo tra tutti il tipo di definizione dello stesso reato di associazione mafiosa che, così come è definito nel primo articolo, può anche coinvolgere cittadini solo sospettati e non responsabi-

li e che, inoltre, affiancandosi ad altri reati associativi, complica il nostro sistema penale.

Una legislazione di emergenza basata su misure di prevenzione e sul sospetto non può trovare il mio consenso anche se può avere effetti positivi nella lotta alla mafia. La sua dinamica complessiva, però, può indurre anche effetti devianti e deviati che uno Stato di diritto non dovrebbe accettare neppure quando si accinge a lottare l'eversione e la mafia stessa. Dato che è chiaro che la mafia è uno stato nello Stato, che è diversa dal terrorismo che è estraneo allo Stato, che è un fenomeno che attacca lo Stato dall'interno con ramificazioni e convivenze a livello nazionale e regionale, logica vorrebbe che l'attacco politico fosse diverso, che mettesse, cioè, in discussione il potere nazionale e locale, che avesse la capacità di recidere il rapporto tra mafia e droga; di risanare la situazione economico-sociale; di curare gli aspetti culturali che danno alimento al fenomeno mafioso.

Solo attraverso questo tipo di intervento è possibile combattere efficacemente la mafia: l'eliminazione di quest'ultima deve coincidere, con la crescita politica e democratica del paese. Per tutte queste ragioni, sottolineando ancora una volta gli aspetti positivi del provvedimento, mi asterrò dalla votazione.

ALFONSO GIANNI. Il gruppo del PDUP voterà a favore del provvedimento.

Poiché si tratta di una scelta per noi non consueta, desidero illustrare brevemente le ragioni, nonché gli elementi critici che si affiancano a questo nostro voto favorevole.

Desidero, innanzitutto, ricordare che ci troviamo di fronte ad un ritardo che, per non voler dir di più, è quanto meno colpevole e trova spiegazioni nel comportamento delle forze della maggioranza, riluttante a compiere un primo seppur timido passo in una battaglia ancora lunga e difficile che ha precedenti assai lontani. Nel corso di questa legislatura molte sono state le iniziative per promuovere un'azione in questo campo. Non intendo qui ri-

cordarle tutte, richiamandomi soltanto alla mozione unitaria delle forze della sinistra - avendo come firmatari i gruppi comunista, socialista, della sinistra indipendente ed il nostro - nella quale erano contenuti principi ed impegni che sono stati correttamente tradotti in iniziative legislative da parte delle stesse forze politiche all'opposizione e, segnatamente, nella legge che ha come primo firmatario il compagno La Torre.

La legge che ci accingiamo a votare è il primo frutto di questa battaglia; di una battaglia voluta con tenacia e coerenza dalle forze della sinistra di opposizione e che oggi trova una sua prima, seppur carente, concretizzazione.

Noi siamo convinti che le norme contenute in questa legge forniscano strumenti nuovi supplementari, anche se insufficienti e parziali; ma siamo altrettanto convinti che essi non sono in grado di garantire noi rispetto alla effettiva esistenza della volontà politica di utilizzarli sino in fondo. Noi crediamo, infatti, così come abbiamo chiaramente detto nel corso del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'interno, che l'attuale Governo, l'attuale quadro politico, come finora nulla ha assicurato nella lotta contro la mafia utilizzando i vecchi strumenti, così continuerà a fare, apparendo ancor più inadeguato nell'usare i nuovi. Poiché siamo convinti che questi ultimi siano migliori di quelli esistenti, pensiamo che non tarderanno a mettere in evidenza le contraddizioni tra chi realmente vuole combattere la mafia e chi, con il suo sistema di potere, è indissolubilmente e tragicamente legato ad essa.

Pur facendo questi rilievi positivi, desidero sottolineare i limiti specifici di questa legge che è da un lato troppo timida nel liquidare istituti obsoleti e inutili al fine del raggiungimento dello scopo che si proponevano, quale la diffida, e, dall'altro, altrettanto timida nell'imboccare strade nuovi quali quelle inerenti alle materie tributarie e fiscali. È evidente che bisogna insistere su questo terreno, soprattutto in considerazione delle nuove caratteristiche assunte dal fenome-

no mafioso e del suo ingresso massiccio nel sistema finanziario. Se questo è vero, bisogna adottare misure profondamente radicali: proprio questo non sono quelle previste dalla legge; non sono misure capaci di evitare che i meccanismi assai ben oleati di un sistema, le rendano inefficaci. Solo la liquidazione dell'istituto del segreto bancario può dare la trasparenza necessaria alla prevenzione e alla repressione del complesso sistema del potere mafioso. Questa legge, invece, lascia irrisolti problemi che vanno al di là dei suoi fini dichiarati, ma che restano, comunque, sul tappeto. Intendo riferirmi, per l'appunto, all'efficienza delle forze di prevenzione e di repressione; all'esistenza di diversi corpi di polizia; alla necessità di un impegno generale e coordinato delle istituzioni che sia in grado di far capire che l'eliminazione della mafia è il vero problema della riforma istituzionale; alle questioni inerenti ai poteri dell'alto commissario di cui torneremo a discutere.

Ecco, allora, i motivi del nostro impegno e della nostra aspra lotta, nonché i motivi di critica verso coloro che questo impegno non assumono, a volte nemmeno a parole.

Il nostro sforzo si moltiplicherà dopo il varo del provvedimento in discussione, cui diamo un assenso, sia pure fortemente critico, ritenendo che questa posizione ci darà più autorità e maggiore coerenza di fronte al paese, anche al fine di poter condurre avanti in futuro una battaglia in seno al Parlamento, che è ormai indissolubilmente connessa al problema della creazione di un'alternativa nel nostro paese.

DOMENICO BACCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprenderete il mio stato d'animo mentre mi accingo a parlare su questo provvedimento che fu presentato, elaborato e sul quale lavorò intensamente il mio amico e compianto compagno Pio La Torre.

Non desideriamo qui ripetere quanto, in memoria di Pio La Torre, hanno già detto altri compagni - in particolare, altri compagni siciliani - né desideriamo ripe-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

tere i giudizi ed i riconoscimenti unanimi espressi da tutte le parti politiche sull'impegno, sul ruolo di dirigente politico complessivo che fu assolto da Pio La Torre.

La preoccupazione di rubarvi ulteriore tempo, dopo la fatica sostenuta in questa intensa giornata di lavoro, non può esimermi, tuttavia, dal sottolineare alcune questioni. Innanzitutto, desidero ricordare come la presentazione del provvedimento in esame sia seguita e scaturita da un intenso dibattito svoltosi in occasione del congresso regionale del nostro partito in Sicilia, nonché da consultazioni con i responsabili dell'Arma dei carabinieri della regione e con le organizzazioni sindacali e sociali siciliane.

Fu subito chiaro, alla luce dell'analisi che conducemmo, come il ruolo della mafia siciliana avesse ormai assunto respiro nazionale e come si fosse verificato un preoccupante salto di qualità nell'azione della mafia stessa.

Non possiamo qui non sottolineare, però, come la presentazione della nostra proposta di legge risalga al 31 marzo 1980, né possiamo dimenticare quanto è accaduto in questi mesi e come lungo tempo sia ormai trascorsi dal 30 aprile 1982, quando il compagno Pio La Torre fu vilmente assassinato in una via centrale di Palermo, senza che le forze dell'ordine e la magistratura abbiano fatto passi avanti verso l'identificazione degli assassini e dei mandanti di questo efferato delitto.

Certo, la mafia è forte ed i suoi centri di potere, il potente complesso delle esattorie siciliane e di altri perversi centri di interesse videro in La Torre un uomo che avrebbe potuto creare, che stava creando una situazione di lucro cessante e di danno emergente rispetto a tanti traffici illeciti. La Torre è stato ucciso per questa legge, per aver condotto la battaglia di Comiso, per aver denunciato gli appalti che imprenditori corrotti ottengono a licitazione privata.

Si sono accese speranze quando il generale Dalla Chiesa è stato inviato in Sicilia, ma si doveva sapere che era stata

presa la decisione di mandare un uomo dove si ammazza ogni giorno, dove decine di persone vengono uccise, dove giovanotti, miserabili picciotti, ingaggiati come sicari, uccidono e vengono poi barbaramente uccisi e poi rinvenuti nel portabagagli delle automobili strangolati, anche in pieno centro di Palermo o vicino alle caserme dei carabinieri o della guardia di finanza. Occorreva sapere che si inviava Dalla Chiesa nella città dove erano stati uccisi magistrati, ufficiali dei carabinieri, questori e commissari di pubblica sicurezza, uomini politici e magistrati esimi, da Piersanti Mattarella a Cesare Terranova al procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa, al compagno onorevole Pio La Torre.

Devo dire, collega Vernola, che non ci si può risolvere a dire che con Mattarella era tutta la democrazia cristiana. Con Mattarella era tutta la democrazia cristiana onesta, non poteva esservi chi era a Rieti dietro il funerale di Beppe il sanguinario, non poteva esservi Vito Ciancimino. Si dovevano, quindi, prendere delle precauzioni, si poteva aiutare quest'uomo, questo difensore dello Stato a correre meno rischi.

Questi fatti occorre ricordarli, lo ha fatto ieri il compagno Napolitano. Palermo è città in preda al ricatto: il presidente Spadolini dice che a fischiare le autorità durante il funerale di Dalla Chiesa erano quattro facinorosi di destra o di sinistra; io non lo so, non li ho identificati, ma so quanto avrebbero detto, se avessero potuto parlare, i palermitani, i commercianti, gli industriali della città che ogni giorno ricevono una lettera contenente una richiesta di estorsione e se non pagano, vedono distrutti il proprio negozio, le proprie attrezzature.

Dobbiamo constatare che, trascorso tutto questo tempo, ora non siamo soli in questa battaglia e salutiamo ciò positivamente. Oggi il cardinale Pappalardo dice cose diverse da quelle che il cardinale Ruffini affermava nel 1964 e noi salutiamo positivamente anche questo, perché riteniamo che la battaglia contro la mafia si vinca se diventa battaglia della

magistratura, di tutte le persone oneste, non battaglia di minoranza, condotta da un piccolo gruppo avanzato.

Ha fatto bene Napolitano a far riferimento al fatto che il generale Dalla Chiesa aveva denunciato, il 10 agosto 1982, i pericoli di questa situazione e che l'onorevole Rognoni è venuto qui sinceramente a dirci quanto ci ha detto, ma non ci ha detto chi a Palermo e a Roma si è opposto al conferimento al generale Dalla Chiesa di quei poteri che oggi vengono attribuiti all'alto commissario.

A coloro che vogliono fare tutto un calderone delle varie forze politiche — qualche giornalista ha detto: « sono tutti uguali » — noi dobbiamo dire che in Sicilia il partito di Girolamo Li Causi e di La Torre non è uguale agli altri. Ci sono responsabilità di una parte della democrazia cristiana; nessuno di noi ha detto che la democrazia cristiana è mafia, ma abbiamo detto e lo confermiamo che nella democrazia cristiana ci sono uomini che hanno interessi mafiosi.

E l'intervista di un uomo come Martellucci, sindaco di Palermo, che fa bizantinismi e capitomboli sulla cima di un albero intorno alla parola mafia ne è una prova, perché silenzio significa aiuto alla mafia.

I provvedimenti che sono stati presi — l'alto commissariato e la nomina di De Francesco — sono fatti importanti. Ma dobbiamo essere convinti che in Sicilia ed in Italia vi sono infiltrazioni mafiose negli apparati dello Stato, nei partiti politici e, purtroppo, anche nella magistratura. Pertanto, oltre che prendere questi provvedimenti, è necessario recidere questi legami se si vuole che il paese cambi.

Certo, al cartello affisso sul luogo dell'eccidio di Dalla Chiesa e della moglie, in cui era scritto: « Qui è morta la speranza dei palermitani onesti », il Parlamento della Repubblica italiana sta dando una prima risposta.

Dobbiamo dire all'Italia che il sacrificio del generale Dalla Chiesa e di tanti altri servitori dello Stato non è stato inutile! (*Applausi a sinistra*).

NELLO BALESTRACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La democrazia cristiana esprime un assenso convinto alla proposta di legge che ci accingiamo a votare. Ho usato il termine « convinto » perché la mia decisione non è né estemporanea (questo vorrei ricordarlo anche al collega il cui intervento ha preceduto il mio) né obbligata dalla necessità di prendere qualche provvedimento sotto la spinta emotiva e drammatica dell'assassinio del generale Dalla Chiesa. Si tratta di una adesione consapevole e politicamente motivata.

Lo strumento legislativo che il Parlamento mette a disposizione dell'organo dello Stato con più ampi e penetranti poteri può essere certo un elemento importante per impostare la nuova fase dell'azione contro i fenomeni mafiosi, ma a condizione che i vari apparati dello Stato siano capaci di operare in modo strettamente connesso e coordinato alla predisposizione di questo nuovo spazio di azione. Per questo abbiamo dato agli organi dello Stato il nostro massimo contributo e la nostra più ampia disponibilità, non generica ma puntuale, sulle questioni non semplici, anzi complesse, che via via si sono presentate, non solo nelle ultime ore ma sempre, in ogni fase del procedimento legislativo. A questo proposito non è solo formale il nostro ringraziamento al relatore Fiori per l'assiduità ed il rigore che egli ha messo durante i lavori del Comitato ristretto e durante la discussione da parte delle Commissioni riunite.

Questa è la migliore risposta alle insinuazioni che anche stasera non sono state risparmiate ed ai sospetti circa la riluttanza della democrazia cristiana ad affrontare la profonda degenerazione mafiosa in un confronto a pari intensità e volontà di fare con gli altri gruppi.

Nessuno che sia leale e che ami e rispetti quella verità che non introduce nella lotta politica elementi deteriori ed inaccettabili che nulla hanno a che fare con la vera politica può non valutare con un giudizio equo il comportamento dei commissari della democrazia cristiana. Credo anche che, per obiettività, si debba dire

che non è possibile ogni volta che non si sia d'accordo su qualche specifico punto di riferimento addurre ragioni nascoste e non limpide.

Quando si investono punti importanti del nostro ordinamento giuridico nessun cedimento o attenuazione delle garanzie giuridiche che sostengono il sistema delle nostre libertà possono essere invocati o praticati sotto la spinta di situazioni contingenti. La riflessione e la coerenza in questo campo sono d'obbligo. E quando questa sia la preoccupazione di tutti l'accordo si trova, come è stato anche questa volta.

Voteremo, quindi, con convinzione questa proposta di legge. La riteniamo uno strumento importante per combattere il fenomeno della mafia, che mira sempre più in alto. Crediamo che esso si dovrà ricordare anche con i nuovi poteri connessi con l'istituzione del prefetto alto commissario e con le nuove norme introdotte nel nostro ordinamento per combattere la evasione fiscale.

Il Parlamento dà questa sera una prima risposta. Sarà essa sufficiente a combattere le dimensioni del fenomeno mafioso ormai così penetrante e diffuso e nell'insediamento sociale e nel territorio? Certamente dipenderà dal modo in cui opereranno i vari poteri; ma dipenderà anche — me lo consentano i colleghi — dall'immagine che lo Stato, gli enti locali ed i partiti sapranno dare di sé alla gente, a quella che non sta nel campo della mafia ma che ha paura ed è sfiduciata, e, purtroppo, anche ai tanti che sono indifferenti. Lo esigono anche i morti, i morti assassinati dalla mafia. Noi abbiamo i nostri. Abbiamo Pier Santi Mattarella, che è stato anche qui ricordato però in una specie di distinzione che un collega comunista ha voluto operare all'interno della democrazia cristiana. Mattarella è diventato presidente della regione siciliana non per caso ma conoscendo gli orientamenti e gli obiettivi della democrazia cristiana siciliana, che lo ha aiutato a diventare presidente della regione siciliana.

Noi abbiamo distinto chiaramente, tutte le volte che è stato necessario, le respon-

sabilità del partito dalle responsabilità di uomini. Pertanto non possiamo accettare un giudizio sommario che è profondamente lesivo dell'impegno ed anche del tributo di sangue che hanno pagato uomini della democrazia cristiana anche rispetto a questo fronte.

Quindi, ognuno ha i propri morti; e noi abbiamo i nostri, che hanno pagato per la loro coerenza morale e per aver osato resistere alla mafia, partire dalla loro testimonianza per muovere la leva migliore, incentrata su una nuova moralità fatta di valori proponibili a tutti coloro i quali si sentano estranei ai metodi, alle logiche ed alle finalità della mafia, che ormai toccano non più soltanto la moralità dei singoli ma quella dello stesso Stato quando esso non reagisce con vigore e con successo.

In fondo, con questo voto si rende anche l'omaggio migliore ai nostri morti ed al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (*Vivissimi applausi dei deputati del gruppo della democrazia cristiana*).

SALVATORE ANDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Credo che sarebbe riduttivo imputare l'approvazione di questo provvedimento soltanto ad una improvvisata attenzione del Parlamento verso le nuove dimensioni assunte, per qualità e per consistenza, dal fenomeno mafioso; così come credo che questo provvedimento non può soltanto costituire una risposta dettata da fatti emotivi, cioè da fatti che hanno dimostrato concretamente la necessità di fronteggiare il fenomeno mafioso con strumenti che appaiono, prima ancora che adeguati, eccezionali.

Ritengo che i fatti di Palermo abbiano avuto un comprensibile ruolo di spinta in questa direzione e che sia indubitabile che l'iter parlamentare di questo provvedimento abbia subito da tali fatti una decisiva accelerazione. Probabilmente questa esigenza di fare in fretta avrà finito anche per penalizzare le ragioni di una più attenta riflessione per meglio valutare, in prospettiva, gli effetti di misure le quali, se non saggiamente amministrate, potrebbero aggiungere ai mali che ci si propone di fron-

teggiate nuovi mali e nuove distruzioni. Ma non c'è da scandalizzarsi di questa esigenza di fare in fretta e dare un segnale tempestivo a chi lo aspetta.

Non appare infatti di scarsa rilevanza dare subito, su questo terreno della prevenzione e della repressione, un segnale emblematico da parte dello Stato: un segnale indirizzato soprattutto a quanti oggi — e non sono pochi in Sicilia — si pongono interrogativi angosciati sulle prospettive concrete della lotta alla mafia. Un simbolo dello Stato capace di vincere, e non di quello umiliato, dello Stato capace di fronteggiare con successo il terrorismo, e non di quello dal terrorismo deriso, è stato battuto.

Un delitto, in un certo senso preannunciato, è stato portato a termine secondo lo stile ed i modi tipici della mafia. La potenza mafiosa va quindi contrastata, oggi più che mai, sul terreno che ha mostrato di voler privilegiare; il terreno sul quale ormai ha stabilito una indiscussa egemonia, realizzando anche un sistema di compromissioni che tenta di coinvolgere sempre più le stesse istituzioni pubbliche, e che tenta di coinvolgere a tale livello nuovi ambienti, oltre quelli per tradizione del tutto accessibili ai padri e ai nonni mafiosi. Ci riferiamo al terreno degli affari illeciti, di alcune commesse pubbliche (sarebbe fuorviante in questa materia generalizzare troppo); delle attività lecite esercitate in un regime divenuto, nei fatti, monopolistico, per la capacità di dissuasione esercitata dal potere mafioso; delle attività lecite alimentate, però, dall'afflusso crescente di profitti illeciti.

Di fronte a tali fatti, c'è il pericolo che venga a radicarsi sempre più il convincimento dell'impotenza delle articolazioni visibili del potere dello Stato, nei confronti dell'ingente quantità di ricchezza accumulata dalle organizzazioni criminali; e c'è il pericolo che tale convincimento consigli anche a quelli che non sono coinvolti prudenza, o addirittura acquiescenza. C'è il pericolo serio, insomma, che un atteggiamento di rinuncia e di disinteresse prevalga anche in quei settori della opinione pubblica che potenzialmente — per

cultura e per convinzioni politiche — sono destinatarie di un messaggio di riscossa morale, di rinnovato impegno politico.

C'è un altro rischio cui bisogna porre mente: che le polemiche intervenute nei giorni scorsi, che la stessa immagine di questo prefetto di Palermo apparso ai più solo, allorché si trattava di colpire con forza il potere mafioso, alimenti l'erronea convinzione che il conflitto, la guerra dichiarata tra i poteri pubblici, e la malavita che conta, non possa e non voglia superare la soglia di certi palazzi, certi inutili riti, certi inutili convinzioni, quasi che si tratti di un conflitto tra potenze dirimpettaie, disciplinate da regole del gioco che costituiscono l'essenza di un certo ordine sociale.

Ebbene, questo muro di sfiducia, di consistenti riserve mentali può essere abbattuto attraverso scelte di campo, da compiere nell'azione repressiva, che si muovono nella direzione che noi abbiamo scelto, che abilitano cioè i pubblici poteri ad intervenire laddove la illecita ricchezza si accumula, o laddove vi sono quei segni esteriori della ricchezza accumulata che possono portare induttivamente alle fonti di produzione di essa, ai vertici reali dell'associazione criminosa.

Ci pare, cioè, che il cittadino siciliano possa cogliere, attraverso le misure che si stanno per adottare, i segni tangibili di una volontà politica protesa a contrastare il sistema di potere della mafia, mirando diritto alla sostanza dei rapporti associativi, delle attività economiche attraverso le quali si precisa in modo visibile il fine ultimo dell'associazione mafiosa. Si tratta peraltro di un terreno — questo di cui si parla a proposito della vigilanza, della repressione di attività economiche illecite, e del controllo dei grandi patrimoni di dubbia provenienza — che, negli ultimi tempi, è stato già utilmente dissodato.

Erano grandi le attese che nell'opinione pubblica siciliana avevano creato certe indagini della Guardia di finanza. È apparsa convincente l'idea di ostacolare certi traffici, attraverso un controllo penetrante, nell'intento di far esplodere conflitti interni e contraddizioni; di indagare

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

su attività poco chiare, condotte dietro rispettabili facciate o insospettabili titolari; di violare il riserbo di banche e banchette, capaci di un attivismo finanziario non giustificabile sulla base delle attività economiche esercitate nel territorio sul quale esse operano. Non era mai avvenuto — così come si è fatto nei mesi scorsi — che taluno alzasse il dito accusatore e spingesse l'occhio indagatore su personaggi tradizionalmente indicati come espressione emblematica di un potere economico — e non solo economico — da sempre intoccabile.

Ebbene, queste misure che noi approviamo si muovono lungo queste linee di tendenza in parte già percorse; razionalizzano l'esistente, laddove interventi fin qui effettuati a livello amministrativo reclamano da tempo adeguate ed articolate previsioni legislative; introducono strumenti di prevenzione e repressione che, forse, hanno il limite di non tipizzare nei particolari le fattispecie in presenza delle quali — e solo di esse — si può operare, ma che hanno il merito di dare una copertura seria all'attività di quegli organi dello Stato che intendono fare fino in fondo il loro dovere.

Certo, si poteva fare più in fretta, Si poteva, almeno in questa materia, evitare di dare l'impressione di andare sempre a rimorchio di un morto o di una strage. Ma obiettività vuole che di questi ritardi non si incolpi il Parlamento, già da tempo pronto, e semmai fermato dal Governo che ha richiesto molto tempo per dire la sua con una iniziativa legislativa *ad hoc*.

Se è vero, però, che questa legge muove da una concezione della mafia che accoglie pochi di quei caratteri originari del potere mafioso, i quali di essa facevano un potere collaterale, e spesso integrantesi con quelli dello Stato — certo ufficiale anch'esso come i poteri pubblici —, è altresì innegabile che essa richiede grande equilibrio in chi dovrà operare, e concretamente gestire i rilevanti poteri che la legge prevede. E il ricordo di qualche precedente, in questo senso, è utile per capire le cose che non vanno fatte, i pericoli che sono da evitare. Ci riferiamo in particolare

agli articoli 22, 23, 24 della « legge Reale » del 1975, e ricordiamo le ragioni per cui quelle norme sono risultate inoperanti, non ultima la difficoltà di trovare commercialisti in grado di amministrare i patrimoni di personaggi così rilevanti. Ma bisogna aiutare chi sarà chiamato a fare scelte difficili, mentre occorre evitare un coinvolgimento personale di chi dovrà procedere ad attuare le norme.

Ritengo — lo ribadisco ancora — che con questa legge, per le ragioni considerate (che abbiamo ritenuto nei mesi scorsi, e che riteniamo tuttora preoccupanti), stiamo dando un efficace segnale.

È, in fondo, l'opera che, con questi mezzi, intendeva realizzare il generale Dalla Chiesa; è l'opera che si stava avviando, anche dopo la venuta a Palermo del ministro delle finanze. Crediamo che proprio su questa strada si riuscirà a dare la risposta più convincente, e sul terreno più temuto, a chi aveva interesse a che Dalla Chiesa venisse sloggiato dalla Sicilia (*Applausi dei deputati del gruppo socialista*).

ALESSANDRO REGGIANI. Non abbiamo bisogno di esprimere le ragioni per le quali voteremo a favore di questo provvedimento.

Volevo dire che accanto a misure giuste relative alla repressione e alla prevenzione dei crimini mafiosi, non riesco a capire perché sia stata respinta la proposta avanzata dal nostro gruppo che prevedeva l'ipotesi della utilizzazione del fermo di polizia nell'ambito della fattispecie prevista dall'articolo 13 della Costituzione.

La lotta alla mafia è di estrema importanza data l'eccezionale gravità del fenomeno, non occorre ripeterlo; non capiamo però perché considerando questa eccezionale gravità le forze di maggioranza non abbiano ritenuto di prendere in serio esame la nostra proposta. Giudico tale rifiuto come il segno di una ingiustificata sfiducia nei confronti delle forze di pubblica sicurezza, segno dal quale dissento profondamente.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Dichiaro il voto contrario del gruppo radi-

cale sul disegno di legge al nostro esame che, per altro, sta per essere approvato all'unanimità con alcune astensioni.

Signor Presidente, credo che questo voto che state per dare rappresenti un'ulteriore dimostrazione delle scelte autoritarie del Parlamento italiano, violatrici della Costituzione, dissipatrici dei diritti del nostro paese.

Attendo che i colleghi della larghissima, immensa maggioranza che voteranno a favore di questo provvedimento, si ritrovino qui con lo stesso impegno per discutere ed approvare al più presto la riforma del codice di procedura penale, e per discutere ed approvare la riforma del codice penale, l'abrogazione di reati come quello di opinione, che rendono ancora oggi il nostro paese lontano da principi di civiltà e democrazia.

La vostra scelta di oggi dimostra il cinismo con il quale tentate di superare lo stato di frustrazione e di impotenza di fronte al quale vi trovate da sempre, di fronte al quale vi siete trovati in occasione del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro, di fronte al sequestro del giudice D'Urso, di fronte agli ignobili assassini del terrorismo da qualsiasi parte essi vengano.

Signor Presidente, io credo che nonostante tutta la buona volontà delle nostre istituzioni questa legge non possa superare l'esame di costituzionalità, oltre che di correttezza giuridica; si tratta di una legge violatrice degli articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, una legge inutile; in molte parti di essa si chiede che venga data una definizione corretta dall'interprete. In molte parti questo vostro disegno di legge è inutilmente e scioccamente repressivo.

Signor Presidente, la scelta della grande maggioranza di questo Parlamento rappresenta sempre meno il paese; questo stato d'animo si è reso evidente proprio in occasione dell'assassinio del generale Dalla Chiesa, occasione in cui il paese ha mostrato il proprio disprezzo, la propria vergogna per avere certi rappresentanti. Chi commette questi delitti, signor Presidente, rischia — udite, udite! — il sog-

giorno obbligato, cioè una scelta, una formula, un'invenzione anacronistica, fuori dalla logica moderna, che poteva essere concepibile solo trenta, quaranta, cinquanta anni fa.

Cosa significa oggi soggiorno obbligato? Pur considerando l'articolo 19 di questo provvedimento, in cui aumentate in modo incredibile la pena nei confronti di cittadini colpiti da misure preventive (ai sensi di una legge del 1956), non si tratta altro che di un risultato propagandistico nei confronti di un paese il quale non vi crede più perché ben altro si aspettava da voi: ormai è profondamente deluso.

Signor Presidente, avete scelto di fronte al futuro del diritto, al futuro della prova, al futuro della certezza dei rapporti tra cittadino e Stato, il futuro del sospetto. Riflettete bene e vi accorgerete quanto questa legge rappresenti una esibizione demagogica, quanto risponda poco alla domanda di dignità, di libertà avanzata in questo paese.

È per questi motivi che solitario, ma forte nella profonda convinzione, nella fede del diritto, nella certezza dei diritti di tutti i cittadini, il gruppo radicale voterà contro questo disegno di legge.

ALFREDO BIONDI. Avrei forse rinunciato a prendere la parola se lo avessero fatto tutti i colleghi, ma avrei sbagliato. In fondo, questa lunga giornata che volge alla notte non va dimenticata. Bisogna trarre conclusioni differenziate, le dichiarazioni di voto servono a questo, a distinguere chi vota contro per una ragione, chi vota contro per un'altra, chi trae elementi di giudizio negativi, da chi li trae positivi.

Non credo sia giusto porre le varie interpretazioni in una visione offensiva anche quando si rappresenta la minoranza responsabile; operare in questo senso delle scelte che possono sembrare autoritarie, significa — in un momento difficile del nostro paese — adempiere ad un impegno direttamente assunto con il paese. Nella posta di oggi ho trovato una comunicazione del Consiglio superiore della

magistratura che si riferisce ad un importante dibattito avvenuto il 13 maggio alla presenza del Capo dello Stato. In tale dibattito si sono fatte osservazioni, saggiamente simili a quelle su cui si è diffuso il collega Andò, e analisi, che non hanno spesso il pregio dell'originalità, sulla natura, cultura, struttura e capacità di immedesimazione della realtà mafiosa con altri tipi di realtà associative regionalmente consistenti, ma ormai diffuse anche in tutta la nazione.

Nei rilievi del Consiglio superiore della magistratura vi è un punto molto importante, là dove, in relazione alla tragica scomparsa del nostro amico Pio La Torre, si dice: «sottolinea come da questo punto di vista la situazione sia resa ancora più pericolosa dall'intreccio, in alcune zone ancora latente, ma in altre manifesto tra il potere mafioso e camorristico e taluni settori di pubblici poteri e come pertanto non possano che condividere i risultati delle analisi culturali e politiche, svolte in più sedi e in occasioni diverse...»;

ritiene tuttavia che, nell'immediato, un fenomeno criminale così esteso e tanto insidioso richiede anche interventi che interessino l'apparato preventivo e repressivo dello Stato e in primo luogo l'amministrazione della giustizia;

auspica che gli organi di Governo superino i ritardi esistenti » (eravamo in maggio) «elaborando un adeguato e programmato piano d'azione »;

« prende atto » (buon per lui) « con apprezzamento delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti » (non conosco quali) « dal Ministro di grazia e giustizia quale rappresentante del Governo... ».

Devo dire, riferendomi alle preoccupazioni espresse dall'onorevole De Cataldo, che il Consiglio superiore nel mese di maggio si era fatto carico di una realtà come quella di fronte alla quale oggi, dopo alcune tragedie, ci troviamo ad operare. Credo che questo sia un aspetto della realtà e lealtà con cui ci dobbiamo col-

locare di fronte a tali fenomeni e che queste siano le ragioni per cui responsabilmente chi affronta questi problemi, non essendo più o meno garantista di altri, più o meno consapevole che gli istituti giuridici hanno una loro logica e storia che mal si presta a sincopi differenziali degli avvenimenti che si susseguono di giorno in giorno, deve riconoscere anche i dati di quella realtà di fronte a cui tutta la classe politica si è trovata. Ci sono italiani che ritengono che il popolo abbia ragione quando applaude e si ammanta del tricolore dopo il *Mundial*, mentre diventa un elemento qualunquista, che critica senza titolo, quando non prende atto di queste realtà sportive e delle miserie umane fa motivo di contestazione. Non appartengo a questa categoria che grida Barabba o Cristo. Credo che si debba incidere su questa realtà che ha raggiunto limiti di sopportazione difficilmente tollerabili e sotto questo profilo ritengo che il voto positivo del Parlamento corrisponda ad un'assunzione di responsabilità, perché i morti sappiano che, in una giornata difficile della storia italiana, il Parlamento si è fatto carico non di celebrare messe da *requiem*, ma di prendere responsabili decisioni operative.

ALDO RIZZO. Intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole della sinistra indipendente al provvedimento che ci accingiamo ad approvare; ho proposto addirittura che tutti quanti rinunciassimo a parlare non certo perché non credo nel valore dei dibattiti parlamentari, ma perché pensavo che si sarebbero ripetuti i discorsi che abbiamo sentito ieri nel corso del dibattito svolto alla presenza del ministro dell'interno Rognoni, come in realtà è avvenuto.

Nel merito desidero solo lamentare che purtroppo il provvedimento viene approvato con molto ritardo e che non ho mai visto durante tutto l'iter parlamentare molti dei colleghi che hanno avanzato rilievi ed osservazioni sul contenuto del provvedimento. Potrei chiedere agli onorevoli Martorelli, Fiori e Bottari quanti erava-

mo nel Comitato ristretto allorché abbiamo predisposto il testo da presentare alle due Commissioni.

Per quanto concerne il contenuto del testo unificato, non credo si possa dire che il provvedimento è autoritario e inutile: non è autoritario perché ritengo che uno Stato debba rispondere in maniera adeguata nei confronti di chi attenta al pacifico vivere civile, e la mafia oggi rappresenta un grave pericolo per la democrazia e per il nostro paese, e non può neanche dirsi inutile: infatti, basti pensare che già nella Commissione parlamentare d'inchiesta formulai proposte per un intervento legislativo che consentisse di colpire i mafiosi nel patrimonio. Ricordo poi le conclusioni cui è pervenuto di recente il Consiglio superiore della magistratura e un incontro che lo stesso Consiglio ha organizzato circa quattro anni fa sempre sul tema della mafia. Il provvedimento non sarà il toccasana e sarebbe assurdo pensare di poter debellare con esso il fenomeno mafioso. Nella seduta di ieri qualcuno ha detto che si tratta di un provvedimento che può servire a togliere acqua al pesce, ad indebolire l'organizzazione mafiosa nel momento in cui colpiamo il mafioso nel patrimonio. Per lottare contro la mafia occorre ben altro, soprattutto un'adeguata risposta a livello preventivo e repressivo da parte degli organi di polizia, perché non dobbiamo dimenticare che dalla battaglia alla mafia è emerso che quasi tutti i gravi fatti di sangue commessi dalle organizzazioni criminali mafiose non hanno i loro autori tra le carte processuali di Palazzo di giustizia, tanto che molti dei procedimenti penali pendenti finiranno col chiudersi a carico di ignoti.

Al di là della recente nomina di De Francesco e dei poteri a lui attribuiti, un fatto è certo: se vogliamo realizzare effettivamente una macchina di polizia idonea ed efficace al fine di combattere la mafia, è necessaria un'organizzazione a livello di polizia che consenta indagini attente, scrupolose, in modo da avere una mappa chiara, precisa, con elementi di prova sulle

nuove organizzazioni mafiose, sulle loro attività e infiltrazioni nel tessuto economico siciliano e non solo siciliano.

Con queste osservazioni ribadisco che la sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento (*Applausi a sinistra*).

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Anche a nome del collega Martorelli, propongo il seguente titolo per il testo unificato: « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

Ringrazio i relatori per il lavoro svolto, i colleghi e i collaboratori (*Applausi*).

Il testo unificato dei disegni e della proposta di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2982); disegno di legge (*Approvato dal Senato*) (3358); proposta di legge LA TORRE ed altri (1581) in un testo unificato e con il titolo: « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed inte-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1982

grazioni alla legge 27 dicembre 1956, numero 1423. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia » (2982-3358-1581):

Presenti	66
Votanti	60
Astenuti	6
Maggioranza	31
Voti favorevoli	57
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agnelli, Artese, Balestracci, Battaglia, Belluscio, Belussi, Biondi, Bottari, Cabras, Cafiero, Carmeno, Carpino, Carta, Caruso, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, Crucianelli, De Cinque, Fabbri, Faenzi, Felisetti, Ferrari Marte, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Fortuna, Fracchia, Galante Garrone, Gava,

Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Gravina, Gualandi, Labriola, Mammi, Mannuzzu, Martorelli, Miceli, Molineri, Onorato, Pechia Tornati, Pucci, Quercioli, Raffaelli Edmondo, Raffaelli Mario, Reggiani, Revelli, Ricci, Rippa, Rizzo, Robaldo, Russo, Sabbatini, Salvato, Sanguineti, Scaramucci Guaitini, Serri, Vernola, Violante.

Si sono astenuti:

Boato, Franchi, Servello, Trantino, Tripodi, Zanfagna.

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO